

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ecc.ma

Corte d'Assise d'Appello di Firenze

Proc. n. 11/13 Reg. Gen.

Proc. n. 9066/2007 R.g.n.r. (Perugia)

NOTE DI UDIENZA

Nell'interesse di Raffaele Sollecito, imputato nell'ambito del procedimento penale suindicato, ad ulteriore sostegno di quanto esposto oralmente, si producono le seguenti note difensive, le quali si dividono in due parti: nella prima, facendo rinvio a quanto già sottolineato nell'ambito dell'atto d'appello e dei motivi nuovi versati in atti, si procederà a sollecitare la Corte a disporre, anche d'ufficio, ulteriori accertamenti tecnici, ritenuti assolutamente indispensabili e rilevanti ai fini della decisione; nella seconda, per agevolare la ricostruzione del fatto, saranno richiamate alcune pagine che documentano almeno una parte dei numerosi errori verificatisi nel corso del procedimento penale.

* * *

1. Premessa

Pur rispettandosi la Suprema Corte, non può dimenticarsi (come già precisato nei motivi nuovi depositati il 29 luglio 2013) che la sentenza di annullamento si basa su una serie di presupposti del tutto fallaci.

Non si tratta, come ampiamente illustrato, di aspetti secondari o poco influenti sulla decisione finale, tutt'altro.

Si è di fronte ad errori decisivi che il collegio difensivo ha, in parte, già provveduto a censurare ex art. 585, comma 4°, c.p.p., sostenendo con forza la necessità di un'integrazione probatoria che si profila ineludibile, sia per colmare alcune gravi lacune, sia per porre rimedio ad insanabili contrasti, tra contrapposte visioni tecniche, su punti chiave del processo.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

A tale scopo è stata già richiesta, ai sensi dell'art. 627, comma 2, c.p.p., la riapertura dell'istruttoria dibattimentale.

In questa sede, si intende rimarcare questa assoluta necessità, invitando altresì la Corte a servirsi dei poteri officiosi, ad essa spettanti pure in sede di rinvio (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 15042, Rv. 250166), al fine di superare i dubbi paventati dalla Cassazione su alcuni argomenti di estremo rilievo processuale.

Il supplemento istruttorio si giustifica alla luce della decisività delle prove richieste, le quali permetteranno (come già accaduto per la perizia genetica sul coltello e sul gancetto) di demolire le (tutt'altro che) granitiche certezze dell'Accusa.

A tal riguardo, non ci si stancherà mai di ripetere come questo processo sia stato disseminato, soprattutto nella fase preliminare, di abbagli investigativi e di errori scientifici che hanno continuato nel tempo a riverberare i loro effetti negativi sulle decisioni di altri Giudici.

Basti pensare alla decisione del 1° aprile 2008, con la quale venne rigettato dalla Cassazione il ricorso cautelare dell'allora indagato Raffaele Sollecito.

In quella sentenza, la Suprema Corte, cadendo nel medesimo errore in cui erano già incorsi il Gip, nell'ordinanza cautelare, e il Tribunale del Riesame, ritenne che l'orma di scarpa (di cui si parlerà più avanti), repertata sotto il piumone (con il quale era stata coperta la vittima), fosse stata lasciata sulla scena del delitto proprio dal Sollecito (in seguito, si scoprirà che essa fu lasciata dal Guede).

Come in un campo <u>disseminato di vecchi ordigni inesplosi</u>, questi errori della prima ora hanno, peraltro, continuato a provocare danni devastanti anche a distanza di tempo.

Tanto è vero che l'impronta in questione è stata considerata anche nella sentenza d'appello del 22 dicembre 2009 a carico di Rudi Guede (a pag. 11), ove si legge quanto segue: "nell'appartamento del Sollecito venivano rinvenute un paio di scarpe da ginnastica, marca Nike, compatibili almeno con una impronta più nitida, rinvenuta sotto il piumone con il quale era stato coperto il cadavere della Kercher").

Un errore non da poco, visto che non risultano altre tracce di Raffaele Sollecito sulla scena del delitto.

Si assiste, dunque, ad una continua nèmesi dell'errore indiziario, quasi incontenibile in questa vicenda penale.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Basti sottolineare come altri brandelli di vecchi indizi (da tempo sconfessati) hanno continuato ad affiorare in Cassazione, anche in decisioni più recenti, come nella sentenza del 16 dicembre 2010 (7195/11) a carico di Rudi Guede.

In quest'ultima decisione, la Suprema Corte è giunta a sostenere che vi sarebbero altre tracce plantari sul pavimento della stanza di Meredith non riconducibili al Guede (in realtà, mai rinvenute) e che l'arma del delitto sarebbe il coltello "a serramanico" sequestrato a Raffaele Sollecito con tracce del DNA di Meredith sulla lama (cfr. pagg. 4 e 21 Cass. c. Guede)!

Non appena si provi ad arare il giudicato a carico di Guede, riemergono - dunque - sviste da matita blu, persino su aspetti del tutto pacifici del fatto (non vi sono tracce di Raffaele Sollecito nella stanza del delitto; non vi sono tracce biologiche della Kercher sulla lama del coltello a serramanico dell'imputato).

2. Sui poteri del Giudice di rinvio

Prima di procedere alle ulteriori richieste della difesa, è utile ricordare che il Giudice di rinvio, seppur tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, conserva pur sempre *in toto* la libertà di valutare autonomamente la situazione di fatto concernente il punto annullato, come pure dell'intera vicenda globalmente considerata.

Secondo consolidato insegnamento, infatti, "il Giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche "aliunde" - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo Giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr. in termini: Cass. Pen. sezione. 6^, 7651/2010, Mannino; Cass. Pen. Sez. 5^, 4761/1999 Rv. 213118 Munari, e massime precedenti conformi: N. 9476 del 1997 Rv. 208783, N. 1397 del 1998 Rv. 209692)" (Cass., Sez. VI, 4 novembre 2010, n. 42028, Rv. 248738).

A ben vedere, quindi, "il Giudice di Rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti dall'eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

apprezzamento ed autonomia di giudizio Ne deriva che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenute nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il Giudice del rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine della individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la decisione demandatagli" (Cass., Sez. V, 22 giugno 2010, n. 34016, Rv. 248413).

Pertanto, "non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, che può anche integrare, ove le parti ne facciano richiesta, a mezzo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 627, comma secondo, c.p.p. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente Giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità" (Cass., Sez. V, 3 luglio 2009, n. 41085, Rv. 245389).

Cóme recentemente ricordato dalla Suprema Corte, i poteri del Giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, nella seconda può procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (così: Cass., Sez. III, 10 gennaio 2012, n. 7882, Rv. 252333).

In tale ottica, ben potrebbe la Corte d'Assise d'Appello di Firenze decidere di ammettere d'ufficio altre prove ritenute rilevanti ai fini della decisione (cfr. Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 15042, Rv. 250166), facendo leva su alcune lacune dell'accertamento giudiziale o sulla necessità di dissipare consistenti dubbi su aspetti decisivi del processo.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

PARTE PRIMA

PROVE RILEVANTI PER LA DECISIONE

A) Locus commissi delicti: necessità di un accertamento peritale volto a stabilire la possibilità di procedere alla rimozione selettiva, dalla stanza della vittima, delle tracce dei presunti concorrenti nel reato (cioè alla ripulitura delle supposte tracce di Sollecito e della Knox), ad esclusione di quelle lasciate dal Guede

Giova premettere che tutti i Giudici chiamati a pronunciarsi sul delitto di Meredith Kercher e, da ultima, la stessa Cassazione, abbiano sempre ritenuto fondamentale l'analisi del *locus* commissi delicti.

La sentenza di annullamento (pag. 73), infatti, ha sollecitato il Giudice di Rinvio ad operare, "nella sua più ampia facoltà di valutazione", una rivalutazione "globale" degli indizi in funzione dell'accertamento relativo alla presenza dei due imputati sul luogo del delitto.

Il richiamo alla "più ampia facoltà di valutazione" non solo implica quanto già evidenziato, in ordine ai poteri di piena cognizione della Corte d'Assise d'Appello, ma suona come un invito ad attivare (se occorre, d'ufficio) le facoltà istruttorie su determinati temi decisivi.

Non v'è dubbio, che il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo alla ipotizzata presenza degli imputati sulla scena del delitto.

Come noto, nella fase iniziale delle indagini preliminari, l'Accusa aveva sostenuto un ruolo di Raffaele Sollecito nell'ambito dell'omicidio, facendo perno sull'orma di scarpa repertata sul pavimento; a tale versione avevano aderito nella fase cautelare il Gip, il Tribunale del Riesame e, infine, la Cassazione. In seguito era, però, emerso che detta impronta apparteneva al Guede. Ad ogni modo, sulla base di quell'infondato indizio fu disposta la custodia in carcere per Raffaele Sollecito.

Superate quelle iniziali "suggestioni" investigative, l'unico elemento capace di catalizzare i sospetti sull'imputato fu rappresentato (fino alla perizia genetica in appello) dal "gancetto di reggiseno" (rep. 165 B), peraltro repertato ben 46 giorni dopo, in un contesto dominato da una

gravissima contaminazione, a causa delle perquisizioni che si erano nel frattempo succedute.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810


Tralasciando il dato sul quale ci si è ampiamente soffermati nei motivi nuovi (ossia, quello della insussistenza di DNA riconducibile a Sollecito sul gancetto), è apparso subito strano che il presunto correo di un gioco erotico e, poi, di un omicidio non avesse lasciato numerosissime tracce nella stanza del delitto: né impronte, né capelli, né sperma, né saliva.

Tracce che, invece, aveva lasciato in abbondanza Rudy Guede.

Risultava, cioè, *ictu oculi* impossibile che il Sollecito e la Knox avessero partecipato al crimine, praticamente senza toccare terra, né gli oggetti tutt'attorno.

<u>Ipotesi ancor più inverosimile, avuto riguardo alle ridotte dimensioni della stanza</u> (considerando il mobilio, lo spazio disponibile era di appena 2 m²).

PIANTA STANZA MEREDITH



Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ed ancora più improbabile si profilava la tesi di una attività postuma di ripulitura del *locus* commissi delicti: una pulizia, peraltro, parziale, che avrebbe portato alla rimozione delle sole loro tracce.

Era, dunque, evidente che quel ritrovamento di DNA sul gancetto dovesse essere posto in relazione non certo alla presenza di Sollecito nella stanza di Meredith, bensì alle modalità delle perquisizioni, che avevano provocato una alterazione fortissima¹ dei luoghi.

Anche per queste ragioni la difesa aveva chiesto – inutilmente – ai Giudici di primo grado di disporre una perizia sul gancetto, per far luce sugli errori di analisi e di interpretazione che erano stati evidenziati dai consulenti (quest'ultima tematica verrà comunque ripresa ed ampliata in seguito).

Fermo restando quel che si osserverà nel successivo paragrafo, in questa sede preme evidenziare che è impossibile che non vi siano altre tracce di Sollecito nella stanza di Meredith. Per cui, delle due l'una: o mancano perché Raffaele non era presente oppure non sono visibili perché le ha rimosse.

Da qui l'assoluta necessità di un accertamento tecnico volto ad appurare la fattibilità di una "pulizia selettiva", all'interno della stanza di Meredith, da parte dei presunti correi.

Ed infatti, ribadiamo che è impossibile dimostrare un preteso concorso di persone, a prescindere dal reperimento di indizi che dimostrino la presenza di altri soggetti sul luogo dell'omicidio.

A tale scopo, si chiede alla Corte di disporre una perizia volta a stabilire, nelle condizioni di tempo e di luogo del delitto, tenuto conto delle dimensioni della stanza, la effettiva possibilità di eseguire, da parte dei supposti correi, una pulizia mirata alla rimozione di tutte le tracce ad essi riconducibili. Si chiede, inoltre, che l'accertamento sia esteso fino a verificare con quali modalità si sarebbe dovuto procedere alla pulizia selettiva, al fine di non cancellare anche le tracce di Rudi Guede.

¹ Si rammenti che il gancetto era stato inizialmente fotografato durante il primo sopralluogo (risultando ubicato in una diversa posizione) e lì abbandonato, fino alla sua successiva repertazione di un mese e mezzo dopo, dopo che si erano susseguite perquisizioni che avevano messo a soqquadro l'intero ambiente.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

B) Gancetto di reggiseno: necessità di disporre nuove indagini

Come noto, soltanto in Appello è stato finalmente ammesso il tanto invocato accertamento peritale, condotto con competenza da un collegio di periti (i proff. Vecchiotti e Conti).

Fatta finalmente chiarezza sull'inattendibilità del reperto 165 B e sugli errori (scientifici e di metodo) che avevano inficiato le conclusioni della Relazione della dott.ssa Stefanoni, la Cassazione – fungendo da terzo grado di merito – ha svilito la perizia, insinuando, con una serie di congetture e di ragionamenti civilistici sull'onus probandi (dimenticando che esso incombe sull'Accusa, stante la presunzione di innocenza in ambito penale), dubbi sull'operato del collegio peritale. E ciò, sebbene i periti avessero mostrato fotografie e video inequivocabili dal punto di vista della contaminazione² (cfr. le allegate "Considerazioni in ordine alle contaminazioni avvenute nelle indagini genetiche relative alla morte di Meredith Kercher", a firma del prof. Adriano Tagliabracci e del dott. Valerio Onofri).

I consulenti Tagliabracci-Onofri (op. ult. cit.) hanno, infatti, evidenziato come siano sicuramente dimostrati (anche con videoriprese) eventi di trasferimento di materiale biologico, e quindi di DNA, tra i reperti, e anche tra operatori e oggetti.

Sul punto, la sentenza di annullamento ha certamente sconfinato nel campo del merito, finendo con l'opporre alle conclusioni degli esperti delle semplici congetture giudiziali.

Dovrebbe essere, infatti, insegnamento consolidato quello secondo cui il Giudice non può mai subentrare nel ruolo del perito o anteporre personali valutazioni a quelle degli esperti, in settori dal contenuto altamente tecnico.

Gli accertamenti scientifici appaiono, cioè, di spettanza del perito o dei consulenti, ai quali, una volta nominati, "il Giudice non può sostituirsi, operando autonome valutazioni tecniche in luogo della critica verifica della prova tecnica come prodotto scientifico" (in tal senso: Cass., Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 4878, Rv. 254614).

² Si rammenta a se stessi che "il Giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente. Ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacità delle conclusioni peritali" (Cass., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 25183, Rv. 243791).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ebbene, non si potrà mai fondare una decisione sul presente caso, dimenticando cosa hanno accertato in modo imparziale i periti Vecchiotti-Conti.

Sarebbe, quindi, fortemente illogico basare una sentenza su dei risultati inesatti (come è sembrato fare la Cassazione aggrappandosi all'art. 360 c.p.p., a proposito della Relazione della dott.ssa Stefanoni), dal momento che qualsiasi accertamento tecnico, seppure irripetibile, non potrà in nessun caso integrare una prova scientifica se è stato ottenuto sulla base di un procedimento errato (come poi dimostrato *per tabulas* dai periti).

Per cui, bene ha fatto la Corte d'Assise d'Appello di Perugia a disporre la perizia, dovendo il Giudice verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, al fine di appurare la loro attendibilità.

Tocchiamo così la radice del problema.

La prova può dirsi scientifica soltanto quando il suo risultato sia affidabile ed ottenuto attraverso metodiche accreditate, perché ritenute pienamente attendibili dalla comunità scientifica.

Diversamente, una prova tecnica (o presunta tale) non può neppure avere valore di indizio se è stata ottenuta non rispettando determinate procedure riconosciute a livello generale (tanto è vero che, secondo consolidato insegnamento, dei risultati di una nuova metodica si deve tener conto solo se essi siano accettati dalla comunità scientifica: Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, n. 40611, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854).

Pertanto, i risultati di una indagine tecnico-scientifica possono essere assunti come prova o come indizio solo se non vi siano dubbi sulla correttezza dei metodi di rilevazione e di accertamento (in tema di prova dattiloscopica, cfr. Cass., Sez. I, 15 marzo 2011, n. 17424, Rv. 250323).

In breve, prove ed indizi sono cose ben diverse dalle congetture, anche quando esse vengano formulate da un tecnico.

A differenza della prova o dell'indizio, infatti, l'illazione non può essere dimostrata, essendo insuscettibile di verifica empirica.

Così come il Giudice non potrebbe affermare in sentenza "secondo me i fatti si sono svolti in un certo modo", perché ciò significherebbe abbandonare la strada del ragionamento probatorio, imboccando il sentiero dell'intuizione, allo stesso modo, uno scienziato non

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

potrebbe sostenere l'esattezza di una sua teoria o di una presunta scoperta, senza fornire delle prove a sostegno.

Una scoperta è scientifica quando è sperimentabile, ossia verificabile e ripetibile in base a metodi rigorosi.

La scienza richiede rigore e per questo, ai fini della affidabilità della risposta scientifica, si chiede il rispetto di determinate procedure.

Per tale ragione, nel campo genetico forense, una prova è credibile nei limiti in cui l'operatore dia dimostrazione di aver osservato le linee guida, fissate a livello internazionale, sulla raccolta e conservazione dei reperti e sulla loro interpretazione.

Per considerare il dato attendibile, è cioè necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile.

Per questa ragione, la difesa ha molto insistito nel mettere in evidenza i dubbi e i limiti dell'accertamento svolto in relazione al gancetto e al coltello (le presunte prove decisive dell'Accusa).

Nel secondo grado, la difesa aveva ottenuto una perizia ampiamente liberatoria che oggi sembra messa apparentemente in discussione dalla sentenza della Cassazione, anche su alcuni temi del tutto pacifici, come la contaminazione e l'interpretazione dei risultati.

Forse perché la sentenza di annullamento ha finito per ignorare una serie di elementi fattuali e scientifici, meglio descritti nei motivi nuovi depositati agli atti.

Pertanto, pur nella assoluta convinzione della completezza e correttezza della perizia già svolta, ove il Giudice del Rinvio ritenesse sussistenti profili di incertezza o meritevoli di approfondimento, potrebbe disporre:

un confronto³ tra consulenti e periti (tra la dott.ssa Stefanoni, i consulenti dell'Accusa, delle Parti Civili e delle Difese, nonché i periti Vecchiotti e Conti) per approfondire ulteriormente taluni aspetti della perizia sul gancetto di reggiseno (modalità di repertazione, contaminazione e interpretazione dei dati);

o in alternativa

³ A tale ultimo riguardo, come ricordato dalla giurisprudenza, "in tema di formazione, acquisizione e utilizzazione della prova, non sussiste alcun ostacolo normativo all'espletamento di un confronto, in sede dibattimentale, tra periti e consulenti, dato che l'art. 211 c.p.p. non limita questo mezzo di prova a categorie di soggetti predeterminati e l'art. 501, comma primo, stesso codice assimila la posizione dei periti e dei consulenti a quella

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

- un ulteriore accertamento peritale sul gancetto di reggiseno (rep. 165 B), dando incarico ai nuovi esperti di:
- accertare se possa essere considerato "genuino" il materiale rinvenuto sul reperto 165B, tenuto conto delle modalità del suo ritrovamento al di sotto un tappetino, 46 giorni dopo il delitto, in un luogo diverso da quello in cui si trovava al momento del primo sopralluogo e in un ambiente in cui si erano susseguite perquisizioni;
- procedere ad una rilettura degli elettroferogrammi, al fine di fornire una interpretazione certa dei risultati dell'indagine genetica;
- stabilire la natura del materiale biologico presente sul gancetto, al fine di appurare se si tratti o no di cellule di sfaldamento;
- accertare se è databile il DNA rinvenuto sul gancetto;
- risalire alle cause dei fenomeni di contaminazione, previa completa acquisizione, presso i laboratori della Polizia Scientifica, dei raw data (i "dati grezzi" dei campioni utilizzati, così come prodotti dallo strumento utilizzato), nonché di tutti i controlli negativi.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

C) La pietra rinvenuta nella stanza della Romanelli: oltre agli accertamenti sulla traiettoria richiesti nei motivi nuovi, vi è la necessità di disporre d'ufficio indagini genetiche volte ad appurare la presenza di DNA sulla superficie del sasso

Uno degli elementi indiziari maggiormente considerati dai Giudici di primo grado (nonché dalla Cassazione) è stato quello relativo all'ipotizzata simulazione del furto.

Posto che gli elementi circostanziali rilevati deponevano – secondo la Pubblica Accusa – per una presunta messinscena, la sentenza di annullamento ha tratto la conclusione che solo chi avesse avuto la disponibilità delle chiavi di quell'abitazione avrebbe potuto far entrare Guede nella casa di via della Pergola. La stessa persona che avrebbe avuto interesse a simulare il furto attraverso la rottura del vetro.

Tuttavia, nel corso del giudizio di primo grado, attraverso le memorie depositate, nonché in base all'esperimento effettuato dal consulente della difesa, M.llo Pasquali, si è documentato che – nel caso di specie – non si trattò affatto di simulazione, ma di un vero e proprio furto, con ingresso abusivo da quella finestra, da parte di chi aveva mostrato (per azioni simili condotte in passato) di possedere idonee capacità furtive.

In questo contesto, appare perciò doveroso compiere ulteriori accertamenti.

In primo luogo, quelli già richiesti dalla difesa sulla traiettoria di lancio del sasso, al fine di chiarire definitivamente le modalità della rottura del vetro.

Non solo, ma a prescindere da tale verifica, appare necessario fare completa chiarezza anche sull'identità del lanciatore, puntando ad accertare la presenza di eventuali tracce di DNA sul medesimo reperto.

Come noto, tale pietra utilizzata per infrangere il vetro da parte del presunto ladro, fu rinvenuta sul luogo del delitto e repertata solo su richiesta del consulente di questa difesa Prof. Potenza, in data 18 dicembre 2007.

E' innegabile concludere che quella pietra (spezzatasi in due parti a seguito dell'impatto con il pavimento) fu certamente toccata da colui che ebbe a sollevarla prima di scagliarla contro il vetro. In guisa, cioè, da lasciare verosimilmente – sulla superficie del masso – qualche traccia organica di sé. E ciò vale anche nell'ipotesi in cui vi fosse stata una simulazione.

Purtroppo, nonostante la palese rilevanza della questione, su detta pietra furono eseguite analisi

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

frettolose.

Infatti, leggendo la relazione della Polizia Scientifica può rilevarsi che sul reperto n. 169 (grosso sasso) è stato effettuato un unico campionamento (denominato "A"), il cui Dna sarebbe risultato negativo alla quantizzazione e, quindi, non sottoposto alla fase successiva di amplificazione.

Orbene, in merito a ciò, non possono non essere sollevate numerose obiezioni circa il modus procedendi.

- 1 Perché è stata effettuata una sola campionatura?
- 2 Perché proprio, e solo, in quel punto e non in altri?
- 3 Perché è stata effettuata la campionatura solo su uno dei due sassi e non su entrambi?
- 4 Perché in relazione al coltello da cucina (rep. 36), seppure la quantizzazione della traccia B (di precipuo interesse) era risultata "negativa" si decise comunque di amplificare l'estratto, mentre, per quanto attiene la "pietra", il medesimo risultato della quantizzazione non consigliò di proseguire nell'analisi?

Quanto sopra detto porta a concludere che, anche in relazione alle analisi genetiche sul masso (rectius: sui 2 sassi), sia stato commesso un errore (quantomeno per aver superficialmente effettuato un'unica campionatura solo su una delle due pietre), il che certamente ha impedito di dissipare i dubbi circa il soggetto utilizzatore del masso (ladro o simulatore che fosse).

Peraltro, se si assume che le tracce di DNA vengono rilasciate quando un oggetto viene afferrato con una certa energia (cfr. il ragionamento analogo seguito dalla Corte d'Assiste Appello di Perugia a pag. 44 della sentenza di condanna a carico di Rudi Guede), è logico ritenere che le cellule epiteliali di sfaldamento siano ancora presenti sul reperto, oltretutto trattandosi di un oggetto rigido che può aver favorito il rilascio di tale materiale a contatto con la pelle del lanciatore.

È del tutto evidente che, qualora la Corte dovesse ritenere tale aspetto rilevante per la decisione, ben potrebbe attivare i propri poteri officiosi⁴, disponendo un supplemento di perizia genetica: accertamento, che – è bene dirlo – risulta indispensabile per chiarire un dato dirimente.

⁴ Sempre nel senso che il Giudice di appello abbia la potestà, in sede di rinvio, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, disponendo l'acquisizione di nuove prove anche d'ufficio, si rinvia a: Cass., Sez. VI, 2 novembre 2004, n. 683, Rv. 230654; Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2001, n. 15158, Rv. 218951).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ai fini della valutazione della decisività e della rilevanza della presente richiesta, si riportano le considerazioni tecniche espresse al riguardo dal consulente della difesa, dott. Valerio Onofri (v. all.), che si fanno proprie:

«Il Reperto U, poi Reperto 169 (sasso e due frammenti rinvenuto nella stanza di Filomena Romanelli).

Il consulente ritiene che questo reperto sia meritevole di ulteriori approfondimenti di natura biologica e genetica. Il sasso, repertato su suggerimento della difesa di Raffaele Sollecito, è stato analizzato dalla Polizia Scientifica. Tuttavia dalle relazioni della stessa, non si comprende che tipologia di analisi siano state eseguite e con quale criteriologia. È certo che è stato eseguito un campionamento codificato "Reperto 169, traccia A" come emerge dalla relazione che si riporta, da cui è stato estratto DNA in quantità non rilevabili ("negativa").

Le informazioni desunte dalla relazione della Polizia Scientifica sono insufficienti anche solo a comprendere in che punto sia stato effettuata la campionatura. La descrizione parla genericamente di "presunte cellule di sfaldamento". Come mai è stato effettuato un solo prelievo? E quale criterio analitico ha guidato il campionamento? È stata svolta un'analisi con luce forense (crimescope) o un'analisi microscopica o entrambe?

In mancanza queste evidenze è lecito supporre che sia stato eseguito un campionamento random, criterio assolutamente contestabile perché immotivato.

Il consulente ritiene che il sasso sia di estremo interesse investigativo per stabilire se esistano tracce biologiche sulla sua superficie originate da sudore, cellule epiteliali od anche sangue verosimilmente appartenenti al soggetto o soggetti che lo hanno impugnato.

Si reputa che debbano essere comunicate le condizioni di conservazione del sasso e dei due frammenti e che vengano effettuate analisi orientative con luce forense e test per sangue/saliva/sperma, o combinazione di tutti per eventualmente estrarre del DNA utile a comparazioni.

Questo approfondimento è doveroso anche alla luce del fatto che, come si palesa dalla foto a seguire, la composizione del sasso non risulta particolarmente porosa o soggetta a sgretolamenti (come nel caso di arenarie) il che rende possibile l'adesione

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

in superficie di tessuti biologici e verosimile il loro recupero anche a distanza di sei anni».

Si chiede, pertanto, l'ammissione di una perizia genetica avente ad oggetto la ricerca di materiale umano presente sulla superficie dei frammenti di sasso rilevati nella stanza della Romanelli, al fine di determinarne la natura e il profilo genetico.

Avv. Giulia Bongiorno Piazza San Lorenzo in Lucina n. 26 00186 Roma

Tel 06 68891168 - Fax 06 68130448

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

D) <u>I cellulari della vittima: perizia sulle comunicazioni telefoniche di Meredith Kercher</u> nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007

Altro snodo decisivo del processo è quello concernente l'orario della morte, la cui determinazione è stata oggetto di divisioni non solo tra Accusa e Difese, ma anche tra diverse Autorità Giudiziarie chiamate a pronunciarsi sul punto.

Nessuno è stato in grado di individuarlo con certezza e sono state fatte più ipotesi, non tutte credibili.

Per tale ragione, la difesa dell'imputato ha invocato una nuova perizia medico legale, al fine di determinare con sicurezza l'orario della morte di Meredith⁵.

Va, tuttavia, precisato che l'orario del decesso può essere stabilito o facendo richiamo a elementi di carattere medico-legale oppure in modo indiretto, sulla base di altri elementi che consentano di ricavare tale orario implicitamente.

Da quest'ultimo punto di vista, strumenti di fondamentale importanza sembrano essere i telefoni cellulari.

Ad esempio, se volessimo stabilire l'orario ed il luogo in cui è avvenuto il sequestro di una persona, potrebbe risalirsi ad essi in base al momento in cui il cellulare ha perso il segnale e all'ultima cella telefonica impegnata: simili informazioni sarebbero decisive per risalire al tempo e al *locus* della scomparsa.

Allo stesso modo, anche il tipo di operazioni (sms, telefonate, connessioni *internet*) e i comandi eseguiti sulla tastiera potrebbero rivelare ulteriori notizie sul delitto: ad esempio, accertando se una determinata operazione appaia inusuale o no, tenuto conto delle abitudini della vittima (ricavabili anche dai tabulati). In questo modo, si potrebbe stabilire se il cellulare sia finito nelle mani di un estraneo, ossia di un potenziale aggressore.

Basterebbe ricordare come lo stesso consulente che aveva eseguito l'autopsia (dott. Lalli), correggendo un proprio errore contenuto nell'elaborato tecnico (in cui aveva sostenuto che la morte di Meredith Kercher fosse intervenuta a distanza di non meno di 2-3 ore dall'ultimo pasto), ha in seguito precisato che la morte di Meredith Kercher intervenne a distanza "di non PIU" di 2-3 ore dall'ultimo pasto ..." (errata corrige del 13.2.2008).

Né va dimenticato che i consulenti di parte avevano evidenziato conclusioni nettamente diverse rispetto alla Cassazione: il consulente della difesa, Prof. Francesco Introna (Ordinario di Medicina legale), aveva infatti ritenuto concretamente sostenibile l'ipotesi che l'aggressione di Meredith Kercher fosse iniziata fra le 21 e le 21:30 dell'1/11/2007.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Il tema è quello delle informazioni ricavabili dai cellulari della vittima.

Sulla questione, vi è stata una vera e propria spaccatura di opinioni.

La difesa, dal canto suo, aveva tenacemente sostenuto che i cellulari di Meredith Kercher costituissero la "scatola nera" dell'omicidio.

I tecnici della difesa (cfr. consulenza sulle comunicazioni telefoniche Paoloni-Pellero: v. all.), dopo aver proceduto ad una analisi storica del traffico telefonico di Meredith Kercher, erano giunti alla conclusione che la giovane fosse ancora viva alle ore 20:56, orario coincidente con quello in cui si era registrato un tentativo di chiamata a casa propria ("Home"), realisticamente compiuto dalla medesima vittima.

I successivi tentativi di chiamata sembravano, invece, delineare un qualche accadimento anomalo:

- alle 21:58 (un'ora dopo) dall'utenza di Meredith fu, infatti, effettuato un tentativo di chiamata alla segreteria telefonica ("Voicemail 901"), al numero 901, forse interrotta dallo stesso chiamante, salvo ritenere che la chiamata fosse partita fortuitamente, mentre qualcuno stava frugando nella rubrica del telefono;
- alle ore 22:00 dall'utenza inglese di Meredith fu effettuato un altro tentativo di chiamata alla banca Abbey ("Abbey") ancor più inspiegabile, dato che a quell'ora gli uffici erano ovviamente chiusi. Si noti che "Abbey" era il primo numero in ordine alfabetico presente nella rubrica e che fu digitato senza il necessario prefisso internazionale (0044), il che rende compatibile tale azione con una manovra eseguita da un estraneo che stava cercando qualcosa sul telefono;
- alle ore 22:13 sull'utenza inglese di Meredith venne registrata una connessione GPRS di 9 secondi, segnalata dai tabulati Wind, che impegnò la cella Wind 22288 3302030064 ubicata a Perugia, strada Vicinale Ponte Rio Monte la Guardia, compatibile con il luogo da cui il telefono fu lanciato nel giardino di via Sperandio e incompatibile con l'abitazione di Meredith.


La cella Wind interessata risultava, dunque, di particolare interesse, al fine di determinare la posizione in cui poteva trovarsi il cellulare al momento in cui era avvenuta tale ultima connessione.

Le risultanze dell'indagine tecnica dimostravano che la connessione potesse essere avvenuta fuori della casa, presumibilmente quando l'assassino, allontanandosi dal

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

luogo dell'omicidio, si trovava ad attraversare l'area di Parco Sant'Angelo, da cui è probabile che furono lanciati i telefoni verso il giardino di via Sperandio.

Il giardino di via Sperandio 5bis e il Parco Sant'Angelo visti da via Andrea da Perugia



Tali circostanze inducono a ritenere che, alle ore 22:13 del giorno 1º novembre 2007, la giovane non fosse più in possesso del suo cellulare, essendo stata già uccisa.

Di conseguenza, l'orario della morte può essere collocato, secondo i consulenti, tra le ore 20:56 (data dell'ultimo tentativo di chiamata a casa) e le ore 22:13 del 1° novembre 2007. Peraltro, esaminando la statistica delle comunicazioni telefoniche ed SMS effettuate da Meredith dalla propria utenza inglese 00447841131571 (quella di gran lunga più usata delle due nella sua disponibilità) nell'ultima settimana precedente al delitto, i medesimi consulenti avevano osservato che "Se si esclude il giorno 29/10/2007 in cui non si rileva alcun tipo di traffico, come si può notare Meredith era attenta a limitare le telefonate nei giorni feriali in cui la tariffa è più elevata sostituendo le telefonate con messaggi brevi. Tali messaggi brevi

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

erano numerosi specialmente nelle giornate feriali e negli orari serali/notturni ma diminuiscono significativamente il 1º novembre 2007. Questo potrebbe essere un indizio che Meredith ha subito un drastico cambiamento delle sue abitudini ben prima della mezzanotte".

		Telefonate		SMS	
data		Uscenti	Entranti	Uscenti	Entranti
25/10/2007	Giovedì	2	2	28	21
26/10/2007	Venerdi	2	1	14	5
27/10/2007	Sabato	6	1	9	10
28/10/2007	Domenica	8	3	9	7
29/10/2007	Lunedì	0	0	0	0
30/10/2007	Martedl	3	2	27	17
31/10/2007	Mercoledì	1	1	17	15
01/11/2007	Giovedi	2	2	3	- 1
02/11/2007	Venerdl				

Va, a questo punto, precisato che la sentenza d'appello – recependo i rilievi difensivi (cfr. pagg. 59-61) – aveva ritenuto, in modo del tutto razionale e logico, che l'ora effettiva della morte dovesse collocarsi molto prima rispetto a quella indicata nella decisione di primo grado. Ossia, non più tardi delle 22:13, orario coincidente con l'ultima registrazione del traffico sul cellulare della vittima (connessione GPRS di 9 secondi).

D'altra parte, lo stesso Rudy Guede, nella *chat* con l'amico Benedetti aveva affermato di essere stato in via della Pergola tra le ore 21:00 e le 21:30, il che anticipava di molto l'orario della morte di Meredith.

Secondo la sentenza di appello, era – dunque – il telefono della vittima la chiave per interpretare esattamente gli eventi.

La Corte d'Assise d'Appello di Perugia aveva giustamente dedotto che, mentre la chiamata senza risposta effettuata verso casa (in Inghilterra) delle 20:56 era stata certamente eseguita da Meredith, i successivi tentativi verso il numero 901 (segreteria telefonica, alle 21:58), verso la banca Abbey (il primo indirizzo presente in rubrica, alle 22:00) e la connessione *internet* delle ore 22:13 erano altamente sospetti, dato che la ragazza uccisa non aveva alcuna apparente ragione di compierli.

Poteva, quindi, ipotizzarsi che il telefono fosse finito in mani estranee.

La Cassazione ha, invece, ritenuto che le deduzioni della Corte fossero scaturite da una serie di congetture, prive di affidabile base dimostrativa.

Ma le argomentazioni adoperate dalla Cassazione appaiono oltremodo erronee.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Anzitutto, ha arbitrariamente sminuito il significato della chat di Rudy in ordine all'orario, attribuendo al contempo un valore certo alle testimonianze dell'urlo, che apparivano prive di qualsiasi peso probatorio, dato che la Capezzali aveva dovuto ammettere quanto segue: "Io non ho guardato mai l'orologio, quindi non potevo mai sapere se" - "Io non me le ricordo, tutte queste, questi orari, queste cose, non me le ricordo più", pagg. 30 e 47 trascr. ud. 27 marzo 2009.

In secondo luogo, deve sottolinearsi come il tentativo di individuare un diverso orario (prossimo a quello indicato nel primo grado: 23/23:30) sulla base di una "media" empirica, operata in base ai dati tanatologici, che indicavano nel range dalle ore 18:50 alle ore 4:50 del 2 novembre l'ora del decesso, sia palesemente destituito di scientificità (cfr. pag. 63 sent. Cass.).

La determinazione dell'orario della morte – elemento decisivo al fine di stabilire esattamente la dinamica omicidiaria – continua, quindi, ad essere avvolta da assoluta incertezza.

Si sollecita, pertanto, la Corte a disporre una perizia sulle utenze cellulari in uso a Meredith Kercher, al fine di accertare se sia corretta la ricostruzione tecnica operata dai consulenti della difesa (Paoloni-Pellero), la quale induce a ritenere che la vittima fu aggredita alle ore 21 o subito dopo.

Sarà possibile procedere a questa verifica esaminando:

- le abitudini telefoniche di Meredith in base alla documentazione del traffico nei periodi precedenti al 1º novembre 2007;
- la consecutio temporum delle comunicazioni delle utenze in uso a Meredith Kercher, completa di ogni spiegazione utile a chiarire ciascuna comunicazione nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007;
- la copertura radioelettrica del comune di Perugia individuando le zone servite dalle celle di volta in volta impegnate dalle utenze oggetto delle indagini tra i giorni 1 e 2 novembre 2007, in relazione alle posizioni presunte o dichiarate delle utenze stesse.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

E) Accertamenti sul coltello da cucina in sequestro

La Corte d'Assise di Perugia, facendo leva sulle conclusioni della Polizia Scientifica, era giunta in primo grado all'erronea conclusione che il coltello da cucina (rep. 36) costituisse l'arma del delitto.

La difesa, però, fin dall'inizio aveva energicamente contestato i risultati cui era pervenuta la dott.ssa Stefanoni, invocando a più riprese la necessità di una perizia genetica anche in ordine a tale reperto.

Come noto, soltanto grazie alle verifiche condotte in secondo grado dai periti Vecchiotti-Conti, a seguito della riapertura dell'istruttoria, è stato possibile dimostrare l'assoluta inconsistenza della presunta prova di reità: su quel coltello da cucina, cioè, non vi è mai stata alcuna traccia di sangue della vittima.

Deve soggiungersi, comunque, come – prima ancora che su un piano scientifico – la credibilità di una simile prova fosse contraddetta sul piano logico-razionale.

Difatti, la ricostruzione accusatoria appariva, ictu oculi, inverosimile.

Attribuire ad Amanda Knox la detenzione dell'arma all'interno della capiente borsa (forse a fini di difesa personale, secondo i Giudici di prime cure) e, addirittura postulare il riposizionamento della medesima lama tra gli utensili della cucina in casa Sollecito, significava ipotizzare comportamenti non solo macabri, ma del tutto insensati (sarebbe stato ben più facile disfarsi dell'oggetto e poi ricomprarlo nuovo).

Quanto alle conclusioni dei periti nominati dal GIP in sede di incidente probatorio, sebbene questi ultimi avevano affermato – con tortuosa logica – la "non incompatibilità" del coltello in sequestro con alcune delle lesioni inferte a Meredith Kercher, avevano pure messo sull'avviso i Giudici circa il loro "travaglio" scientifico: "... il perché ad un certo punto da questo approdo che era simile a quello prospettato (incompatibilità n.d.r.) si è andati verso quell'espressione che è di non incompatibilità sta tutta nel fatto che c'è poi un'indicazione di carattere generale che dice di essere particolarmente accorti nell'esporre questi giudizi soprattutto quando si deve esporre un giudizio come consulenti del Giudice, per carità ecco, questo significa, non è che non ci sono dubbi, ci sono dei dubbi, li abbiamo anche messi, tant'è vero che quella indicazione l'abbiamo fatta anche noi, siamo arrivati a quel punto però non ci sentiamo di interpretare questa condizione come situazione di incompatibilità assoluta di quell'arma, ma

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

di non incompatibilità, nel senso che, cioè non c'è stato un giudizio di probabilità, se ci fosse stato detto propendete per l'una o per l'altra cosa avremmo scritto magari un'altra cosa, però c'è stato detto: è compatibile? E ci siamo sentiti di dire che non è incompatibile, non è un gioco di parole, però mi sembra che questo forse rappresenti anche un po' il travaglio che abbiamo avuto ..." (cfr. pag. 39 trascrizioni ud. G.I.P. Prof. Cingolani ud. 19/4/2008).

In sede dibattimentale, i medesimi periti nominati dal GIP avevano poi specificato il senso del loro giudizio di "non incompatibilità": "...questo giudizio di non incompatibilità si basa essenzialmente sul fatto che il coltello fosse monotagliente. Quindi questa è una... infatti una non incompatibilità, perché se fosse stato bitagliente avremmo detto "è incompatibile"...la generica non incompatibilità l'abbiamo dedotta, ripeto, soltanto, sulle caratteristiche diciamo morfologiche del coltello, legate al fatto che si trattasse di un'arma monotagliente. D: ma quindi professore qualsiasi coltello che avesse le stesse caratteristiche morfologiche, cioè che fosse monotagliente, avrebbe avuto la stessa dichiarazione di non incompatibilità? R: praticamente sì..." - (cfr. deposizioni rese all'ud. 19.09.09 dal Prof. Umani Ronchi pp. 59-60 trascrizioni) e ancora: "...l'elemento fondamentale è quello...che se ci fossimo trovati di fronte a una lesione da bitagliente...ci saremmo espressi nella assoluta incompatibilità...la lama di questo coltello è monotagliente e quindi ci si è espressi in quella situazione...", (cfr. deposizioni rese all'ud. 19.09.09 dal Prof. Cingolani, p. 91 trascrizioni).

Posto, quindi, che quel giudizio di "non incompatibilità" poggiava unicamente sulla generica qualità monotagliente di quel coltello⁶, ciò orientò i Giudici del primo grado a ritenere quel coltello da cucina come l'arma del delitto furono essenzialmente i fallaci risultati degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia Scientifica.

Va, comunque, ricordato che le analisi genetiche condotte dalla dott.ssa Stefanoni sulla pretesa arma del delitto hanno mostrato la loro evidente fallacia in secondo grado, allorquando è emerso che non sussistevano elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello).

Al riguardo, si richiamano le conclusioni dei periti Vecchiotti-Conti:

- 1. non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello);
- 2. dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

B (lama del coltello) era un campione Low Copy Number (LCN) e, in quanto tale, avrebbero dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla Comunità Scientifica Internazionale;

- 3. tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della Comunitì Scientifica Internazionale, relativa al trattamento di campioni Low Copy Number (LCN), non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Kercher Meredith Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati;
- 4. non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;
- 5. non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti.

Un risultato inequivocabile, totalmente liberatorio e che non lasciava adito a dubbi.

Sulla scorta di una valutazione di puro merito, la sentenza di annullamento è però giunta a diffidare di tali risultati, in quanto a suo dire, "i periti nominati rinvennero una terza traccia sulla lama del coltello sequestrato in casa Sollecito (reperto 36), oltre a quella attribuita senza contestazioni alla Knox ed a quella attribuita con forti contestazioni alla vittima, proprio in prossimità della traccia da cui era stato estratto il DNA attribuito a quest'ultima. Detta traccia non venne sottoposta ad indagini genetiche, per deliberazione assunta in solitudine da uno dei periti, la prof. Vecchiotti, senza una documentata preventiva autorizzazione in tal senso da parte della Corte...perchè ritenuta in quantità non sufficiente per offrire un risultato affidabile, trattandosi di un Low Copy Number. Tale scelta incontrò peraltro la successiva condivisione del Collegio, sul presupposto che il quantitativo troppo esiguo non avrebbe consentito due amplificazioni per rendere affidabile il risultato. Cosicché allorquando il Procuratore Generale e le parti civili richiesero di completare l'indagine, forte il primo del contributo del prof. Novelli, genista di fama indiscussa riconosciuta dalla stessa Corte sulla

⁶ In merito alle puntuali valutazioni dei consulenti della difesa circa le ragioni di incompatibilità del coltello sequestrato con le ferite inferte a Meredith Kercher si rinvia all'atto d'appello.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

disponibilità di strumentazioni in grado di operare con sicurezza anche su reperti in quantità inferiore a dieci psicogrammi, in settori di carattere diagnostico (anche su embrioni) in cui la pretesa di certezza non è certamente meno pressante rispetto a quella che anima l'ambito giudiziario, la Corte oppose un rifiuto, assumendo che i metodi a cui ebbe a riferirsi il prof. Novelli erano «in fase di sperimentazione», con ciò liberamente interpretando e travisando l'assunto del prevenuto, che anzi ebbe a ricordare l'uso di dette metodiche in ambiti diagnostici in cui si impone la certezza del risultato" (pag. 65 sent. Cass.).

A tale riguardo, la difesa ha già osservato, nei motivi nuovi depositati a luglio 2013, come la Cassazione sia caduta in un palese fraintendimento, in quanto la traccia in questione non fu affatto repertata sulla lama del coltello, in prossimità del punto in cui la dott.ssa Stefanoni aveva rilevato una traccia della Kercher, bensì nell'innesto tra la lama e il manico, che i periti si erano pure offerti di smontare (si erano opposti ad un simile procedura sia la Procura che le PP.CC.: cfr. pagg. 8-9 trascr. ud. 22 gennaio 2011).

Ed allora, tutto lascia ritenere che la traccia in questione non venne esaminata soltanto perché il materiale di DNA fu ritenuto talmente basso da non permettere risultanze obiettive, trattandosi di un *low copy number*.

E, d'altra parte, la stessa dott.ssa Stefanoni, allorquando fu deciso, in sede di operazioni peritali, di non procedere all'esame della traccia non avanzò alcuna obiezione, come risulta anche dalle risposte alle domande rivolte dal difensore del Sollecito (cfr. pagg. 48 – 49, trascr. ud. 6 settembre 2011).

Premesso quanto sopra, la difesa sul punto si rimette alla valutazione della Corte, non senza rilevare che l'effettuazione del supplemento di indagine sulla traccia "I" presuppone la certezza della affidabilità del metodo scientifico seguito. Come noto, infatti, il Giudice deve verificare la validità scientifica dei criteri e dei metodi di indagine utilizzati, specie allorché essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi ed al confronto critico tra gli esperti del settore, sì da non potersi considerare ancora acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Ciò, a differenza di quando, invece, la perizia si fonda su tecniche d'indagine ormai consolidate, in relazione alle quali il Giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette cognizioni e tecniche (in tal senso: Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, n. 40611, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854; Cass., Sez. V, 9 luglio 1993, n. 8416, Rv. 196264).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

PARTE SECONDA

GLI ERRORI DELLE PRECEDENTI FASI

A) Il procedimento a carico di Raffaele Sollecito fu erroneamente considerato un "caso chiuso" dopo appena pochi giorni dall'omicidio

Per comprendere quanti errori, dovuti ad una frettolosa e sommaria valutazione del materiale probatorio, siano presenti in questo procedimento, non può mancarsi di ricordare ciò che avvenne all'inizio delle indagini preliminari.

Il 6 novembre del 2007, dopo pochissimi giorni dal ritrovamento del cadavere, nel corso di una conferenza stampa, alla quale prendeva parte il Questore di Perugia, il caso fu considerato essenzialmente "chiuso" (cfr. articolo apparso su Il Sole 24 ore, "Omicidio Perugia, 3 fermi: caso chiuso", in http://www.ilsole24ore.com).

La vicenda in questione sin da subito aveva, infatti, polarizzato l'attenzione dei mezzi di stampa e delle televisioni nazionali ed internazionali, per cui il fatto di rendere edotto "il mondo" della svolta delle indagini si presentò alla stregua di un qualcosa di dovuto e necessitato.

Nel corso della stessa conferenza stampa, si sostenne – senza mezzi termini – che l'indagine fosse da ritenersi "«sostanzialmente chiusa» con i tre provvedimenti di fermo scattati nei confronti di un cittadino zairese, Patrick Diya Lumumba, di una studentessa americana coinquilina della vittima, Amanda Marie Knox, e di un ragazzo italiano, Raffaele Sollecito, anche lui studente, tutti accusati di concorso in omicidio volontario e in violenza sessuale. Il questore ha confermato che attualmente non ci sono indagati a piede libero" (cfr. articolo citato).

Ed invero, nella mattinata del 6 novembre 2007, dopo lunghi e pressanti interrogatori, erano stati fermati Amanda Knox e Raffaele Sollecito, nonché Patrick Lumumba (sempre dalla fonte giornalistica menzionata: "Quelli appena trascorsi «sono stati quattro giorni e quattro notti di

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

indagini ininterrotte che hanno visto gli uomini della Squadra Mobile di Perugia, dello Sco, dell'Ert e della polizia postale lavorare sinergicamente con uno spiegamento di forze e di mezzi». Così il questore di Perugia, Arturo De Felice, questa mattina nel corso della conferenza stampa, ha commentato il lavoro svolto dagli investigatori nel corso dell'indagine sull'omicidio della giovane studentessa Meredith Kercher, uccisa a Perugia nella notte tra giovedì e venerdì scorso").

A ben vedere, tutti i presunti elementi a carico di Raffaele Sollecito, in base ai quali il caso fu ritenuto sbrigativamente risolto, sarebbero stati completamente cancellati dai successivi esiti delle indagini.

B) I clamorosi errori sull'orma di scarpa attribuita a Raffaele Sollecito

Il primo e più rilevante elemento d'accusa, utilizzato per collocare Sollecito sulla scena del delitto, fu rappresentato dall'orma di scarpa insanguinata, trovata all'interno della stanza dell'omicidio, al di sotto del piumone con il quale era stata coperta la vittima.

B-1) L'IMPRONTA DI SCARPA SOTTO IL PIUMONE

Sul presupposto, apparentemente granitico (ma gravemente erroneo), della certa attribuibilità al Sollecito dell'orma in questione, il GIP nell'ordinanza del 9 novembre 2007 così motivava, tra l'altro, l'applicazione della misura custodiale: "è da notarsi che è proprio del 6 novembre il sequestro di un paio di scarpe da ginnastica marca Nike, misura 42 e mezzo e di un coltello a serramanico di colore nero con la lama della lunghezza di cm. 8,5 e larghezza di cm 2 di proprietà di Sollecito Raffaele, come risulta dal relativo verbale in atti, nonché il risultato di una prima verifica effettuata sul luogo del delitto in riferimento alle impronte di scarpe ivi rinvenute, verifica dalla quale emerge una chiara compatibilità tra dette impronte e quelle relative alle scarpe dello stesso Sollecito.

Infatti, in sede di rilievi della Polizia Scientifica, sotto il piumone che copriva il corpo di Meredith, venivano rinvenute tre impronte di scarpe, di cui una, quella contrassegnata nella relazione tecnica del 6.11.2007 con la lettera A, <u>l'unica che è stata possibile analizzare</u> in quanto le altre erano caratterizzate dall'assoluta indefinitezza dei caratteri, è risultata

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

compatibile per forma e dimensione con la suola delle scarpe sequestrate a Raffaele Sollecito, tanto che in relazione si legge «le scarpe sequestrate a Sollecito Raffaele possono aver prodotto l'impronta di scarpa (lett. A) rilevata in occasione del sopralluogo»" (pag. 9 ord. caut.).

Ed ancora, è istruttivo il successivo passaggio di pag. 11 della medesima ordinanza cautelare, ove si legge quanto segue: "La presenza di Sollecito nella stanza di Meredith risulta da un dato oggettivo che è rappresentato dalle impronte delle scarpe trovate proprio sotto il piumone con il quale era stato coperto il corpo della stessa; tale dato proviene sia dai primi rilievi di cui alla relazione tecnica del 6 novembre 2007, sia dai più approfonditi accertamenti di cui alla relazione del 7 novembre del Servizio Polizia Scientifica di Roma, nella quale si attesta la piena compatibilita' tra dette impronte e le scarpe di Sollecito. Questo dato oggettivo non può che rappresentare i gravi indizi di colpevolezza a carico del Sollecito Raffaele in ordine ai fatti di cui al presente processo, tanto più quando poi ancora tale dato si combina con il rinvenimento indosso di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8,5, definito dal CT medico del PM compatibile con la possibile arma del delitto".

Le trancianti affermazioni contenute nell'ordinanza del Gip (fidatosi delle iniziali risultanze investigative) verranno confermate e rincarate dalla Cassazione nella sentenza di rigetto del 1º aprile 2008 (16409/08), in cui si giungerà ad evidenziare come il quadro indiziario fosse sorretto proprio dall'impronta di scarpa ascrivibile al Sollecito!!

A pagina 4 delle motivazioni della decisione cautelare della Suprema Corte, si legge quanto segue: "non significativo è, poi, il fatto, di per sé costituente elemento neutro, che sulla scena del delitto non siano state repertate tracce organiche riferibili al Sollecito, cui viene, comunque, attribuita l'impronta di una scarpa «Nike» ritenuta compatibile, per dimensioni e configurazione della suola, con le calzature indossate dall'indagato all'atto del fermo. Pur avendo la stessa ordinanza impugnata escluso, allo stato, la certezza dell'identificazione, costituisce, tuttavia, dato certo che l'impronta in parola è stata impressa su materiale ematico rinvenuto nella stanza della Kercher da una scarpa del tipo e delle dimensioni di quelle possedute dal ricorrente, mentre è da escludere che essa potesse provenire da una scarpa del Guede, il quale indossa calzature n. 45 e, dunque, di dimensioni notevolmente maggiori".

Ebbene, nessuno di questi elementi troverà in seguito alcuna conferma, anzi andrà

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

incontro alla più secca smentita, allorquando gli stessi consulenti del PM (dott. Lorenzo Rinaldi e isp. Pietro Boemia), nell'elaborato depositato il 9 aprile 2008, giungeranno ad escludere qualsiasi collegamento tra l'impronta di scarpa fotografata nella stanza dell'omicidio (Rep. 5°) e quella prodotta dalle calzature Nike modello Air Force1, misura 9, sequestrate a Raffaele Sollecito.

Va soltanto precisato che – a fronte della categorica affermazione dell'allora indagato di non essere mai entrato all'interno della stanza di Meredith Kercher – questa difesa aveva, sin da subito, sollecitato (per due volte, ma inutilmente) un approfondimento peritale (incidente probatorio), volto a dissipare, nel contraddittorio tra le parti, ad opera di un soggetto "terzo" ed "imparziale", ogni dubbio sulla paternità dell'orma di scarpa.

La richiesta istruttoria venne ritenuta superflua, in base agli accertamenti della Polizia.

Soltanto nel giugno 2008, con il deposito di tutti gli atti di indagine, a seguito dell'avviso *ex* art. 415 *bis* c.p.p., si comprese quanto utile sarebbe stato l'accertamento invocato dai difensori del Sollecito.

Finalmente, le indagini avevano portato l'Accusa alle medesime conclusioni della difesa (incompatibilità tra le scarpe del Sollecito e l'orma rinvenuta sul luogo del delitto).

Di contro, quell'impronta insanguinata – come molte altre rinvenute sul luogo del delitto – presentavano forti analogie con scarpa Nike modello Outbreak2 misura 11 di Rudy Guede (la cui scatola vuota è stata sequestrata in data 19 novembre 2007, presso la sua abitazione).

In breve: quell'unica orma di scarpa rinvenuta nella stanza di Meredith, inizialmente attribuita a Sollecito, si scoprì che apparteneva proprio a Guede!

I risultati dei consulenti del P.M. furono confermati, dopo appena 1 mese dal deposito dell'elaborato, dallo stesso Guede in sede di dichiarazioni rese al PM in data 15 maggio 2008. Dopo aver più volte affermato, nel corso dei lunghi e dettagliati interrogatori precedenti, con assoluta certezza e pervicacia che il giorno del fatto indossava scarpe "Adidas", Guede ammise che l'impronta insanguinata rinvenuta in camera di Meredith era certamente sua, posto che quella sera indossava un paio di scarpe Nike di cui si era poi liberato una volta giunto in Germania, gettandole in un cassonetto.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

B-2) IL CONCORSO NEL REATO DEDOTTO DA TRACCE INESISTENTI

Ad ulteriore riprova della tendenza alla riemersione dei vecchi errori, la sentenza della Cassazione contro Rudi Guede del 16 dicembre 2010 (7195/11), nel giustificare la teoria del concorso è giunta ad affermare (dopo aver assurdamente sostenuto, a pag. 4, che l'arma del delitto fosse un coltello "a serramanico" sul quale sarebbe stato reperito il sangue di Meredith!) che furono ritrovate "tracce plantari sul pavimento della stanza dove fu rinvenuto il corpo di Meredith, non riconducibili al Guede, [che] hanno convinto i giudici di appello del concorso di più persone nella azione" (pag. 21 sent. cit.).

Nulla di più infondato.

Non esistono, infatti, sulla scena del delitto – ossia nella stanza dell'omicidio – tracce diverse da quelle di Guede, al quale appartengono anche le impronte insanguinate nel corridoio.

Ebbene, una citazione così erronea in una sentenza della Suprema Corte – anche se resa nell'ambito di un procedimento definito con rito abbreviato – dovrebbe far molto riflettere.

Gli unici dubbi potevano semmai concernere l'orma ritrovata sul tappetino <u>nel bagno</u> o le discusse tracce esaltate dal luminol (rinvenute nella stanza Romanelli, della Knox e nel corridoio), ma non nella stanza del delitto (cfr. pag. 45 sent. app. Guede).

Peraltro, anche questi ultimi elementi (demoliti dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia nella sentenza di assoluzione del 3 ottobre 2011), hanno mostrato la loro più completa fallacia.

In primo luogo, già la consulenza del Prof. Vinci aveva permesso di dimostrare che quell'orma di piede nudo sul tappetino del **bagno** non potesse essere di Raffaele, a causa di una particolarità morfologica del piede dell'imputato (l'inesistente appoggio della falange distale del primo dito), nonché per la diversa conformazione dell'alluce (cfr. pagg. 93-98 sent. assoluzione).

Quanto alle presunte tracce esaltate al luminol – impronte di piede nudo di Amanda (repertate in altre stanze o nel corridoio) – se ne doveva escludere qualsiasi rilevanza, atteso che la quantità di DNA era troppo bassa (*low copy number*). Inoltre, si era di fronte ad una probabile contaminazione, tenendo conto che il luminol reagisce a determinati detergenti.

Peraltro, il convincimento che tali impronte fossero state apposte con materiale ematico era smentito dalla insormontabile argomentazione secondo cui la diagnosi generica di sangue aveva dato esito negativo; dunque, quelle tracce potevano essere state lasciate in precedenza

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

dalle stesse ragazze che abitavano la casa (cfr. pagg. 101-102-103 sent. assoluzione). In conclusione, non è possibile in alcun modo affidarsi alle presunte certezze espresse nell'ambito del giudicato a carico di Guede, poiché smentite dagli esiti degli accertamenti esistenti agli atti.

B-3) La presunta ripulitura delle suole e la datazione dell'acquisto dei flaconi di varechina

Per completare il quadro degli errori su tale punto, è indispensabile aggiungere come, sempre con riferimento alla presunta orma di scarpa, in sede cautelare – a fronte dell'esito negativo dell'analisi genetica sulle suole del Sollecito – si arrivò persino a supporre una attività di ripulitura delle calzature, probabilmente mediante varechina, da parte dell'indagato (tale congettura venne fatta propria dal Tribunale del Riesame, il quale ipotizzò dei "frenetici lavaggi").

Le indagini successive dimostreranno che sulle suole non vi era affatto la presenza di quel detergente e che i due flaconi reperiti (notoriamente di comune uso nelle abitazioni), non furono acquistati dall'imputato in concomitanza dell'omicidio, bensì comperati ed utilizzati dalla precedente domestica del Sollecito (Chiriboga Ana Marina), che sino al settembre del 2007 aveva svolto i lavori domestici presso l'abitazione del giovane.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

C) <u>Sulla pretesa compatibilità tra l'arma del delitto ed il coltellino a serramanico</u> sequestrato al Sollecito in data 6 novembre 2007

Il medesimo Gip, dopo aver fatto leva sull'orma di scarpa, erroneamente attribuita al Sollecito, pose tale dato in relazione ad un'altra circostanza presuntivamente atta a corroborare il quadro di gravità indiziaria nell'ordinanza cautelare: "Questo dato oggettivo (l'orma di scarpa n.d.r.) non può che rappresentare i gravi indizi di colpevolezza a carico del Sollecito Raffaele in ordine ai fatti di cui al presente processo, tanto più quando ... tale dato si combina con il rinvenimento indosso allo stesso di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 8,5 definito dal CT medico del P.M. compatibile con la possibile arma del delitto".

Anche tale apprezzamento si rivelerà frutto dell'ennesima svista.

Infatti, i periti nominati dal Gip in sede di incidente probatorio (Proff. Umani Ronchi, Cingolani e Aprile) affermeranno – ribadendo poi la circostanza nel corso della loro deposizione dibattimentale – la assoluta incompatibilità delle ferite inferte sul corpo di Meredith con entrambi i coltellini a serrramanico sequestrati al Raffaele Sollecito, per una ragione insuperabile e dirimente: l'arma che ebbe a provocare le lesioni da punta e taglio al collo di Meredith Kercher era monotagliente, mentre i coltellini a serramanico del Sollecito erano entrambi bitaglienti.

Ma c'è di più.

A dimostrazione della estraneità del Sollecito e a riprova del fatto che la sua giovanile passione per i coltellini non potesse essere presa a preteso per cucirgli addosso una maschera da criminale, è sufficiente andare a richiamare gli esiti della Relazione Tecnica della Polizia Scientifica, a proposito dei Reperti nn. 33 e 35.

Si tratta di due coltelli a serramanico, uno di colore nero (marca CRKT) e un altro con manico nero riportante la scritta "Spaiderco d'elica", oggetti riferibili al Sollecito in seguito a sequestri della Squadra Mobile.

Come può leggersi alle pagine 71 e 76 della Relazione della Scientifica non fu mai trovata alcuna traccia genetica della vittima.

Ma con grandissimo stupore (e profonda preoccupazione per i numerosi errori dovuti a letture errate dei documenti), scorrendo la sentenza della Cassazione "Guede" del 16 dicembre 2010 (7195/11), emerge qualcosa di davvero surreale.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Quella sentenza, infatti, nell'elencare le tracce non ascrivibili al Guede, ma attribuibili al Sollecito e alla Knox aveva indicato un coltello a "serramanico" sul quale sarebbe stato rinvenuto il DNA della Kercher!

Si legga il seguente passo di pag. 4 della decisione citata: "in casa di Sollecito, veniva rinvenuto un coltello a serramanico con tracce, nel manico del DNA rapportabile alla Kercher e sulla lama tracce di materiale biologico ascrivibili alla Kercher...".

Errore poi ribadito a pagina 21 della motivazione.

Non servono ulteriori parole per stigmatizzare l'erroneità dell'assunto.

D) L'errore sul blog di Raffaele Sollecito

Altro elemento che, nel corso delle indagini preliminari, venne posto a carico di Raffaele Sollecito, fu quello relativo al contenuto di un articolo, scritto dal giovane e pubblicato nel suo blog, dal titolo "Tutto cambia".

Nell'ordinanza applicativa della misura cautelare del 9 novembre 2007, il Gip richiamava, infatti, alcune frasi riportate nel blog, attribuendo ad esse un valore euristico: "Sollecito Raffaele, annoiato dalle serate tutte uguali e desideroso di provare ancora emozioni forti, come si trova scritto sul suo blog sotto la data 13 ottobre 2007 ..." (pag. 15). In buona sostanza il Giudice, nel motivare la citata ordinanza, faceva riferimento proprio a questo desiderio di "emozioni forti" che il Sollecito avrebbe manifestato pochi giorni prima dell'omicidio.

Senza voler per il momento disquisire sul significato delle "emozioni forti", è di capitale importanza evidenziare come la conclusione del G.I.P. fosse basata su un dato fallace.

Ed infatti, Raffaele non scrisse affatto quel *blog* pochi giorni prima dell'omicidio, bensì addirittura un anno prima, ossia il 13 ottobre 2006, come successivamente emerso.

Non solo.

Vi era stato anche un travisamento del contenuto di quello scritto.

A tale riguardo, è utile ricordare il particolare momento storico in cui venne scritto il *blog* e il senso delle affermazioni in esso contenute.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Dal settembre 2005 al settembre 2006, Raffaele Sollecito fruì di una borsa di studio ("Erasmus"), che gli permise di frequentare un corso di studi afferente alla sua Facoltà in Germania, a Monaco di Baviera.

Quel periodo costituì per il giovane un'esperienza importante ed indimenticabile: era la prima volta che si recava all'estero, lontano dagli amati genitori. I nuovi compagni di Università, i nuovi amici, il diverso piano di studi, la nuova casa diedero a Raffaele Sollecito l'impressione di essere fuori dalla vita reale, e quella fu per lui "un'emozione forte" – ma certamente positiva – che si augurava, una volta tornato in Italia, di poter vivere ancora, magari con una nuova borsa di studio.

E) L'errore sull'orario delle chiamate al "112"

La mattina del 2 novembre 2007, secondo l'Accusa, Sollecito avrebbe sì avvisato i Carabinieri (al 112) in merito al furto e all'effrazione, ma solo in seguito all'arrivo in loco della Polizia Postale che, autonomamente, si era recata in via della Pergola a seguito del rinvenimento dei cellulari da parte della sig.ra Lana. In sostanza, Sollecito avrebbe effettuato la telefonata al "112" per dare l'allarme solo dopo l'arrivo in via della Pergola della Polizia Postale, perché colto "con le mani nel sacco".

Niente di più inesatto.

L'errore fu, tuttavia, recepito nell'ordinanza cautelare del 9 settembre 2007, ove si legge che "a differenza di quanto dai medesimi affermato agli agenti della Polizia Postale, non è vero che prima del sopraggiungere di questi ultimi avevano già chiamato il 112 per avere l'intervento dei Carabinieri, pensando di aver subito un furto; infatti, da opportuni accertamenti è emerso che il personale della Polizia postale era giunto sul posto alle ore 12:35, mentre le chiamate al 112 risultano essere state fatte alle ore 12:51 e alle ore 12:54 (vedi nota della Polizia postale del 6 novembre 2007); circostanza che fa pensare ad una condotta volutamente posta in essere dopo essere stati sorpresi fuori dall'abitazione dove era stato perpetrato l'omicidio e per giustificare la loro presenza su posto" (pag. 6 ord. caut.).

Questa difesa, nel corso del processo di primo grado, ha fornito prova certa ed incontrovertibile

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

circa il fatto che i due giovani non avevano affatto mentito, in quanto effettivamente la chiamata al "112" era stata effettuata prima dell'arrivo della Polizia Postale⁷.

La Corte di prime cure ha, infine, preso atto della fondatezza della ricostruzione difensiva, liquidando però l'argomento in modo succinto ("... Polizia Postale (che si ritiene, secondo quanto sostenuto dalle difese degli imputati, giunse dopo che Sollecito Raffaele telefono' al 112 e questo non foss'altro che per il fatto che di tali telefonate al 112 la Polizia Postale nulla dice, come non dice nulla di quelle che le avevano precedute, alle 12,40 e alle 12,50 e furono ogni volta telefonate di non breve durata che, quindi, non sarebbero potute sfuggire ai due poliziotti") pag. 80 – 81 sent.) e, soprattutto, senza far seguire le dovute conseguenze in ordine alla insussistenza della simulazione.

Perché mai, infatti, due giovani innamorati, che stavano vivendo una esperienza sentimentale così forte, avrebbero dovuto mai architettare un piano così mostruoso?

Anche sul piano razionale, la tesi dell'Accusa non reggeva affatto, specie tenendosi conto della giovane età e dell'indole di questi due ragazzi.

E per quale ragione, poi, i presunti assassini, dopo aver commesso il crimine e cercato di eliminare le proprie tracce, si sarebbero dovuti far trovare sul luogo del delitto allertando essi stessi, per primi, le Forze dell'Ordine?

F) L'erronea valutazione della personalità di Raffaele Sollecito

Nel corso delle indagini, per dare peso ad un movente piuttosto fantasioso, si è cercato di dipingere Raffaele Sollecito come un soggetto amorale alla ricerca di "emozioni forti", dedito all'uso di stupefacenti e alla visione di film pornografici, quindi particolarmente disinibito sessualmente; persino un violento, dato che aveva dei coltellini a serramanico.

Nel corso del processo, specie durante le indagini preliminari, anche i *media* hanno insufflato sospetti e malignità di ogni tipo sul conto di Raffaele: teoremi affrettati che hanno infine trovato secca smentita.

Nell'ottica accusatoria, tutto ciò avrebbe consentito di trovare un presunto collante tra le pretese consuetudini di vita di Raffaele e le circostanze in cui era avvenuto il delitto.

⁷ L'Isp. Battistelli, sentito all'udienza del 6/2/09, ha affermato di essere arrivato in via della Pergola alle ore

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

In realtà, l'istruttoria dibattimentale ha permesso di dissolvere le suggestioni dell'Accusa, facendo emergere il profilo di un ragazzo dall'indole semplice, un giovane garbato e riservato, come da tutti i testimoni pacificamente rilevato.

A detta di tutti, infatti, Raffaele era mite, tranquillo, timido ed educato.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti numerosi testimoni, i quali hanno unanimemente descritto simili caratteristiche umane⁸.

In ordine al rapporto con le ragazze, i vari testimoni hanno riferito di un approccio

12:36. Le telefonate che Raffaele Sollecito effettuò al 112 sono due: alle ore 12:51 e 12:54.

⁸ Si riportano le deposizioni rese da diversi testi sulla personalità pacifica di Raffaele e sulla sua serietà.

Quintavalle: ".. era un ragazzo serissimo, educatissimo, ... non dava confidenza" (pag. 69, trascr. ud. 21.03.09).

Tavarnese: "E' un ragazzo mite ... " (pag. 137 trascr. ud. 27.03.09).

Fazio: "Era una persona tranquillissima, normale" (pag. 149 trascr. ud. 27.03.09).

Galizia (Comandante della Stazione Carabinieri di Giovinazzo): "D: C'è stata una certa frequentazione tra la sua famiglia, di lei, con Raffaele Sollecito?" R: "A livello di famiglia no, so che i ragazzi si frequentavano" D: "Ragazzi significa i suoi figli?" R: "Si, certamente anche i miei figli" ... "Mia figlia aveva un rapporto di amicizia" (pgg. 165-166, trascr. ud. 27.03.09).

Lumumba: "A me Raffaele mi ha dato l'impressione che viene da una buona famiglia...intendo dire una buona educazione, mi dava l'impressione di una persona con la buona educazione...si perché entra, saluta, e poi non è agitato, fa un sorriso e poi è tranquillo, così, e poi si alza e se ne va... D: ...è una persona che si differenziava rispetto agli altri... avventori del pub? R: sì...poi ha preso una buona educazione." (pp. 172-173 trascr. ud. 03.04.09).

Giobbi: "Devo dire che Raffaele Sollecito è stato secondo me, ha avuto un comportamento assolutamente signorile" (pag. 191, trascr. ud. 29.05.09).

Boccali: "D: ci sono state mai lamentele per schiamazzi? R: mai... D: Quindi una persona educata e tranquilla R: sempre, sì" (pag. 47, trascr. ud. 23.06.09).

Chiriboga: "D:...Ah, un'ultima cosa in ordine a Raffaele. Come si comportava con lei Raffaele Sollecito? Era persona gentile? La pagava sempre regolarmente? Era una persona con lei cortese? R: Con me è stato molto gentile. D: La pagava sempre regolarmente? R: Sempre, sì. Se non aveva, andava a cambiarli e me li dava, molto gentile. D:Come la trattava? Bene, male? R: Benissimo. D: La rimproverava mai? R: No, scherza!" (pagg. 61-62, trascr. ud. 26.06.09).

De Martino: "D: ci può dire che ragazzo era, cioè se era un ragazzo violento, un ragazzo iroso, irascibile, litigioso, che tipo di ragazzo? R: Raffaele è un bravissimo ragazzo, non ho mai assistito a nessun atto d'ira o qualsiasi forma che si possa avvicinare a tale, molto disponibile, generoso, tranquillo... D: Timido? R: Timido anche..." (pag. 7, trascr. ud. 04.07.09).

Binetti:"... Quello che me lo fa ricordare con più piacere sicuramente è la sua pacatezza, il suo senso dell'amicizia. Insomma, i valori che comunque me lo fanno apprezzare. D: Quindi lei può escludere che ci siano mai stati atteggiamenti violenti... R: Assolutamente" (pag. 24-25 ud. 04.07.09).

De Candia: "D: ... Ci può descrivere un po' il comportamento di Raffaele... che carattere ha? Come si comporta? R: Ha un carattere tranquillissimo. Io non l'ho mai visto arrabbiarsi... alterarsi. È sempre stato un ragazzo molto pacifico, molto tranquillo, molto disponibile, sempre pronto, lui aveva la macchina, a dare un passaggio se serviva" (pag. 42, trasrc. ud. 04.07.09).

Cirillo: "un ragazzo sicuramente molto buono, gentile, un ragazzo che aveva sani.. ha sani principi, un ragazzo studioso che si alzava la mattina presto e ci spronava anche a studiare... ecco, lui diciamo era quello fuori dal coro, nel senso che lui riusciva a dire le stesse cose che una persona dice urlando tranquillamente, quindi una persona riservata, tranquilla, una persona normale, sicuramente normale." (pagg. 59-60 trascr. ud. 04.07.09).

Traverso: "D: è un ragazzo pacifico? R: Sicuramente..." il fatto che lo sia amico con Raffaele anche tenendo una

Traverso: "D: è un ragazzo pacifico? R: Sicuramente... il fatto che io sia amico con Raffaele anche tenendo una distanza di mille kilometri significa che c'è qualcosa che ci lega... siamo persone sensibili, almeno parlo per me e per lui" (pp. 76-77ud. 04.07.09).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 - Fax 075 5720810

assolutamente inesperto, delicato e romantico9.

Tutto ciò non faceva altro che contraddire il movente sessuale dell'omicidio. A quanto detto si deve aggiungere l'assoluta incompatibilità del movente con la situazione particolare che vivevano in quei giorni Sollecito e la Knox: i due avevano appena iniziato una storia sentimentale, in quel momento, particolarmente "appagante" e "totalizzante".

Nell'incessante ricerca di elementi di sospetto a carico di Sollecito è stato enfatizzato persino lo sporadico uso di hashish10 (che, a detta dei testi, gli procurava solo effetti soporiferi).

9 De Martino: "D: Senta... lei sa quale tipo di rapporto Raffaele aveva con le ragazze in genere, come si approcciava, se era disinvolto o piuttosto invece timido? R: Lui è sempre un romanticone...molto timido...io lo definirei abbastanza romantico, che pensa comunque a una storia d'amore, ci crede ecco..." (pag. 7, trascr. ud. 04.07.09).

Binetti: "D: Ci sa riferire qual è il rapporto di Raffaele con le ragazze? R:... è sempre stato un po' timido, un po' introverso, cioè non era... io spesso ho sentito in tv che lo descrivono come uno sciupafemmine. Invece, al contrario, era un ragazzo molto timido, molto introverso, che per fare il primo passo ci voleva un po', magari la ragazza doveva fargli capire un interesse specifico". (pag. 29 trascr. ud. 4.7.09).

De Candia: "D: Il rapporto di Raffaele con le ragazze? ne è a conoscenza? R: Sì, certo. È un rapporto molto tranquillo, l'ho visto sempre molto pacato con le ragazze, molto disponibile, se usciva con qualche ragazza non le ha mai fatto mancare niente. Molto tranquillo. D: Le raccontava qualcosa? R: Si... come si fa tra amici, dopo che si è uscito con una ragazza, come è passata la serata, ma... cioè, poteva andare a mangiare niente di più".

(pag. 43 trascr. ud. 4.7.09).

Cirillo: "... Lui mi ha detto che non aveva mai avuto rapporti sessuali..." (pag. 62, trascr. ud. 4.7.09). Traverso: "D: E il rapporto che... aveva con le ragazze...? R: Era abbastanza timido.. aveva delle difficoltà ad esternare i suoi sentimenti... D: Rispetto alle ragazze...era una persona che amava le avventure facili oppure... ci andava particolarmente cauto in generale con le ragazze? R: Con i piedi di piombo è un eufemismo... aveva una tonnellata in un piede ed una in un altro piede...andava molto cauto". (pp.77-78, trascr. ud. 4.7.09).

10 A tal proposito:

De Martino: "D:... Possiamo dire che Raffaele Sollecito era un abituale consumatore di hashisc? R: no, assolutamente...quando capitava che c'era si fumava, ma in maniera molto, molto.. cioè, in maniera sporadica. Non è che si andava a cercare" (pag. 19 trascr. ud. 4.7.09).

Traverso: "D: ... Vi è capitato di fare uso di sostanze stupefacenti... con quale frequenza? R: Una frequenza sporadica... D: ... facevate un uso un po' di gruppo di questa sostanza? R: sì sì stavamo insieme, un uso

collettivo diciamo". (pag. 79 trascr. ud. 4.7.09).

Tavarnese: "D: ... è a conoscenza del fatto che potesse fare uso di sostanze stupefacenti Raffaele? R: Abbiamo avuto dei sospetti sull'uso di cannabis però non abbiamo mai avuto riscontri. D: Sono stati fatti controlli? R: si... e non abbiamo mai avuto riscontro". (pp. 133-134 trascr. ud. 27.03.09).

Gli effetti della cannabis su Raffaele:

De Martino: "A volte ci si addormentava anche. Quindi erano effetti molti sedativi, ecco, tranquillizzanti. D: Scusi, se può concludere però la risposta, quindi a volte ci si addormentava anche? R: Altre volte si rimaneva in dormiveglia".(pag. 19 trac. ud. 4.7.09).

Binetti: "D: Che effetti aveva su di voi? R: Effetti tipo sonnifero, qualcosa che comunque ti assopisce. Infatti a volte... ci scherzavamo anche perché, quando è successo, si è addormentato praticamente. D: Cioè...aveva un effetto un po' diverso su di lui rispetto a voi? Vi addormentavate? R: ...era diverso nel senso che si

addormentava più facilmente." (pp. 32-33 trascr. ud. 4.7.09).

Traverso: "D: Lei ci può dire qual'era l'effetto che la sostanza faceva a Raffaele Sollecito? R: L'effetto... era un po' quello che faceva a tutti quanti quelli che ne fanno uso.... Diciamo un senso di rilassatezza, ecco. D: Quindi tranquillizzante, tipo un sedativo giusto? R: Sì D: Ma, quando usava questa sostanza stupefacente, lei ha mai notato se lo stesso fosse violento, litigioso...? R: Assolutamente, era ancora più pacifico di quanto è normalmente Raffaele" (pp. 75-76 trascr. ud. 4.7.09).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

A tal proposito, non può non richiamarsi l'attenzione sulla deposizione del consulente Prof. Taglialatela, il quale ha scientificamente affrontato la problematica degli effetti dei cannabinoidi sui comportamenti dell'assuntore concludendo che, "... le reazioni alle sostanze stupefacenti sono spesso condizionate da un comportamento soggettivo, ci sono degli aspetti della reazione psicotropa che sono chiaramente soggettive in quanto dipendono dal contesto, dall'attesa, dall'aspettativa che uno ha relativamente alla droga, da con chi la si consuma. Detto questo mi sembra che sia plausibile la possibilità che una persona si addormenti, soprattutto, ripeto, assumendo gli effetti sul sonno che abbiamo prima delineato, perché c'è un accorciamento dei tempi di addormentamento per cui che una persona magari dopo ha una fase iniziale di stimolazione spesso associata ad ilarità, rilassamento ci si diverte insieme, poi dopo si vada a finire in un sonno profondo. Insomma questo non è infrequente" (pag. 205, trasc. ud. 17.07.09).

Ben differente è di contro, l'effetto di altre sostanze stupefacenti: si pensi, ad esempio, alla cocaina (mai usata da Raffaele) che annulla qualsiasi freno inibitore e che determina, nell'assuntore, uno stato di eccitazione che potrebbe portare a violenza gratuita.

Ma, come detto, non v'è agli atti alcun elemento che dimostri l'uso da parte di Raffaele di una simile droga.

Ed ancora, nell'impossibilità di attingere elementi d'accusa dal suo limpido passato, si è tentato di contestare la personalità mite di Sollecito producendo una foto che avrebbe dovuto avvalorare presunte tendenze alla violenza.

Si tratta di una delle pagine più sorprendenti del processo: è stata, cioè, prodotta una foto goliardica, scattata dagli amici del collegio Onaosi¹¹, che ritraeva il ragazzo interamente coperto da carta con in mano una mannaia (immagine pubblicata sulle riviste e i quotidiani di tutto il mondo).

Teniamo a sottolineare questa circostanza per evidenziare la natura delle prove portate nel processo.

¹¹ Cirillo: "...La foto glie l'ho fatta io e così l'ho ridotto io, perché stavamo scherzando. Erano i primi tempi di collegio e noi scherzavamo. Una sera, non so, c'era la carta igienica, cominciammo ad arrotolare pian piano e poi l'abbiamo ricoperto. Poi avevamo questa mannaia di plastica, non mi ricordo di chi era, gliela mettemmo in mano e gli facemmo le foto..." (pp. 69-70, trascr. ud. 04.07.09); Tavarnese: "una foto goliardica, ho riconosciuto la camera del collegio...puramente goliardica...l'ho vista su internet e ho riconosciuto comunque il collegio, popi sul blog di Raffaele vidi alcune altre foto del collegio ma sempre molto goliardiche" (p. 138 trascr. ud. 27.03.09).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Sempre nel tentativo di enfatizzare dati irrilevanti, si è tentato di valorizzare una passione per i coltellini coltivata da Sollecito, allorquando, ancora ragazzino, aveva preso l'abitudine di intagliare gli alberi.

Anche volendo tralasciare l'assoluta inconsistenza di un simile elemento d'accusa, ricordiamo che si trattava, comunque, di un vezzo che nulla aveva a che vedere con presunti atti di violenza¹².

Si aggiunga che tutte le approfondite indagini genetiche sui coltellini sequestrati all'imputato hanno sempre dato esito negativo, posto che in nessuno dei due reperti è mai stato trovato DNA della vittima (cfr. Relazione genetica forense polizia scientifica, reperti nn. 33 e 35).

Peraltro, come anticipato, è stata esclusa dai periti nominati dal G.I.P., Prof. Umani Ronchi, Cingolani e Aprile, una qualsiasi compatibilità tra i due coltellini e le lesioni riscontrate sul corpo di Meredith Kercher.

Del tutto pretestuoso è, poi, il richiamo alla visione di film ad alto contenuto erotico; lo stesso è a dirsi a proposito della lettura di giornaletti violenti.

In realtà, nel corso dell'istruttoria, si è accertato che Sollecito avrebbe visto <u>un solo film</u> (cfr. dichiarazioni Tavarnese) nel periodo di frequenza del Collegio Onaosi: visione, peraltro, motivata da semplice curiosità giovanile¹³.

volte l'ho visto tagliare il panino o intagliare un albero..." (p. 47 trascr. ud. 04.07.09).

¹² De Martino: " ... la maggior parte della funzionale era semplicemente ornamentale perché, per quanto mi ricordo, l'ho visto tagliare una mela una volta e nient'altro... ce l'aveva sempre attaccato quindi secondo me anche lui stesso si dimenticava che ce l'aveva" (pp. 8-9 trasc ud.4.07.09);

Binetti: "...era veramente tipo una collana... era un oggetto che lui indossava, infatti aveva una clip che, inserendolo nella tasca fuoriusciva e questa clip era tipo cromata oppure argentata e quindi l'abbinava rispetto ai colori con cui si vestiva. D: Lei non sa per quale motivo ha iniziato questa abitudine? R: no, io sapevo che, quando era più piccolo, usava incidere gli alberi con il coltello..." (p. 27 trascr. ud. 04.07.09);
De Candia: "... onestamente gliel'ho visto aperto... in tanto tempo l'ho visto aperto due-tre volte e delle due-tre

^{13 &}quot;D: Ma c'erano anche altri film che lui vedeva? R: no, poi si è fermato soltanto a questo evento e quindi noi abbiamo dato carattere di causalità, estemporaneità, cioè l'abbiamo legato più che altro alla curiosità" p. 131; "D: Scusi tanto. Ho chiesto prima e lei mi ha detto che erano film al plurale. R: sì, ma era un film."; p. 140, "D: ... le è stato riferito da qualche altro educatore che passando ha trovato questa? R: ...no... perché si è trattato di un'unica copia che noi abbiamo trovato... e non abbiamo, ripeto, da una serie di controlli poi effettuato in assenza di Raffaele trovato alcunché..." (p. 142; trascr. ud. 27.03.09).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

G) <u>La mancata valorizzazione dell'assenza di pregressi rapporti di frequentazione tra</u> Sollecito e Guede

La difesa di Raffaele Sollecito ha già posto in evidenza, all'interno dell'atto di appello, la radicale insensatezza della ricostruzione operata nella condanna di primo grado.

Ebbene, in quella decisione si era finito per individuare il presunto movente omicidiario (di natura erotico-sessuale) facendosi leva su una iniziale "scelta di male" di Rudi Guede, al cui programma delittuoso avrebbero spontaneamente aderito i due fidanzatini: un ragionamento, si badi, che non trovava alcun fondamento probatorio e/o razionale nel materiale presente in atti. Si richiama, al riguardo, il passo di interesse difensivo: "... anche a ritenere, e pare l'ipotesi più probabile, che Rudi decise da solo di entrare nella stanza di Meredith, la reazione ed il rifiuto della ragazza dovettero essere sentiti da Amanda e Raffaele (la stanza di Amanda si trovava vicinissima a quella di Meredith) i quali, anzi, ne dovettero essere disturbati ed intervennero, per quanto la successione degli eventi ed il loro epilogo evidenziano, spallegiando Rudi che avevano fatto entrare in casa e diventarono anche loro insieme a Rudi, gli aggressori di Meredith, i suoi uccisori" (p. 392 sentenza).

Si legga ancora un ulteriore brano della decisione di primo grado: "Perché, poi, due giovani, fortemente interessati l'uno all'altra, con curiosità intellettuali e culturali, alla vigilia della laurea lui e piena di interessi lei, si determinarono a partecipare a tale azione finalizzata a forzare la volontà di Meredith con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità, fino a cagionarne la morte, rientra nell'esercizio continuo della possibilità di scelta e questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata" (p. 392 sentenza).

Ebbene, come può agevolmente notarsi, neppure il provvedimento di condanna riusciva a spiegare perché mai due giovani, da poco fidanzati (Raffaele era alle prime armi in fatto di relazioni amorose), avrebbero dovuto farsi trascinare in una simile, raccapricciante, esperienza criminale.

A maggior ragione, non si spiegava per quale ragione l'avrebbe dovuto fare Raffaele, che non aveva avuto in precedenza alcun rapporto di frequentazione con Rudi Guede!

La domanda, ancor oggi, è: perché mai Raffaele avrebbe dovuto aiutare uno sconosciuto nella realizzazione di uno stupro?

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Si noti che nessun testimone ha mai avvalorato l'esistenza di una pregressa conoscenza tra Guede e Sollecito.

Tra i due non vi erano mai stati contatti di alcun genere (tantomeno se ne è trovata traccia sui rispettivi cellulari o *computer*), il che è dimostrato dal fatto che i due frequentavano luoghi e persone diverse.

Un fatto, questo, che ovviamente induce a ritenere altamente improbabile l'ipotesi di un omicidio in concorso tra i due.

Eppure, un dato che oggi appare del tutto pacifico e scontato (l'assenza di frequentazioni tra Sollecito e Guede), è stato riconosciuto soltanto dopo un lungo dibattimento in cui non sono mancati testi inattendibili o mediatici.

Si pensi al teste Hekuran Kokomani.

La Pubblica Accusa, al fine di dimostrare che i Raffaele e Rudi si conoscessero, prese inizialmente in serissima considerazione la testimonianza di Kokomani (pomposamente definito dai mezzi di informazione, nella fase delle indagini, come il "supertestimone").

Il teste, presentatosi spontaneamente agli inquirenti dopo più di 2 mesi dai fatti, raccontò una storia palesemente incredibile, sostenendo di aver notato, la sera dell'omicidio o quella precedente, Raffaele Sollecito insieme ad Amanda Knox e Rudi Guede nei pressi della villetta di via della Pergola.

Inattendibilità che fu riconosciuta persino in primo grado: "Ancora più gravi sono risultate le incongruenze della dichiarazione del Kokomani. Basti pensare al sacco nero che poi si rivela essere due persone ed al lancio di olive e del telefonino col quale sarebbero anche state effettuate delle riprese video ad altri successivamente mostrate e, ancora, l'epoca nella quale avrebbe visto Amanda, epoca precedente il suo stesso arrivo in Italia e la menzione di uno zio di Amanda della cui esistenza nessuno ha saputo fornire conferma", pag. 387 sent.).

E lo stesso è a dirsi per un altro teste d'accusa, Fabio Gioffredi.

Teste ritenuto inattendibile dalla Corte, che ha finito per ritenere pienamente condivisibile quanto sul punto evidenziato dalla difesa: "l'attività al computer di Raffaele Sollecito rende poco plausibile l'incontro dello stesso nella fascia oraria indicata dal Gioffredi ed anche il cappotto rosso che Amanda avrebbe indossato nell'occasione, cappotto del quale non si è avuto alcun riscontro, non consente di ritenere attendibile la circostanza riferita dal Gioffredi e secondo la quale lo stesso avrebbe visto Rudy in compagnia di Raffaele, oltre che di Amanda

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

e di Meredith" (p. 387 sentenza di primo grado).

H) <u>La testimonianza di Antonio Curatolo e il bisogno di appurare, dal punto di vista</u> scientifico, l'effetto dell'abuso di eroina sulla capacità di ricordare gli accadimenti

La testimonianza del *clochard* Antonio Curatolo (ormai deceduto) ha rappresentato un momento molto singolare di questo processo, e non solo per la sua scelta di vita¹⁴ o per l'abuso di stupefacenti, quanto per la radicale inattendibilità del suo racconto e per le insolite risposte fornite ai Giudici.

Prima di richiamare alla memoria le risposte del teste, sembra opportuno ricordare che Curatolo, *clochard* per scelta, ma anche testimone non occasionale¹⁵, tossicodipendente da anni¹⁶ e con precedenti per droga¹⁷, frequentava Piazza Grimana ubicata appena sopra la villetta di via della Pergola.

E' difficile sintetizzare la deposizione, perché estremamente ondivaga e contraddittoria.

Si tenterà di darle un ordine razionale.

Secondo le prime dichiarazioni rese dal teste, la notte dell'omicidio o quella precedente (su ciò non aveva certezza), intorno alle ore 23:30, Raffaele Sollecito e Amanda Knox si sarebbero trovati nei pressi del campo di basket, limitrofo a Piazza Grimana (e alla villetta del delitto), intenti a parlare tra loro e a guardare verso via della Pergola.

Si noti che Curatolo, nelle sue iniziali dichiarazioni, non fu affatto certo del giorno preciso

¹⁴ V. la testimonianza resa in Corte d'Assise d'Appello in data 26 marzo 2011 Giudice: "Senta come è che è finito sulla strada? Come è che ha fatto la scelta di vivere per strada? R.: Perche'... io veramente sono un anarchico però ho letto la Bibbia e sono diventato un cristiano anarchico ... e allora ho scelto questo ... per fare la vita di Cristo ho scelto di fare questo tipo di vita" (pag. 20).

¹⁵ Già testimone chiave in relazione ad altri due omicidi avvenuti a Perugia. In particolare nel proc. n. 1873/2001 R.G.N.R. Proc. Perugia a carico di Abdrabo Jamil (omicidio Dridi Najla) e proc. n. 1997/99 R.G.N.R. Proc. Perugia a carico di Khamassi Rachid (omicidio Scota Tortoioli Lina).

¹⁶ Cfr. testimonianza resa da Curatolo in Corte d'Assise d'appello, in data 26/3/2011: "D. Ma faceva anche uso di droga o solo ...? R. No, no io ho fatto sempre uso di droga ... E nel 2007? R. sì. D. Che tipo di droga usava? R. Ho usato eroina".

¹⁷ Cfr. testimonianza Curatolo resa in data 26/3/11: "D: Lei ha precedenti penali? R: si D. per quali reati? R: Parecchi, parecchi insomma qualche precedente per droga, precedenti per motivi politici ..."

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

dell'avvistamento (il 31 ottobre o il 1° novembre); ciò di cui sosteneva di avere certezza era che i due giovani stazionarono in quel luogo, sino a che gli autobus non partirono dalla piazza per trasportare (come di consuetudine nei giorni di festa o prefestivi) i giovani verso le varie discoteche del circondario perugino.

Altra circostanza che il testimone ricordava nitidamente era che, quella sera, vi era molta confusione, c'erano giovani che scherzavano ed urlavano vestiti in maschera (implicita allusione alla note di *halloween*, quella tra il 31 e il 1° novembre, ossia un giorno prima del delitto, avvenuto tra il 1° e il 2 novembre 2007).

Sentito in dibattimento, il Curatolo specificò di aver visto i giovani stazionare presso il campo da basket sin dalle 21:30 – 22 e allontanarsi, sempre allorquando gli autobus partirono dalla Piazza Grimana, intorno alle 23:30.

Nonostante le incertezze e l'inconsistenza delle dichiarazioni, la sentenza di primo grado trasse il convincimento giudiziale che l'omicidio fosse stato commesso, non prima (come ipotizzato dal GUP), ma più tardi dell'avvistamento del Curatolo, ossia dopo le 23:00.

Tale ultimo dato temporale (importantissimo per collocare l'ora della morte di Meredith Kercher e per valutare l'alibi degli imputati) veniva, dunque, argomentato dai Giudici in base al ricordo del teste (quello secondo cui Amanda e Raffaele non si trovavano più in zona allorquando gli autobus delle discoteche partirono da Piazza Grimana).

Tuttavia, grazie alla rinnovazione dell'istruttoria in appello, è stato possibile scoprire che, la notte tra il 1° ed il 2 novembre 2007, nessun autobus aveva effettuato il servizio navetta per le discoteche, facendo così crollare un tassello fondamentale della ricostruzione accusatoria.

Grazie alle nuove testimonianze dei gestori delle discoteche, la deposizione del Curatolo venne categoricamente smentita¹⁸, non essendo le sue dichiarazioni più ancorate ad alcun dato oggettivo, dato che le notte dell'omicidio nessun autobus partì dalla piazza per portare i giovani alla volta delle discoteche.

Non certo dirimente poteva essere il ricordo degli uomini vestiti di bianco, essendo questa

^{18 &}quot;Sulla base di tali elementi è quindi da ritenere che il Curatolo lasciò la panchina di Piazza Grimana tra le 23 e le 23:30 (allorché poté vedere gli autobus che partono per le discoteche e che il Rosignoli ha appunto indicato in tale fascia oraria) e quando lasciò tale panchina i ragazzi non c'erano più. Pertanto verso le 23 (minuto prima minuto dopo) Amanda Knox e Raffaele Sollecito non erano più in piazza Grimana dove il Curatolo li aveva visti più volte a iniziare dalle 21:30 le 22 di quel 1 novembre" (sent. Corte D'Assise Perugia pag. 73).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

un'immagine che è stata trasmessa più volte dalle televisioni (trattavasi, dunque, di ricordo inconsciamente appreso attraverso immagini o fotografie in epoca successiva).

Evidenziati gli elementi che contribuiscono a rendere il racconto di Curatolo non databile con adeguata certezza, ve ne sono di ulteriori che meritano altrettanta attenzione.

Ed infatti, codesta difesa – pur evitando di arroccarsi su affermazioni prevenute e trancianti sulla personalità bizzarra di Antonio Curatolo – non può esimersi dal richiamare l'attenzione del Giudice di rinvio sulla necessità di tener conto di quanto detto dal teste in appello: "io veramente sono un anarchico però ho letto la Bibbia e sono diventato un cristiano anarchico"; quanto ai precedenti penali ha precisato di averne "parecchi, parecchi, insomma qualche precedente per droga, precedenti per motivi politici", tanto da essere (al momento della deposizione) detenuto in carcere per droga, di cui aveva fatto uso anche nel 2007 (eroina), salvo aggiungere: "tengo a precisare che l'eroina non è un allucinogeno".

La difesa ritiene che questa affermazione meriti un approfondimento scientifico, giustificato sul punto anche dalle parole della Cassazione, secondo la quale la motivazione della Corte d'Assise d'Appello sulla inattendibilità del Curatolo mancherebbe di completezza. Ciò in quanto sarebbero stati considerati "dati di personalità, peraltro asseriti senza alcun riscontro di natura scientifica che avesse a dimostrare il decadimento delle facoltà intellettive dell'uomo" (cfr. pagg. 50 e 51 sent. annullamento).

Il collegio di difesa non intende ovviamente criticare la condizione di *clochard* del Curatolo, né trarre da essa degli argomenti dirimenti.

Si ritiene, invece, utile e decisivo sul piano della valutazione della attendibilità del teste che la Corte si interroghi sui probabili effetti collegati all'abuso di eroina.

Tale indagine, come è noto, risulta particolarmente decisiva allorquando sia in dubbio l'idoneità mentale del teste a rendere testimonianza.

Un'indagine che in questo caso non è affatto fuori luogo, tanto è vero che l'art. 196, comma 2, c.p.p. stabilisce che, "qualora, al fine di valutare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il Giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge".

D'altro canto, l'art. 236 c.p.p. consente altresì di acquisire le sentenze e i certificati del casellario giudiziale al fine di valutare la credibilità di un testimone.

Inoltre, il divieto di perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

(indipendenti da cause patologiche) dell'imputato, posto dall'art. 220, comma secondo, c.p.p., non si estende anche al teste, la cui deposizione deve essere verificata pure sotto il profilo della capacità di testimoniare (in tal senso: Cass., Sez. III, 4 ottobre 2006, n. 37402, Rv. 235034).

Con questo si non vuole ovviamente demandare *tout court* ad un perito la verifica dell'attendibilità del testimone Curatolo (anche perché deceduto), ma segnalare l'assoluta utilità per il Giudice del rinvio di un apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche in materia, fermo restando che al Giudicante spetta pur sempre l'ultima parola attraverso il vaglio critico delle nozioni acquisite (cfr. Cass., Sez. III, 28 settembre 1995, n. 794, Rv. 204205).

Ebbene, a tale riguardo, non possono sfuggire le conseguenze – messe in dubbio dall'Accusa – derivanti dall'abuso di eroina.

Come evidenziato nella allegata relazione a firma dello Psicologo Fabrizio Mignacca e della criminologa Immacolata Antonietta Giuliani, Antonio Curatolo – persona che ha affermato di essere senza fissa dimora da svariati anni – si è professato dipendente da sostanze stupefacenti, in particolare da eroina, ripetutamente e per lungo periodo.

Pertanto, a seguito della dipendenza è del tutto verosimile che Curatolo abbia sviluppato una patologia mentale farmaco-indotta, con conseguenti comportamenti sociopatici e deleteri auto ed etero diretti, pregiudicanti la posizione di teste attendibile.

Gli effetti dell'abuso sono noti.

Essi possono essere a breve e a lungo termine.

A breve termine

- Annebbiamento delle funzioni cognitive
- Forte desiderio psicologico della sostanza

Nel lungo termine

- Tendenza cronica alla menzogna
- Perdita di memoria con attività compensativa immaginifica o mancata stratificazione del ricordo
 - Introversione
 - Depressione

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Ovviamente, tali effetti sono di intuitiva rilevanza, se è vero che l'attendibilità delle dichiarazioni di un soggetto è in relazione al grado di consapevolezza di cui egli ha facoltà. Tale fragilità del teste, ricollegabile alla necessità impellente e inglobante dell'assunzione ripetuta dello stupefacente, rende oltretutto il soggetto particolarmente debole e strumentalizzabile.

Ciò va posto in relazione anche alla perdita di memoria che viene colmata con contenuti elaborati ed immaginati o sottratti ad altri ricordi che perdono la temporalità. Il soggetto quindi tende a ricostruire la realtà a seconda della necessità e dell'opportunità, mischiando letteralmente contenuti soltanto immaginati a ricordi di diverso tipo.

I) <u>Ulteriori aspetti meritevoli di attenzione: 1) le telefonate scomparse; 2) il</u> danneggiamento dei computer

Nell'ambito di questo procedimento, accanto ad errori umani di valutazione delle prove, ve ne sono di ulteriori che non è possibile allo stato attribuire ad alcun soggetto, per cui – usando un eufemismo – potremmo dire che si tratta di errori di sistema o semplici *bugs*, per usare una terminologia invalsa nel mondo dell'informatica.

I-1) LE TELEFONATE SCOMPARSE

Il primo aspetto sul quale conviene concentrarsi concerne una apparente lacuna nell'ambito degli ascolti.

Nel corso del giudizio di primo grado, la Pubblica Accusa aveva chiesto la trascrizione di alcune telefonate intercettate, relative al cellulare di Raffaele Sollecito (nn. $^{\circ}$ 4 – 13 – 16 Rit. 1206/07) e di Amanda Knox (n. 29 RIT 1205/07).

Nessuna di esse risultò utile a dimostrare alcunché, allo stesso modo delle altre 39.940 telefonate intercettate sulle utenze di tutti i familiari stretti del Sollecito.

Ciò che interessa in questa sede stigmattizare è, però, un diverso aspetto.

Gli inquirenti, opportunamente, nell'immediatezza del delitto avevano provveduto a richiedere l'intercettazione telefonica delle utenze mobili di Raffaele Sollecito e Amanda Knox.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Così in data 2 novembre 2007, alle ore 21,15, il P.M. emetteva decreto di intercettazione relativamente all'utenza avente n° 3403574303 intestata ed in uso a Raffaele Sollecito.

Il GIP convalidava in data 3 novembre 2007 alle ore 13:00.

Le operazioni di intercettazione della summenzionata utenza iniziarono in data 3 novembre 2007, alle ore 13:48, presso la sala di ascolto della Procura della Repubblica di Perugia (come da verbale di inizio intercettazione) e terminarono il 19 novembre 2007, alle ore 13:48.

Da una verifica delle conversazioni intercettate (di cui al CD consegnato alla difesa – RIT 1206/07) ci si è avveduti che le stesse non sono complete.

Infatti, analizzando il tabulato telefonico già acquisito dalla Pubblica Accusa nel corso delle indagini preliminari, può notarsi che dal giorno 3 novembre, ore 13:48, al 6 novembre 2007 (giorno dell'arresto), l'utenza cellulare in uso al Sollecito effettuò una serie telefonate che non sono state rinvenute nel CD acquisito relativo alle conversazioni intercettate.

In particolare, dal tabulato telefonico risultano delle chiamate e alcuni SMS tra il Sollecito e la Knox a partire dalle ore 14:12 del 3 novembre (allorquando già l'utenza era stata posta sotto controllo), sino alle ore 17:42 del giorno 4, di cui non v'è traccia nel CD.

Mancherebbero all'appello ben 28 chiamate, presenti nel tabulato, effettuate o ricevute dal Sollecito dopo l'orario di inizio delle operazioni di intercettazione (ore 13:48 del 3 novembre): tra queste, ve ne sono numerose con la Knox e con il padre Francesco Sollecito.

E' stata, di contro, registrata una chiamata che il Sollecito effettuò dalla Questura per ordinare una pizza (del n. 3 del Rit. 1206/07) in data 4 novembre, ore 16:30, mentre non sono state registrate le successive 8 telefonate, alcune con la coimputata (telefonate delle ore 17:29, 17:34, 17:42). E' stata poi registrata la telefonata delle ore 10:56 del 5 novembre con la sorella Vanessa e, poi, ancora ve ne sono altre (3 telefonate) non registrate.

Orbene, non v'è dubbio che allorquando viene disposta una intercettazione telefonica, dal momento di inizio delle operazioni, tutte le telefonate debbono essere registrate e ciò anche per permettere all'accusato di esaminare interamente gli esiti, onde saggiarne la rilevanza processuale a favore.

Va da sé che le conversazioni, **tutte le conversazioni**, intercorse tra Raffaele Sollecito ed Amanda Knox, intercorse nell'immediatezza dei fatti, avrebbero potuto costituire un elemento importantissimo per chiarire la vicenda in quanto attestanti, genuinamente, gli stati d'animo, le valutazioni e i ragionamenti di coloro che erano ritenuti i maggiori indiziati.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Purtroppo, però, ciò non è stato possibile in quanto, davvero inspiegabilmente, quelle conversazioni (certamente intervenute come attestato dai tabulati) non apparvero mai nei relativi CD.

I-2) IL DANNEGGIAMENTO DEI COMPUTER

Immediatamente dopo il grave fatto delittuoso vennero sequestrati i *computer* dei protagonisti della vicenda. In particolare, l'Apple modello i.book appartenuto a Meredith Kercher, il Toshiba Satellite M55 di Amanda Knox, l'Asus L3000D ed il Mac Book Pro di proprietà di Raffaele Sollecito.

Non v'è dubbio che importanti dati, sia diretti che di contorno, si sarebbero potuti trarre dall'analisi di tali strumenti informatici.

Purtroppo, la maggior parte dei dati andarono perduti a fronte del fortuito danneggiamento di tre dei quattro apparati (l'unico esente da danni fu il Mac del Sollecito), in seguito al loro sequestro da parte della Polizia Postale.

Il GIP dispose un incidente probatorio al fine di accertare le cause del blocco intervenuto sui computer.

Venne nominato un perito informatico (il dott. Massimo Bernaschi) il quale concluse che effettivamente "...le schede elettroniche di tutti i tre i dischi risultano danneggiate in maniera tale da renderle totalmente inattive"; circa le cause di tale danneggiamento, l'esperto non riuscì a fornire risposte certe, ipotizzando uno shock elettrico, forse "determinato da un disallineamento dei pin del disco con quelli del connettore" oppure da "un'alimentazione diversa da quella richiesta dalla scheda". Chiosando: "Allo stato attuale non risulta nessuna indicazione di danneggiamento intenzionale".

Orbene, quel che è certo è che la perdita di quei dati ha comportato il venir meno di importanti informazioni per il processo.

Tanto più importanti in relazione alla posizione del Sollecito, posto che le valutazioni circa la presenza o meno di interazione umana sul suo *computer*, nell'arco temporale di interesse, si è potuta effettuare solo tenendo in considerazione i dati forniti dall'altro *computer* allo stesso sequestrato (Mac Book Pro – rimasto esente da danneggiamento). Con importanti ricadute in merito alla parzialità dell'analisi.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

L) <u>Le erronee conclusioni della Polizia Postale in merito all'analisi del PC di Raffaele</u> Sollecito

Rilevanti errori si possono evidenziare a proposito delle conclusioni della Polizia Postale, per quanto concerne l'analisi dell'unico *computer* di Raffaele non danneggiato (Mac Book Pro).

Tali errori sono, peraltro, alla base della richiesta di rinnovazione richiamata nei motivi nuovi dalla difesa (perizia informatica, finalizzata ad accertare ulteriori interazioni umane in orari prossimi a quello del delitto).

Ed invero, secondo gli inquirenti (circostanza recepita dai Giudici di primo grado) non vi sarebbe stata interazione su quel supporto informatico dalle 21:10 del 1 novembre 2007 alle 5:32 del 2 novembre 2007.

Tali conclusioni appaiono il frutto di evidenti malintesi, già evidenziati nei precedenti atti difensivi (cfr. appello e motivi nuovi presentati in secondo grado), che si richiama per pura comodità della Corte.

Per procedere all'indagine sul computer di Raffaele, la Polizia Postale si era, infatti, servita di un *software*, denominato "*Encase*", un prodotto commerciale utilizzato per l'analisi delle tracce informatiche, destinato all'uso professionale ed investigativo.

Nell'eseguire tale operazione venne compiuto dagli inquirenti il primo grave errore: si presero, infatti, in considerazione *unicamente* i dati ricompresi nell'intervallo tra le ore 18:00 del 1° novembre 2007 e le ore 8:00 del 2 novembre 2007, lasso di tempo peraltro ritenuto dagli organi investigativi *addirittura ampio* in relazione all'incertezza dell'ora della morte di Meredith.

In realtà, come meglio si illustrerà nel prosieguo, questa scelta si rivelerà inappropriata, essendosi circoscritto il campo di indagine, senza provvedere a verificare le attività eventualmente poste in essere successivamente, se è vero che su un computer l'operazione posteriormente compiuta va a cancellare la traccia della medesima operazione eseguita anteriormente. Detto ancor più semplicemente, avendo aprioristicamente escluso dall'approfondimento le informazioni non rientranti nell'intervallo sopra indicato, ci si è automaticamente privati della possibilità di rilevare e/o considerare eventuali cause di

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

alterazione o cancellazione delle informazioni medesime, intervenute in momenti successivi al periodo di interesse.

Orbene, sulla scorta delle (sole) risultanze recepite dalla Polizia Postale nell'(esiguo) intervallo oggetto d'investigazione, sarebbe emersa un'interazione umana con il *computer* unicamente in relazione a 2 *files*: <u>una prima volta</u> alle ore 21:10:32 del 1/11/2007; una seconda alle ore 05:32:09 del 2/11/2007. Tra questi 2 periodi, un apparente vuoto.

Sennonché, l'analisi del supporto informatico in sequestro non tenne conto del fatto che, nei sistemi operativi Mac OS X (in uso nel computer di Raffaele Sollecito), i dati temporali (data ed ora) che annotano le principali operazioni effettuate sui file sono 5:

- ACCESS, l'ultimo accesso in lettura o scrittura effettuato al file, ad esempio per copiarlo;
- MODIFY, l'ultima modifica in scrittura effettuata al contenuto del file;
- CHANGE, l'ultima modifica non in scrittura;
- CREATE, la data di creazione del file;
- ULTIMA APERTURA, cioè l'ora in cui il file é stato aperto con uno strumento, quale ad esempio un "lettore multimediale".

Si noti che il software *Encase* utilizzato dalla Polizia Postale, rispetto alle 5 date di riferimento degli eventi di ogni file, operava utilizzandone solo 3: "CREATE", "MODIFY" e "ACCESS" (escludendo quindi <u>in partenza</u> la rilevazione di files che presentavano modifiche nelle altre due date, ovvero "change" e "ultima apertura").

Tale "limitazione operativa" risultava di straordinaria rilevanza, determinando la conseguente carenza probatoria costituita dall'asserire con certezza l'assenza di interazione basandosi esclusivamente sulle date dei files.

Invero, come hanno dimostrato i dettagliati riscontri dei consulenti della difesa, le date "di ultima apertura" e di "ultimo accesso" vengono sovrascritte dal sistema ogni qualvolta avvenga una ulteriore interazione con un file.

Ciò implica che una successiva, anche brevissima/istantanea, interazione con un *file* (quale ad esempio un filmato) provoca l'automatica sovrascrittura, e dunque la cancellazione, delle informazioni precedenti, afferenti il medesimo *file*¹⁹.

¹⁹ Ad esempio, una breve eventuale apertura del film "Amelie" nei giorni successivi al 1 Novembre 2007, avrebbe provocato l'assenza di qualsiasi riscontro di interazione nelle ore dalle 18:00 alle 21:10:32, momento dell'ultimo accesso al *file* "Amelie".

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Da tutto ciò consegue che la mancata presenza di *files* modificati nell'orario successivo alle 21:10:32 non poteva e non può assolutamente essere ritenuta conclusiva di assenza di interazioni con il sistema.

Ebbene, ad onta dei rappresentati limiti dell'indagine, nella consulenza della Polizia Postale non venne mai evidenziata questa incapacità di provare con certezza l'assenza di interazioni nei periodi in cui la tastiera è stata attiva. Si rafforzava piuttosto, da parte degli Organi inquirenti, questa inspiegabile sicurezza asserendosi che "nelle ore successive non vi sono state operazioni effettuate dall'utilizzatore sino alle 05:32:08", fornendosi valore di certezza probatoria all'assenza di date di modifica nel periodo indicato. Ciò, pur al cospetto di una nutrita attività nei momenti e nei giorni successivi; attività che da sola avrebbe potuto ampiamente giustificare questa assenza, se solo si fosse preso come riferimento per l'analisi del computer un periodo più ampio di quello inizialmente prescelto.

Vi è poi un secondo errore.

La relazione dei consulenti della difesa ha evidenziato come, a fronte dell'esigenza di analizzare le interazioni avvenute, nell'arco temporale dalle 18.00 del 1º Novembre 2007 alle 8:00 del successivo 2 novembre, nel computer "Apple" di Raffaele Sollecito, si sarebbe innanzitutto dovuto acquisire ed esaminare un file presente nel supporto informatico in sequestro (e denominato "windowsserver.log"), il quale registra la cronistoria dei periodi in cui tastiera e mouse sono disattivati dal salvaschermo e successivamente riattivati da un'interazione dell'utente.

Il cosiddetto "salvaschermo" (o "screensaver") è un dispositivo del computer che – come dice la parola – viene attivato (rectius: la cui attivazione viene programmata in un dato tempo stabilito dall'utente) al fine di preservare la funzionalità del monitor dopo un certo intervallo di inattività del computer, cioè quando non si compia alcuna operazione sulla tastiera e sul mouse; verrà poi disattivato (quindi lo schermo ritornerà al suo aspetto precedente) anche solo muovendo il mouse o digitando sulla tastiera.

Già sulla base di questa elementare premessa, si comprende quanto sarebbe importante sapere se e per quanto tempo il "salvaschermo" del computer di Raffaele Sollecito si sia attivato (e di converso quando si sia disattivato) nell'intervallo preso a riferimento dagli inquirenti, cioè tra

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

le 18:00 del 1 Novembre 2007 e le 8:00 del 2 Novembre 2007, atteso che ciò consentirebbe automaticamente di determinare i periodi, o le "finestre" di sicura assenza di interazioni ed i periodi in cui la tastiera viene attivata da una interazione dell'utente.

I consulenti della difesa del Sollecito hanno operato tale accertamento, procedendo in primo luogo a verificare il tempo impostato dall'imputato per l'attivazione del salvaschermo: detta pianificazione è risultata essere di 240 secondi, cioè a dire che il salvaschermo avrebbe dovuto avviarsi decorsi 4 minuti di inattività.

Ciò premesso, si è desunto che nel periodo tra le 18:26 del 1° novembre 2007 e le 6:22 del 2 novembre, i periodi in cui si assiste ad assenza certa di interazione sono al massimo di 6 minuti, mentre tutti gli altri periodi sono di interazione/non interazione potenziale, intendendosi per "non interazione potenziale" una condotta attiva dell'utente sul *computer* in cui – pur non agendo magari sulla tastiera o sul mouse – ci si approccia all'apparato manovrando sulle periferiche ad esso collegate come, ad es., aprendo/chiudendo il cassetto per inserire CD/DVD, e/o ponendo in essere un comportamento comunque incompatibile con l'assenza dal luogo in cui si trova il computer medesimo. E, si badi bene, che dall'analisi del detto *file* non risulta minimamente che la funzione dello *screensaver* sia mai stata disattivata. Tale approfondimento è stato completamente ignorato dall'analisi della Polizia Postale la quale, attraverso il software "*Encase*", aveva preso in considerazione ed esaminato i soli *file* creati, acceduti, modificati o cancellati nel periodo prima indicato, tralasciando le informazioni provenienti dai *file* che registrano le attività delle applicazioni.

Impiegando una metafora, sarebbe come se qualcuno pretendesse di ricercare la presenza di persone in un appartamento limitandosi ad esaminare le impronte digitali, o altre eventuali tracce organiche, rinvenute sul solo mobilio, senza compiere verifiche anche sulle altre "parti fisse" quali porte, finestre, pavimenti, muri, infissi e quant'altro; e ritenesse di affermare con sicurezza matematica che nessun individuo possa aver mai messo piede in quel luogo per il fatto di non aver rinvenuto alcun indizio dall'esame del (solo) citato mobilio.

Passiamo ora al terzo errore.

Avendo la Polizia Postale circoscritto la ricerca di eventuale interazioni ai soli *file* individuati da "Encase", nel ristretto intervallo tra le 18:00 del 1° novembre e le 8:00 del 2 novembre,

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

non è stata reperita un'attività di "ultima apertura" sul *file* multimediale "Naruto episodio 101" (una serie TV giapponese del 2002), probante con assoluta certezza un'interazione umana iniziata giovedì 1° novembre 2007 alle ore 21:26.

Ebbene, tale *file* ha una durata di riproduzione di oltre 20 minuti ed è stato rinvenuto sui supporti da un'approfondita analisi operata dai consulenti della difesa successivamente all'emissione della sentenza di primo grado, estendendo la ricerca a tutto il periodo postumo al 2 novembre 2007, sino alla acquisizione del *computer*, servendosi per la prima volta di un sistema operativo della stessa versione rispetto a quella in uso all'imputato.

Molto semplicemente, i sistemi operativi dei *computers* sono in continuo aggiornamento; con riguardo a quello impiegato da Raffaele Sollecito, va precisato che sono state in seguito rilasciate altre 11 versioni, per un totale di 29 diverse "ricompilazioni" di una medesima versione.

Orbene, il sopra riportato esito dell'indagine del consulente della difesa sul film "Naruto episodio 101" è stato ottenuto (e reso possibile) soltanto analizzando l'hard disk con la stessa versione di sistema operativo presente nel MAC OS X dell'apparato del Sollecito. Tale evidenza non poteva risultare dalla consulenza della Polizia Postale: a) per aver limitato il periodo delle date dei files esaminati (unicamente) sino alle 8:00 del 2/11/2007, b) per aver impiegato solamente il software "Encase", non estendendo la verifica anche ad altri software, nonché c) per non aver utilizzato la esatta versione del computer dell'imputato, bensì una versione "analoga" (grave errore metodologico).

Peraltro, dalla medesima indagine del consulente è emersa la presenza di vari altri *files* video di "Naruto" (Episodi nn. 100, 102 e 103), riportanti date irrimediabilmente sovrascritte successivamente al sequestro.

Il quarto errore.

La sentenza di primo grado, fidandosi di quanto sostenuto dai consulenti dell'Accusa, aveva concluso che: "l'ultimo accesso – a prescindere dalla presenza fisica di un utilizzatore – era avvenuto alle ore 21:10.:2 del 1° novembre" (visione film "Amelie"). Cioè a dire che la visione potesse essersi conclusa anche senza un individuo presente, e – ancor più

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

esplicitamente – che non avremmo neppure la sicurezza che l'imputato fosse in casa propria alle 21:10:32 del 1° novembre 2007.

Sennonché, dall'analisi del lettore multimediale impiegato per la riproduzione dei filmati, si rilevava invece che al momento della visione del film, il file "Amelie" era collocato sul desktop del computer (ovvero la schermata che ognuno si trova normalmente di fronte quando lo accende il pc), mentre al momento della data "ultimo accesso" esso risultava in tutt'altra collocazione dell'hard disk.

Deve concludersi che lo spostamento sia intervenuto attraverso un'azione dell'utente, successiva alla visione del film. Situazione effettiva, pertanto, non coincidente minimamente con l'analisi di tale *file* compiuta dalla Polizia Postale.

Si consideri il quinto errore.

L'omessa analisi dei files del lettore multimediale, impiegato per la visione del film "Amelie", ha impedito alla Corte d'Assise di poter disporre di corrette informazioni anche in ordine alla visione del film "Stardust". Il Giudice a quo, infatti è stato indotto a ritenere erroneamente che: «In astratto si può ipotizzare che la visione del file Stardust (e di altri ancora) scaricati dalla Rete e in condivisione con il mondo Internet sia stata lanciata anche dopo le ore 22.00 del 1.11.07. Di fatto non si saprà mai se ciò sia effettivamente avvenuto, in quanto il sistema Encase fornisce l'informazione limitata all'ultimo accesso».

Al contrario, anche in questo caso, l'indagine del consulente della difesa ha consentito di rilevare come – successivamente al film "Amelie" – risultino visualizzati, non già 3, ma ben 5 files della serie "Stardust": e tali visualizzazioni sono riferibili con certezza ad azioni dell'utilizzatore del computer potenzialmente successive alla visione di "Amelie" (che era terminata alle 21:10 circa) e della serie TV "Naruto ep. 101" (iniziata alle 21:26 e durata circa 20 minuti).

Tale evidenza rappresenta, dunque, una novità dirompente.

Del resto, anche la sentenza di I grado riconosceva che – di sicuro – la Polizia Postale un errore l'avesse commesso non rilevando l'interazione umana con la rete *internet* del *computer* dell'imputato alle 00:58 del 2 novembre (circa 4 secondi), interazione – invece – riscontrata dai consulenti tecnici della difesa.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

E – a prescindere che a quell'ora poteva <u>teoricamente</u> essere già stato perpetrato il delitto – il dato di fatto essenziale è un altro: l'A.G. ha ritenuto inesistente una circostanza che deponeva a favore di Raffaele Sollecito.

Ma c'è di più.

L'accertamento della Polizia Postale aveva omesso pure di menzionare l'utilizzo dell'applicazione "Samba", un software con il quale, dal Mac Book di Raffaele Sollecito, si accedeva – tramite collegamento di rete a mezzo creazione di un disco/cartella virtuale sul medesimo Mac – all'altro computer in uso all'imputato (l'Acer), utilizzato come apparato di destinazione dei files scaricati (filmati/canzoni).

Ebbene, tale accertato utilizzo del software "Samba" (di cui sussiste sicura prova di aggiornamento) spiegherebbe con ragionevole convinzione anche la scomparsa senza traccia dei files della serie "Stardust" di cui sopra.

M) L'errore sul tasso alcolemico

In data 17 novembre 2007, fu depositata la relazione autoptica redatta dal dott. Lalli, intervenuto nell'imediatezza del ritrovamento del cadavere di Meredith Kercher (intorno alle ore 14:00 del 2 novembre 2007), ma chiamato ad eseguire i suoi rilievi solo alle ore 00:30 del 3 novembre 2007.

Il dott. Lalli, in sede autoptica, provvide anche ad effettuare analisi tossicologiche sul sangue prelevato alla vittima, che evidenziarono la presenza di alcool etilico nella concentrazione pari a 0,46 grammi/litro e l'assenza di altre sostanze ad azione stupefacente psicotropa e/o tossica.

Il GIP, disponendo l'incidente probatorio, chiese ai periti nominati (Proff. Umani Ronchi, Cingolani e Aprile) la verifica di tale dato sul sangue della vittima che si riteneva e si auspicava essere stato opportunamente congelato e conservato.

Dagli esiti della perizia disposta emerse, a tal proposito, un dato sorprendente quanto inspiegabile.

Contrariamente a quello che aveva rilevato il dott. Lalli nell'immediatezza dei fatti, nel sangue analizzato dai periti venne evidenziata la presenza di etanolo a concentrazione pari a 2,72 grammi/litro.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Per cui, mentre secondo l'analisi del dott. Lalli la povera vittima avrebbe assunto, prima di morire, non più di un bicchiere di birra o vino, dagli esiti disposti successivamente sarebbe invece emerso uno stato della vittima ben diverso, quasi da coma etilico.

La Corte di primo grado ha, però, ritenuto valide le analisi effettuate dal dott. Lalli nell'immediatezza riconoscendo, implicitamente, un errore nei risultati dei periti, verosimilmente dovuto a contaminazione del reperto²⁰.

Il presumibile errore è stato in questa sede ricordato al solo scopo di ribadire che, purtroppo, una contaminazione da laboratorio è sempre una evenienza possibile nelle indagini di carattere tecnico.

Ebbene, se la Corte di primo grado in questo caso aveva acclarato la detta eventualità (di una contaminazione casuale), pur non ritenendo necessaria la dimostrazione del momento esatto in cui la stessa sarebbe avvenuta (utilizzando dati di contorno come ad esempio la presenza di alcool in altri organi); di contro l'ha esclusa per il gancetto, ritenendo che la difesa non avrebbe dimostrato quanto, come e perché si sarebbe verificata la asserita contaminazione.

N) La mancata acquisizione agli atti di tutti i documenti sui quali si basava la Relazione tecnica della Polizia Scientifica.

Come previsto normativamente, i difensori hanno diritto di disporre di tutti gli atti e i documenti acquisiti nel corso delle indagini preliminari, alla conclusione di tale fase (art. 415 bis c.p.p.).

Tra questi sono certamente da ricomprendere i dati "grezzi" prodotti dai macchinari in sede di indagini genetiche, sulla base dei quali è stata redatta anche la Relazione della Polizia Scientifica nel presente caso.

Ciò, in quanto, grazie a tali dati, la difesa potrebbe sottoporre a puntuale vaglio i risultati ottenuti dagli inquirenti.

Sul punto si veda la deposizione del Prof. Cingolani dinnanzi alla Corte D'Assise in data 19/9/2009 (pagg. 107 – 113) che ha ipotizzato o uno scambio del campione o un suo inquinamento.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Il riferimento è ai cosiddetti "raw data", nel caso di specie quelli relativi alla corsa elettroforetica del singolo campione analizzato, così come generati dal sequenziatore automatico.

Orbene tale diritto è stato negato alla difesa, che ha potuto acquisire i dati necessari, in parte, solo all'esito del giudizio di primo grado e, in parte, solo in sede di effettuazione di perizia disposta, purtroppo in ritardo, in grado d'appello.

Come da sempre sostenuto da questa difesa, i "raw data", costituiscono il dato imprescindibile dal quale prende le mosse qualsiasi analisi di genetica forense.

Difatti, il campione di estratto da analizzare viene immesso in un *software* che, all'esito della cosiddetta corsa elettroforetica, produce quale risultato dell'analisi un file (log file) chiamato, per l'appunto, "raw data".

Mediante determinati programmi si convertono poi i dati ottenuti in profili genetici che, ovviamente, saranno quelli che verranno comparati con quelli di interesse.

Va da sé, quindi, che per valutare la bontà o meno di una qualsiasi analisi genetica non possa mai prescindersi dai dati originari (ripetesi: "raw data"), poi valutati ed analizzati dall'operatore.

Tentiamo un banale esempio: ipotizziamo che debba darsi incarico ad un diverso traduttore di verificare la fedeltà della traduzione da parte di un precedente interprete. Ebbene, tale verifica sarebbe impossibile senza avere a disposizione, oltre che la traduzione, anche il testo in lingua originale, ossia il dato grezzo di partenza.

Per quanto detto, quindi, i cosiddetti "raw data" erano per la difesa, e ovviamente per i suoi consulenti, importantissimi ed imprescindibili onde valutare il lavoro della Polizia Scientifica. Come detto, l'importanza dei detti dati è sempre stata stigmatizzata da questa difesa che, nel corso del tempo e nelle varie fasi, ha formulato varie richieste in merito.

Tutte inascoltate.

La ricostruzione che seguirà ha già formato oggetto di esame nei precedenti gradi di giudizio (cfr. atto di appello).

Si procederà, pertanto, soltanto per comodità espositiva a richiamare la cronologia degli eventi.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

A seguito della conclusione delle indagini preliminari, la difesa ha potuto prendere visione della *Relazione Tecnica di Indagini di Genetica Forense*, a firma della dott.ssa Patrizia Stefanoni, alla quale erano state allegate tabelle che riportavano solamente il numero degli alleli individuati, senza che in esse fosse specificato alcun altro tipo di informazione o dato scientifico (per chiarezza, si definisce allele ogni variante di sequenza di un gene; il genotipo di un individuo relativamente ad un gene è il corredo di alleli che egli si trova a possedere). In considerazione dell'estrema importanza di un simile tema di prova, su indicazione del prof. Pascali, allora consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, in data 24 giugno 2008 – pendente il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415 bis – venne formulata una prima richiesta al Pubblico Ministero di acquisizione dei "diagrammi elettroferogrammi", in base ai quali la Polizia Scientifica era giunta ai risultati contenuti nella Relazione Tecnica di Genetica Forense.

In particolare, con tale richiesta era stata specificata l'assoluta necessità (al fine della presentazione di memorie ed istanze difensive ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.) di avere a disposizione la predetta documentazione, affinché il consulente di parte potesse esaminarla dettagliatamente.

Tuttavia, contro ogni evidenza, il Pubblico Ministero rigettò la richiesta ritenendola inammissibile "...poiché le facoltà di cui all'art. 415 bis c.p.p. riguardano gli atti depositati e solo quelli".

Per fronteggiare un simile diniego, la difesa formulò in data 3 luglio 2008, un'ulteriore istanza nella quale si chiedeva di "acquisire presso i laboratori della polizia scientifica i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa di ottenere dalla polizia scientifica Cdrom contenente i dati grezzi RFU e picchi".

Si chiedeva, inoltre, nel caso in cui non fosse possibile ottenere copia di tali dati, che il prof. Pascali venisse autorizzato a recarsi presso il Servizio di Polizia Scientifica per una consultazione in loco dei dati e per farne direttamente copia informatica.

Anche tale richiesta venne inspiegabilmente rigettata in data 11 luglio 2008, con l'anodina affermazione secondo la quale "sui grafici della polizia scientifica vi sono già le barre col valore generico relativo ai picchi di fluorescenza".

Avv. Luca Maori
Via Marconi n.6
06121 Perugia
Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

All'udienza preliminare del 16 settembre 2008, la difesa reiterò la richiesta di acquisire i valori numerici RFU e i picchi relativi a tutti i reperti o, in alternativa, di disporre del Cdrom contenente i dati grezzi RFU e picchi.

Nell'istanza depositata in quell'udienza venne rappresentata l'incompletezza rilevata nei diagrammi allegati alla Relazione, ricordando le ripetute istanze presentate all'Ufficio del Pubblico Ministero per poter ottenere i dati mancanti.

A seguito di tale richiesta, il Gup non poté fare altro che rilevare la necessità "ai fini del decidere" di comprendere "...appieno...quale procedura sia stata adottata per le analisi in questione, e se esistano elaborazioni ulteriori che costituiscano il necessario supporto delle conclusioni raggiunte".

Di conseguenza, dispose l'escussione in contraddittorio della dott.ssa Stefanoni invitandola "...a corredare la propria deposizione con supporti informatici che contengano i dati richiesti dalla difesa".

Il Giudice stesso in quella sede si rese conto dell'estrema importanza dei dati da acquisire considerando che le indagini biologiche avrebbero conferito "gli elementi di maggiore rilievo all'impianto accusatorio".

In data 25 settembre 2008, in osservanza del provvedimento del Gup, fu depositato dall'Ass. Zugarini, per conto della dott.ssa Stefanoni, il CD-Rom contenente i dati richiesti.

All'udienza del 27 settembre 2008, venne, poi, rappresentata da questa difesa, al Gup la necessità di ottenere ulteriore documentazione in ragione dell'incompletezza dei dati forniti; per tale motivo, fu chiesto al Giudice di acquisire il file di servizio (log file).

Tuttavia il Giudice, dopo aver chiesto un parere alla dott.ssa Stefanoni, rigettò l'istanza anche sulla base di una acritica adesione alle sue osservazioni, arrivando a sostenere che: "...non sarebbero necessarie le informazioni contenute nei files di log (dati che nell'esperienza forense non vengono mai evidenziati, risultando da parametri standards approvati in ambito internazionale e che si devono presupporre in uso in tutti i laboratori che si occupino di genetica forense)".

Un simile *modus procedendi* non poteva ovviamente essere condiviso. Non può, infatti, chiedersi un'opinione proprio alla persona (la dott.ssa Stefanoni) che aveva prodotto quel risultato.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Mai può pretendersi un'autovalutazione del rigore scientifico da parte dello stesso tecnico che ha attestato quel risultato che si vuole verificare.

Era, già da allora, evidente la necessità di affidarsi a dei periti che avrebbero, con le loro conoscenze, potuto adeguatamente valutare se le contestazioni formulate dalla difesa fossero o meno rilevanti per attestare la validità dei risultati ottenuti.

E' importante considerare che i *files di log (o RAW DATA o dati grezzi)* sono dati scientifici assai rilevanti, per non dire indispensabili, soprattutto nelle ipotesi (come quella del caso che ci occupa) in cui l'altezza dei picchi deve essere valutata insieme ad altri parametri (come per esempio l'area), altrettanto rilevanti per stabilire la plausibilità o, al contrario, l'inverosimiglianza dell'attribuzione del DNA ad un soggetto.

Tanto ciò è vero che, durante l'audizione nell'udienza preliminare, la dott.ssa Stefanoni – a domanda del consulente del Pubblico Ministero che le chiedeva se fosse importante il dato "area dei picchi" – ebbe a precisare: "normalmente no". Tuttavia, quel che più sorprende è che proprio la dott.ssa Stefanoni ammise candidamente di non avere altre esperienze in merito (pag. 68 delle trascrizioni dell'udienza preliminare del 4 ottobre 2009).

L'opinione della dott.ssa Stefanoni, in effetti, emerse in tutta la sua fragilità nel momento in cui il consulente della difesa Sollecito le fece notare una raccomandazione della Società internazionale di genetica forense, in cui si afferma che il metodo più utilizzato per interpretare tracce miste di DNA "prende in considerazione l'area e l'altezza dei picchi" (pag. 99 delle stesse trascrizioni).

Il Gup, a quel punto, invitò la dott.ssa Stefanoni a far pervenire entro l'8 ottobre "i dati relativi al calcolo delle aree di picco inerenti il reperto 165/B indicate dal prof. Pascali nella terza colonna, intestata a suo nome, di cui all'allegato alla relazione depositata, nonché i diagrammi concernenti la seconda corsa elettroferografica relativa al campione 36B".

Conseguentemente in data 8 ottobre 2008 la dott.ssa Stefanoni depositò un "CD-Rom contenente i dati relativi alla corsa elettroforetica dell'amplificato del campione di DNA denominato 165/B (reperto pezzetto di stoffa con gancetti)", nonché il "CD-Rom contenente: dati di Sample Info relativi alle due corse elettroforetiche dell'amplificato del campione di DNA denominato 36/B (reperto coltello) elettroferogramma della seconda corsa elettroforetica"

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

In data 18 luglio 2009, in sede di controesame del consulente tecnico della difesa di Raffaele Sollecito, Prof. Adriano Tagliabracci, si assistette ad un sorprendente colpo di scena, in quanto l'Accusa aveva formulato domande che presupponevano il possesso di ulteriori dati di laboratorio mai messi a disposizione delle parti. Si trattava, in particolare, di dati relativi alla quantità di estratto utilizzata per l'analisi genetica del materiale biologico rinvenuto sul gancetto del reggiseno della vittima.

Di fronte alla reazione della difesa, l'ufficio del Pubblico Ministero ammise che esistevano atti compiuti dalla Polizia Scientifica mai depositati al momento della conclusione delle indagini, né trasmessi al Gup con la richiesta di rinvio a giudizio.

Di talché, su richiesta della difesa, la Corte di primo grado dispose, in data 18 luglio 2009, l'acquisizione dell'ulteriore documentazione in possesso della Scientifica, in particolare dei SAL e delle quantizzazioni che venivano depositati in data 30 luglio 2009.

Dalle quantizzazioni si scoprirà che il materiale sul coltello era "too low" (troppo basso) e che si era in ambito di Low Copy Number (con tutte le conseguenze in tema di raccomandazioni della Comunità Scientifica).

Ma non è finita qui.

In data 7 aprile 2011, il collegio peritale nominato dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia con ordinanza del 18 dicembre 2010 chiese di essere autorizzato ad acquisire dal fascicolo varia documentazione tra cui i CD degli elettroferogrammi e i CD RAW DATA (i medesimi dati che questa difesa, sin da principio, aveva richiesto di analizzare sul presupposto della loro rilevanza).

Il medesimo collegio chiese che, qualora detta documentazione – necessaria e rilevante "al fine di rispondere nel modo più esaustivo ai quesiti proposti" – non fosse risultata già agli atti del fascicolo dibattimentale, potesse essere direttamente acquisita presso i Laboratori della Polizia Scientifica.

In data 11 aprile 2011, il Presidente della Corte d'Assise d'Appello autorizzò quanto sollecitato.

Conseguentemente, in data 14 aprile 2011, la cancelleria della Corte chiese alla Procura della Repubblica, con cortese celerità, tra l'altro, copia del CD degli elettroferogammi depositati dalla dott.ssa Stefanoni in data 8/4/2008 in sede di udienza preliminare ed i dati Sample Info relativi alle corse elettroforetiche.

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Contestualmente, la medesima cancelleria invitò la Polizia Scientifica a depositare il CD RAW DATA (dati relativi alla corsa elettroforetica generata dal sequenziatore automatico), così come autorizzato dal Presidente della Corte.

In data 20 aprile 2011, la dott.ssa Patrizia Stefanoni, in risposta alla richiesta avanzata dalla cancelleria, inviò una missiva al sig. Presidente nella quale, in buona sostanza, si evidenziava che:

- a) in relazione al CD contenente gli elettroferogrammi (collezione di profili di DNA), copia dello stesso " è stata già depositata agli atti in data 25/9/08 giusta disposizione del GUP dott. Paolo Micheli e che tutti gli elettroferogrammi inerenti i profili genetici estrapolati dalle analisi tecniche sono stati raccolti in un volume allegato separato dal corpo della relazione";
- b) in relazione al CD RAW DATA, "... le informazioni sottoforma di file presenti nel sequenziatore non sono mai parte integrante della relazione tecnica, in quanto l'oggetto di valutazione da parte del genetista forense, e cioè il profilo del DNA, è già riportato nell'elettroferogramma stampato, allegato in relazione tecnica in cui sono riportati tutti i dati utili ad una valutazione del profilo genetico", che, inoltre, "... i file contenuti nel sequenziatore ... non consentono alcun intervento umano per modificare e/o aggiungere dati e pertanto la loro visione non contribuisce a fornire elementi ulteriori alla valutazione del dato genetico" e, comunque "la richiesta avanzata dal collegio peritale ... è incompleta in quanto non viene specificato il nome del "sample file" richiesto".

A quel punto, il Presidente della Corte sollecitò in una nota la dott.ssa Stefanoni a conferire direttamente con i periti, al fine di chiarire tutte le perplessità dalla stessa evidenziate e, comunque, a consegnare ai medesimi "... quanto essi riterranno utile acquisire ai fini del completamento dell'indagine". All'esito del carteggio, la Polizia Scientifica procedette, infine, al deposito di alcuni documenti, ma non dei "Raw Data" che i periti avevano richiesto (si veda sul punto l'allegata consulenza Tagliabracci-Onofri).

Quanto riferito è documentato dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale²¹.

²¹ "AVV. DALLA VEDOVA - 1 dati grezzi, più volte il nostro consulente ci aveva sollecitato di chiedere l'acquisizione e abbiamo fatta ci può dire che cosa sono in intesi i dati grezzi e se questi dati sono oggi disponibili nel fascicolo? - DOTT.SSA STEFANONI - Allora, i dati grezzi non sono disponibili nel fascicolo, perché non sono mai stati, diciamo, consegnati" (pag. 43 ud. 6 settembre 2011).

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

* * *

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento delle <u>richieste di riapertura dell'istruttoria</u> dibattimentale, così come formulate nell'atto d'appello e nei <u>motivi nuovi</u>.

Oltre a ciò, si sollecita l'attivazione dei poteri officiosi della Corte (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2011, n. 15042, Rv. 250166; Cass., Sez. VI, 2 novembre 2004, n. 683, Rv. 230654; Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2001, n. 15158, Rv. 218951), ai seguenti fini e nei seguenti limiti.

- A) Locus commissi della disporre una perizia volta a stabilire, nelle condizioni di tempo e di luogo del delitto, tenuto conto delle dimensioni della stanza, la effettiva possibilità di eseguire, da parte dei supposti correi, una pulizia mirata alla rimozione di tutte le tracce ad essi riconducibili. Si chiede, inoltre, che l'accertamento sia esteso fino a verificare con quali modalità si sarebbe potuto procedere alla pulizia selettiva, al fine di non cancellare le tracce di Rudi Guede.
- B) GANCETTO DI REGGISENO: voglia la Corte, al fine di dirimere qualsiasi dubbio su tale reperto, disporre
 - B-1) un <u>confronto</u> tra consulenti e periti (tra la dott.ssa Stefanoni, i consulenti dell'Accusa, delle Parti Civili e delle Difese, nonché i periti Vecchiotti e Conti) per chiarire taluni aspetti oggetto della perizia sul gancetto di reggiseno (modalità di repertazione, contaminazione e interpretazione dei dati);

o. in alternativa,

- B-2) un <u>nuovo accertamento peritale</u> sul gancetto di reggiseno (rep. 165 B), dando incarico agli esperti di:
 - accertare se possa essere considerato "genuino" il reperto 165B, tenuto conto delle modalità del suo ritrovamento al di sotto un tappetino, 46 giorni dopo il delitto, in un luogo diverso da quello nel quello in cui fu originariamente fotografato, in un ambiente in cui si erano susseguite perquisizioni senza le dovute cautele;
 - procedere ad una rilettura degli elettroferogrammi, al fine di fornire una interpretazione certa dei risultati dell'indagine genetica;

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

- stabilire che tipo di sostanza sia presente sul gancetto, al fine di appurarne l'effettiva natura (es. cellule di sfaldamento o altro);
- appurare la databilità del DNA su di esso rinvenuto;
- risalire alle cause dei fenomeni di contaminazione, previa completa
 acquisizione, presso i laboratori della Polizia Scientifica, dei raw data (i
 "dati grezzi" dei campioni utilizzati, così come prodotti dallo strumento
 utilizzato), nonché di tutti i controlli negativi.
- C) FRAMMENTI DI SASSO: ammettere una perizia genetica avente ad oggetto l'individuazione di materiale biologico umano reperibile sulla superficie della pietra e sugli altri frammenti di essa rinvenuti nella stanza della Romanelli, al fine di determinarne la natura e il profilo genetico;
- D) <u>CELLULARI DI MEREDITH KERCHER</u>: disporre una perizia sulle comunicazioni di Meredith Kercher, a mezzo di telefono cellulare, al fine di accertare se sia corretta la ricostruzione operata dai consulenti della difesa (Paoloni-Pellero), in base alla quale si può dedurre che la vittima fu aggredita alle 21 o subito dopo. Sarà possibile questa verifica esaminando:
 - le abitudini telefoniche di Meredith, in base alla documentazione del traffico nei periodi precedenti al 1° novembre 2007;
 - la consecutio temporum delle comunicazioni delle utenze in uso a Meredith Kercher, completa di ogni spiegazione utile a chiarire ciascuna comunicazione nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007;
 - la copertura radioelettrica del comune di Perugia, individuando le zone servite dalle celle di volta in volta impegnate dalle utenze oggetto delle indagini tra i giorni 1 e 2 novembre 2007, in relazione alle posizioni presunte o dichiarate delle utenze stesse.
- E) COLTELLO DA CUCINA (REP. 36): con riferimento all'eventuale effettuazione di un supplemento di perizia genetica sull'ulteriore traccia presente sul coltello (non esaminata in appello), la difesa si rimette alla valutazione della Corte, purché,

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

trattandosi di *Low Copy Number* vi sia assoluta certezza circa la sicura affidabilità del metodo scientifico seguito, tenuto conto delle raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense-ISFG in tema di interpretazione e limiti all'uso forense dei L.C.N. (cfr. Cass., Sez. II, 11 luglio 2012, n. 40611, Rv. 254344; Cass., Sez. II, 17 ottobre 2003, n. 834, Rv. 227854; Cass., Sez. V, 9 luglio 1993, n. 8416, Rv. 196264).

Infine, sentite le parti, si chiede di disporre l'acquisizione delle seguenti note e pareri.

- F) EFFETTI DELL'EROINA SULLA CAPACITÀ DI RICORDARE: parere a firma dello Psicologo e Psicoterapeuta Fabrizio Mignacca e della criminologa Immacolata Antonietta Giuliani, avente ad oggetto le "Conseguenze di assunzione di stupefacenti (Eroina) secondo il manuale dei Disturbi Mentali", ai fini della valutazione di attendibilità del testimone Antonio Curatolo;
- G) REPERTI NN. 165B E 169: nota tecnica del dott. Valerio Onofri, avente ad oggetto il profilo del cromosoma Y del reperto 165B (gancetto del reggiseno di Meredith Kercher) ed il Reperto U, poi Reperto 169 (sasso rinvenuto nella stanza di Filomena Romanelli).
- H) <u>CONTAMINAZIONE</u>: Considerazioni in ordine alle contaminazioni avvenute nelle indagini genetiche relative alla morte di Meredith Kercher, a firma del prof. Adriano Tagliabracci e del dott. Valerio Onofri.

Con osservanza,

Roma, 30 settembre 2013

Giulia Bongiorno

Avv. Luca Maori

Avv. Luca Maori Via Marconi n.6 06121 Perugia Tel 075 5731533 – Fax 075 5720810

Allegati

- 1) Considerazioni in ordine alle contaminazioni avvenute nelle indagini genetiche relative alla morte di Meredith Kercher, a firma del prof. Adriano Tagliabracci e del dott. Valerio Onofri.
- 2) Consulenza sulle comunicazioni telefoniche Paoloni-Pellero (già in atti).
- 3) Nota del 10 settembre 2013 a firma del dott. Valerio Onofri.
- 4) Parere a firma dello Psicologo e Psicoterapeuta Fabrizio Mignacca avente ad oggetto l'attendibilità del testimone Antonio Curatolo.

ALLEGATO 1

Considerazioni in ordine alle contaminazioni avvenute nelle indagini genetiche relative alla morte di Meredith Kercher.

Alla luce di quanto espresso dalla Corte di Cassazione nelle motivazioni del marzo 2013, la presente relazione prende in considerazione i temi della contaminazione, che ha afflitto le indagini scientifiche relative al decesso di Meredith Kercher, e dei dati di laboratorio: controlli negativi e raw data.

La contaminazione sulla scena del crimine.

Chiariamo che la contaminazione non è un mostro mitologico frutto della fantasia, ma un evento reale, realistico e persino frequente ed ineluttabile, a meno di applicare le severe norme per la prevenzione del fenomeno, raccomandate infatti dalla comunità scientifica. Perché enfatizzare a questo punto in tutti i consessi internazionali, in tutte le linee guida e in tutti i protocolli di ogni singolo laboratorio, che peraltro investono grandi somme di denaro, la prevenzione di un fenomeno che non esiste o che è così difficile da comprendere e dimostrare?

L'evidenza di un sicuro trasferimento, di vario grado, proviene dai fotogrammi e dalle videoriprese raccolti dai periti dell'Appello. Un guanto sporco di sangue è "l'origine, il veicolo" (per usare espressioni della Cassazione, pag. 67) della contaminazione. Spostare oggetti, mobili, coperte ed indumenti prima di repertare una prova biologica, usando lo stesso paio di guanti, rende il guanto stesso il veicolo della contaminazione. Questa è un'evidenza di contaminazione!

Ci chiediamo quale possa essere il dilemma della Cassazione, posto che toccare qualcosa con le mani sporche espone certamente alla contaminazione.

Ad esempio, tra le prime regole che un educatore trasmette ad un bambino vi è quella di non mettere le mani in bocca.

Facciamone un altro. I protocolli per estrarre DNA da un osso (sia esso solamente datato o addirittura antico) prevedono l'eliminazione dei primi strati, i più superficiali, di materiale perché le poche cellule estranee che possano essere adese maschererebbero il limitatissimo DNA contenuto negli osteociti (Barta JL, Monroe C, Kemp BM, Further evaluation of the efficacy of contamination removal from bone surfaces, Forensic Sci Int. 2013; 231(1-3):340-8). Immaginiamo se al contrario

si operasse abitualmente strofinando un frammento osseo (magari l'unico a disposizione per identificare un soggetto in un disastro di massa o in una fossa comune) sul pavimento di un appartamento frequentato da almeno una decina di studenti universitari, che certo non hanno la consuetudine di indossare tute, guanti, calzari né tantomeno mascherine!

La sentenza di Cassazione riporta nelle sue motivazioni che "Mai venne evidenziato DNA di Sollecito singolarmente, poiché l'unica traccia repertata ed analizzata fu quella del mozzicone di sigaretta, trovato nel posacenere della cucina della Knox commisto al DNA della Knox, cosicché volendo immaginare per avventura che il DNA fosse trasmigrato (!!) dalla cucina alla camera della giovane inglese, si sarebbe dovuto trovare nel gancetto anche quello della Knox". Per l'appunto, "l'unica traccia repertata ed analizzata". Ovvero nulla esclude che in altri punti, in altri oggetti, in altre superfici della casa ci fosse il DNA di Raffaele, come è lecito supporre essendo lui un frequentatore di quegli ambienti. Ed allora, come non ammettere che l'eventuale passaggio del DNA di Raffaele sul gancetto sia avvenuto attraverso trasferimenti secondari o terziari ?! Questo scenario non è solo ipotizzabile, ma anche dimostrato attraverso studi sperimentali (Van Oorschot et al. Intenational Congress Series 1288, 2006; Meakin et al., Forensic Sci Int Genetetics 7(4), 2013). Il dato scientifico che non dovrebbe essere ancora in discussione, è che sono sicuramente dimostrati (anche con videoriprese) eventi di trasferimento di materiale biologico, e quindi di DNA, tra i reperti, e tra operatori e reperti durante i sopralluoghi della Polizia Scientifica; e, a maggior ragione, è plausibile ipotizzarne di altri nei sopralluoghi non registrati effettuati da personale anche meno specializzato.

Una recentissima pubblicazione prende in rassegna più di trenta lavori scientifici degli ultimi sei anni in tema di trasferimento di DNA (Meakin G, Jamieson A., DNA transfer: review and implications for casework, Forensic Sci Int Genet. 2013;7(4):434-43).—Gli autori convengono che grazie agli studi sperimentali "è stato dimostrato che i guanti e gli strumenti utilizzati per esaminare le prove possono venire contaminati non solo da trasferimento diretto di DNA, ma anche da quello indiretto, da altri oggetti esaminati. Prese insieme queste osservazioni identificano la possibilità che nel sopralluogo o nell'esaminare o repertare una prova un operatore può inavvertitamente trasferire DNA da un oggetto ad un altro o a differenti siti sullo stesso oggetto anche se indossa appropriati indumenti protettivi come i guanti. È pertanto cruciale che misure appropriate vengano impiegate, dove possibile, per ridurre il rischio di questi eventi di contaminazione. Le ricerche scientifiche più recenti hanno anche dimostrato che il trasferimento di

DNA può avvenire tra differenti siti di un oggetto all'interno del contenitore durante il trasporto tra la scena del crimine ed il laboratorio."

La conclusione degli autori è la seguente:

- "non è possibile utilizzare la quantità di DNA recuperato dalla superficie per stabilire se il DNA è stato depositato da un singolo tocco o da uso regolare e più intenso";
- "non c'è correlazione tra un profilo completo o parziale e la quantità di DNA";
- "la qualità di un profilo di DNA non può essere utilizzata per stabilire se il DNA appartiene all'ultimo utilizzatore";
- il numero di fattori coinvolti nel trasferimento di DNA, e l'effetto di questi, è sconosciuto".

Sul gancetto del reggiseno di Meredith persistono DNA di molti soggetti, non meno di tre di sesso maschile. L'interpretazione errata della Polizia Scientifica stabilisce la presenza di un solo contributore maschile, Raffaele Sollecito. Queste conclusioni relative a dati scientifici documentati consentono di concludere che due sono le possibilità relativamente al gancetto del reggiseno di Meredith: o si ammette che vi siano stati molti aggressori che hanno insistito sul gancetto oppure si riconosce che il reperto è stato contaminato.


Nell'articolo scientifico "Highlights of the conference *The hidden side of DNA profiles: Artifacts, errors and uncertain evidence*", pubblicato sulla rivista Forensic Science International Genetics gli autori, Vincenzo Pascali dell'Università Roma Cattolica e Mechthild Prinz, presidente dell'International Society of Forensic Genetics (ISFG), riportano la sintesi degli interventi dei nove relatori della conferenza "*The hidden side of DNA profiles*" tenutasi a Roma i giorni 27-28 aprile 2012 ed organizzata dallo stesso Pascali. Buona parte dei relatori ha fatto riferimento al caso Kercher nella propria discussione. Di rilievo:

- Prinz: "tutti i laboratori criminalistici devono usare tecniche validate e ed adottare un efficace sistema di controllo della qualità" (con riferimento alle imperizie della Polizia Scientifica nel caso Kercher)
- Balding: "nessuno può conoscere da dove provengono i nuovi alleli classificabili come drop-in" (ovvero nessuno è in grado di stabilire come si sono creati artefatti di PCR o alleli spuri dovuti a contaminazione)
- Gill: "oggi la comunità scientifica sa che il trasferimento di DNA è un fenomeno molto più semplice a verificarsi di quanto si credesse in passato";

"grande cautela deve essere riposta nel dedurre un'azione, ad esempio l'accoltellamento, semplicemente dalla presenza di DNA sul manico del coltello";

"la rilevanza della prova e il valore probatorio di un profilo di DNA sono due temi separati e come tali devono essere trattati".

Altrimenti, spiega, si cade nel cosiddetto "effetto CSI" ovvero della leggerezza con cui si trovano e si valorizzano incautamente alcune prove con effetti altamente scenografici, ma svuotati di ogni valore scientifico. Un grafico proiettato dallo stesso autore mostra anche come gli eventi di trasferimento e contaminazione sono egualmente possibili prima, durante e dopo l'evento delittuoso:



In questa occasione, la preoccupazione ricorrente tra gli scienziati presenti, italiani e internazionali, è stata che, se il gancetto del reggiseno e la traccia sul coltello venissero infine considerati probanti, questo creerebbe un pericoloso precedente nella giustizia italiana che, nella migliore delle ipotesi, giustificherebbe d'ora in avanti la pratica dell'incuria e dell'inosservanza di procedure di qualità nella repertazione delle prove e nella loro analisi, catapultando di fatto le indagini scientifiche indietro di molti anni.

La contaminazione in laboratorio ed i controlli negativi.

A pag. 67 delle motivazioni della Corte di Cassazione, si riporta che, secondo il prof. Novelli consulente del Pubblico Ministero, della contaminazione deve esser dimostrata l'origine, il veicolo. Si stabilisce anche che la dimostrazione del fenomeno contaminazione spetta alla difesa. Questo è indubbiamente il più grave errore scientifico argomentato in queste motivazioni ed abbiamo spiegato, anche con esempi, il perché la contaminazione non può essere dimostrata nella maggior parte dei casi. Ma, anche ammettendo che la difesa debba dimostrare i possibili veicoli e fenomeni che hanno generato i profili contaminati, come può svolgere questa mansione se a distanza di 6 anni ancora non è stato possibile ottenere i raw data, compresi i controlli negativi ???

Spieghiamo cosa sono i controlli negativi (o "bianco"): sono provette nelle quali il DNA è deliberatamente escluso. La procedura in un'indagine di genetica forense è la seguente:

- sopralluogo: effettuare un bianco ambientale, cioè un prelievo nelle vicinanze della traccia biologica identificata, così da poter "tarare" il background, il DNA presente nell'ambiente come rumore di fondo; questa fase è documentata con foto e/o videoriprese;
- estrazione del DNA: effettuare un bianco per ogni sessione, inserendo una provetta con i reagenti ma senza DNA, in tal modo si può ricostruire se i reagenti sono inquinati; questa fase è documentata dal registro di laboratorio o dal log file del robot di estrazione;
- quantizzazione del DNA (PCR): analizzare il bianco di estrazione (o bianchi se sono più sessioni di estrazione) ed in più effettuare un bianco per ogni sessione di PCR (NTC, non template control), inserendo una provetta con i reagenti ma senza DNA, in tal modo si può ricostruire se i reagenti sono inquinati; questa fase è documentata dal log file della real-time e dallo strumento di liquid handling con cui è stata preparata la reazione;
- PCR: effettuare un bianco per ogni sessione di PCR, inserendo una provetta con i reagenti ma senza amplificato: questa fase è documentata dal log file dell'elettroforesi capillare e dai raw data risultanti;
- per la certificazione di qualità ISO9001, deve essere documentata l'analisi dei controlli negativi (numero di controlli negativi che non rispettano i criteri stabiliti, ovvero i falsi positivi, diviso il numero dei veri negativi) così da adottare le adeguate azioni correttive: stop delle attività di laboratorio, eliminazione dei presunti reagenti contaminati, decontaminazione di ambienti e strumentazioni.

In nessuno dei processi finora svolti sul decesso di Meredith emergono mai i controlli negativi dell'estrazione di DNA (SWGDAM, Interpretation Guidelines for Autosomal STR Typing by

Forensic DNA Testing Laboratories). Questi avrebbero dovuto essere presenti e sottoposti a quantizzazione al pari dei reperti. Dai report di quantizzazione non è presente nessun controllo. Come risulta possibile pertanto escludere che il laboratorio della Polizia Scientifica non sia affetto da contaminazione di DNA?

Relativamente ai pochi documenti inerenti i controlli positivi e negativi depositati durante l'udienza del 5 settembre 2011 (controllo neg.doc, controllo pos.doc, I Sample Info REP.36-B.doc, II prova 36-B.doc, II Sample Info REP. 36-B.doc, Rep.165-B.doc), si segnala che:

- dal file I Sample InfoREP.36-B.doc può essere dedotto che il controllo negativo (ID778) e il controllo positivo (ID777) siano controlli di qualità relativi alla sessione di analisi del reperto ID771 (traccia B del reperto 36, coltello);
- gli elettroferogrammi di questi controlli non sono stati forniti e quindi non è possibile valutarli;
- 3) vengono forniti invece gli elettroferogrammi di un controllo negativo (ID732) ed uno positivo (ID731) di cui tuttavia non è possibile risalire a quale sessione di lavoro si riferiscano né a quale procedimento (potrebbero in realtà essere controlli di un altro caso giudiziario);
- del reperto 165B-gancetto non viene fornito alcun controllo né positivo né negativo: a tutt'oggi non esiste ancora alcuna evidenza che esistano controlli di qualità di PCR relativamente a questo reperto;
- 5) è pur tuttavia improbabile che i controlli 731 e 732 siano riferiti al gancetto, dal momento che, se come si auspica la numerazione dei campioni è progressiva, devono essere precedenti al reperto 36-B (771), quindi precedenti al 13 novembre 2007; il gancetto è stato invece analizzato dal 29 dicembre 2007 in avanti.

Il prof. Novelli, relativamente alla traccia 36-B del coltello, ha dichiarato in Corte d'Appello di aver personalmente controllato 103 profili genetici relativi al caso e conclude di non aver mai trovato l'evidenza della contaminazione, tanto basta per escludere che ci siano state contaminazioni di laboratorio. Tuttavia non spiega quali criteri ha adottato per effettuare questa revisione, ad esempio se abbia controllato i *raw data* delle sole tracce od anche dei controlli negativi. Resta l'interrogativo sul perché il consulente dell'accusa ha avuto accesso a questi dati mentre i consulenti delle difese e persino i periti no. Inoltre, il lavoro del prof. Novelli è lodevole, ma non è assolutamente sufficiente per escludere la contaminazione di laboratorio. Infatti, se le misure di prevenzione della contaminazione in laboratorio sono state le stesse adottate durante i sopralluoghi, è lecito attendersi

Prof. Adriano Tagliabracci Dott. Valerio Onofri Sezione di Medicina Legale Università Politecnica delle Marche

che i reperti siano stati manipolati, fotografati, misurati, campionati, testati per la presenza di liquidi biologici e avviati all'estrazione del DNA senza cautele; senza ad esempio cambiare i guanti frequentemente, senza decontaminare pinzette, righelli, microscopi e fotocamere, eccetera eccetera...

Non ci si meravigli, non sarebbe la prima volta. Stando a quanto riporta la stampa infatti, la Polizia Scientifica di Roma avrebbe già contaminato parte di un reperto utilizzando delle pinzette contaminate da un campione di un altro caso giudiziario analizzato poco tempo prima:

la Repubblica

Mafia, la Scientifica contamina il Dna dei misteri Stop alle indagini sul fallito attentato a Falcone

Una manovra errata in laboratorio sulla muta da sub ritrovata nell'89 accanto all'esplosivo ha compromesso l'inchiesta dei pm di Caltanissetta sui servizi deviati. Tutta colpa di una pinzetta non sterilizzata: così, il codice genetico di un feto si è sovrapposto a quello del misterioso attentatore di SALVO PALAZZOLO

I raw data.

Sono i *files* strumentali dell'elettroforesi capillare con i risultati dell'analisi genetica. Essendo immodificabili costituiscono il dato **oggettivo** che può essere poi sottoposto a interpretazioni diverse se analizzato attraverso criteri o operatori differenti. Essi devono essere importati in un software di analisi che li traduce in picchi allelici colorati, diventando così elettroferogrammi. Elenchiamo i motivi per cui essi devono essere messi a disposizioni di tutte le parti in un processo:

- per poter effettuare, seguendo le raccomandazioni delle società scientifica internazionale, un'analisi indipendente e verificare così che l'interpretazione non sia viziata da inesattezze involontarie ovvero dolose;
- per poter zoomare su picchi allelici di interesse ed appurare, ad esempio, che una traccia ritenuta originata da un singolo contributore non sia al contrario una traccia mista;
- per verificare le condizioni dello strumento e desumerne l'efficienza e la riproducibilità tra run diverse (tra campione e campione);
- per verificare la presenza e la sequenza dei campioni iniettati e la corrispondenza con i report di laboratorio;

Prof. Adriano Tagliabracci Dott. Valerio Onofri Sezione di Medicina Legale Università Politecnica delle Marche

> per controllare se siano presenti i picchi dei primers (inneschi di reazione) e quindi che non siano state fatte concentrazioni o post PCR clean up (purificazione dell'amplificato), operazioni queste che magnificano il dato già esistente ma che sono fortemente soggette alla contaminazione post-PCR.

Nel caso di specie, i raw data relativi gli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica sono stati richiesti motivatamente ed ininterrottamente dal giugno 2008 ma mai consegnati, neanche durante la perizia della Corte d'Appello. Senza giri di parole, la mancata consegna dei raw data e degli altri report di laboratorio costituisce il maggiore ostacolo per la ricerca della verità su questo orrendo omicidio.

Forse i controlli negativi semplicemente non sono mai stati realizzati.

Forse i raw data sono stati gettati.

Forse alcuni elettroferogrammi sono stati omessi e trattenuti.

A distanza di cinque anni dalle prime richieste di poter avere lettura di questi dati tecnici ancora discutiamo sui "forse" che affliggono l'operato della Polizia Scientifica.

La conclusione è che la "possibile" contaminazione citata nella sentenza di Appello, ovvero il fatto che, per i motivi scientifici finora esposti, non può essere escluso che il DNA di Raffaele, se a lui appartiene, sia presente sul gancetto per contaminazione o per trasferimento e non per apposizione volontaria, è una condizione sufficiente per svuotare il gancetto del reggiseno 165B da qualunque valore probatorio limitatamente all'aspetto genetico-forense. Il tema che dovrebbe guidare le considerazioni finali su questo caso è di riconoscere onestamente che esistono dei limiti che affliggono le prove del DNA e questo è anche il caso dell'omicidio di Meredith Kercher.

Ancona, 27 settembre 2013

Prof. Adriano Tagliabracci

les Teeas

Dott. Valerio Onofri

blio-

0

ALLEGATO 2



Soll_460 v.5

TRIBUNALE di PERUGIA

(Avv. Maori - Avv. Bongiorno)

CONSULENZA SULLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE RELATIVE AL P.P.9066/07

Roma 9 luglio 2009

I consulenti

Prof. Ing. Andrea Paoloni Bruno Pellero

SOMMARIO

1	. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	4
	1.1 MATERIALE UTILIZZATO	
2	ANALISI SVOLTE	6
	2.1 LE ATTIVITÀ SVOLTE DAL CONSULENTE DELLA DIFESA E I RISULTATI OTTENUTI. 2.2 LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITUDINI TELEFONICHE DI MEREDITH IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE DEL TRAFFICO NEI PERIODI PRECEDENTI AL 1° NOVEMBRE 2007. 2.3 LA RICOSTRUZIONE CONSOLIDATA DELLA CONSECUTIO TEMPORUM DELLE COMUNICAZIONI. TAB. I SUCCESSIONE DELLE COMUNICAZIONI AVVENUTE IL GIORNO 1° NOVEMBRE 2007 DALLE ORE 15:00 ALI MEZZANOTTE. TAB. II SUCCESSIONE DELLE COMUNICAZIONI AVVENUTE IL GIORNO 2° NOVEMBRE 2007 DALLE ORE 00:00 AI ORE 13:00: 2.4 ESAME DEL REGISTRO DEL CELLULARE DI MEREDITH.	7 8 LA 10 .LE
3	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	23
	3.1 ESAME DELLE RISULTANZE TAB. III – COMUNICAZIONI DEL 1 NOVEMBRE 2007 TAB. IV – COMUNICAZIONI DEL 2 NOVEMBRE 2007 3.2 CONCLUSIONI	27 31

TRIBUNALE DI PERUGIA

I sottoscritti, Prof. **Ing. Andrea Paoloni** e **Bruno Pellero** - su richiesta dell' Avv. Maori Luca, in ordine ad una problematica relativa all'analisi delle comunicazioni nel p.p n°9066/07 attualmente pendente presso il Tribunale di Perugia - dopo aver proceduto ad un dettagliato esame del materiale informativo reso disponibile e dopo il sopralluogo e i rilievi tecnici espletati i giorni 2 e 3 giugno 2009, propongono all'attenzione degli interessati alcune considerazioni sulle risultanze delle indagini esperite. Queste osservazioni formano oggetto della seguente

NOTA TECNICA

Prima di riferire sulle procedure di analisi adottate e sull'esito delle operazioni effettuate si ritiene opportuno, per consentire una migliore comprensione delle risultanze, svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul funzionamento dei sistemi di telefonia mobile; tali considerazioni sono contenute in un documento che si allega (All. 1). Nella prima parte di tale documento sono riassunti i principali elementi della tecnologia dei cellulari GSM, nella seconda parte ci si sofferma sulle modalità di instradamento (connessione tra due apparati fissi o mobili), utili per la comprensione delle indagini demandate, e sulla localizzazione del telefono mobile sulla base della cella a cui si collega.

1. Considerazioni preliminari

1.1 Materiale utilizzato

Il materiale esaminato è costituito dai seguenti supporti digitali:

- CD ROM contenente i tabulati resi disponibili alla difesa;
- CD ROM contenente le mappe relative alla copertura telefonica cellulare dell'operatore telefonico WIND;
- CD ROM contenente le mappe relative alla copertura telefonica cellulare dell'operatore telefonico VODAFONE.

1.2 Sopralluoghi e rilievi tecnici effettuati

Le risultanze descritte nella presente Nota Tecnica aggiornano e integrano la nota del 22 settembre 2008 grazie alle seguenti attività svolte a Perugia nei giorni 2 e 3 giugno 2009:

- · Sopralluogo presso l'abitazione di Kercher Meredith e KNOX Amanda;
- Sopralluogo presso l'abitazione di SOLLECITO Raffaele;
- Sopralluogo in via Canerino in corrispondenza dell'uscio dell'abitazione di GUEDE Rudy;
- Sopralluogo nel giardino della villa ubicata in via Sperandio 5bis ove furono trovati i telefoni cellulari di Kercher Meredith;
- Sopralluogo lungo il percorso che comprende via della Pergola, via Garibaldi, via Sperandio, via Andrea da Perugia e nuovamente via della Pergola;
- Sopralluogo nel Parco Sant'Angelo che si trova compreso tra via Angelo da Perugia e le mura della città di Perugia.
- Rilievi tecnici consistenti nella misurazione dell'intensità dei segnali radioelettrici dovuti al servizio mobile cellulare, con particolare riguardo alla rete WIND in tutti i luoghi visitati ed alla rete Vodafone nell'abitazione di Sollecito Raffaele, con l'identificazione delle stazioni radio base e delle celle di provenienza di ciascun segnale e l'acquisizione di ogni elemento utile a determinare quali siano le celle serventi ciascuno dei luoghi visitati e in base a quale criterio sarebbe state impegnata una di tali celle piuttosto che un'altra.
- Rilievi fotografici che documentano le attività svolte e lo stato di alcuni dei luoghi visitati.

I rilievi tecnici effettuati sulle reti radiomobili sono poi stati integrati da alcuni quesiti posti agli operatori WIND e Vodafone necessari a chiarire che i rilievi svolti oggi siano significativi in relazione ai fatti di specie avvenuti nel novembre 2007 (ciò che è stato confermato) ed alcuni dettagli che sono spiegati nel seguito. I quesiti e le risposte ottenute sono allegati alla presente Nota Tecnica.

1.3 Alcune considerazioni preliminari

Relativamente all'indagine svolta successivamente al ritrovamento del corpo di Meredith Susanna Cara KERCHER (nel seguito richiamata come MEREDITH), alle ipotesi accusatorie nei confronti di SOLLECITO Raffaele e KNOX Amanda e in particolare relativamente all'analisi del traffico telefonico cellulare al fine di verificare le ipotesi di copresenza degli stessi nei luoghi interessati dalle indagini, si è ritenuto necessario riesaminare il traffico della vittima, Meredith, e degli indagati SOLLECITO Raffaele (nel seguito richiamato come SOLLECITO) e KNOX Amanda (nel seguito richiamata come AMANDA).

Nel corso dell'esame si è potuto osservare quanto segue:

- VI sono difficoltà nel riscontrare, con i tabulati telefonici, le **chiamate risultate senza risposta**. Nonostante la Legge 155/2005 per il contrasto al terrorismo internazionale abbia previsto la conservazione della documentazione delle chiamate senza risposta, tale prescrizione normativa è largamente inapplicata dagli operatori italiani con il risultato che di tali eventi (le chiamate senza risposta) nella maggior parte dei casi non si trova traccia nei tabulati. Telecom Italia, sia per la rete fissa che per quella mobile, Vodafone e WIND non documentano le chiamate risultate senza risposta mentre la rete 3 della soc. H3G ne fornisce la documentazione. In alcuni casi, in particolare per il traffico WIND, è possibile inferire l'esistenza di una chiamata senza risposta e ricavarne un riscontro oggettivo mediante l'analisi di "cartellini di traffico" accessori prodotti per documentare il transito di una comunicazione su alcuni segmenti di rete ovvero conseguenti al trasferimento della chiamata verso altro numero o la segreteria telefonica centralizzata dell'utente chiamato.
- Negli atti si trova la documentazione del traffico del telefono inglese di Meredith (utenza 00447841131571) fino al 31 ottobre ma non si trova traccia delle comunicazioni successive nonostante le indagini abbiano cercato di chiarire gli eventi tra i giorni 1 e 2 novembre, a cavallo dei quali è stato commesso il delitto.
- Negli atti si trova l'esito degli esami forensi effettuati dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni sui telefoni cellulari ritrovati in Perugia via Sperandio 5bis. Di essi, e in particolare del telefono identificato dal codice IMEI 35400600816980(0) [l'ultima cifra tra parentesi non è significativa in quanto non compare mai nei tabulati telefonici, ove è sostituita da 0, mentre compare nei tabulati GPRS di alcuni operatori], non viene data contezza del traffico MMS né dei contenuti multimediali che potrebbero essere stati oggetto di trasferimento via MMS né delle strategie adottate dal costruttore per l'iscrizione dei numeri telefonici nell'elenco delle chiamate effettuate, ricevute e non risposte.
- Nell'elenco delle chiamate effettuate e nella rubrica telefonica estratti dal cellulare di Meredith si trovano alcuni numeri privi di prefisso internazionale o indicatore della natura internazionale del numero. In considerazione delle singolarità delle funzioni offerte dalle prestazioni di rete denominate CAMEL impiegate dagli operatori mobili cellulari per adattare il proprio comportamento a seconda di specifiche richieste dei diversi operatori stranieri con cui intrattengono rapporti di roaming, non abbiamo contezza di quale possa essere l'interpretazione che la rete telefonica italiana abbia dato alla selezione di questi numeri, in particolare relativamente al numero 08459724724 indicato come selezionato sul telefono cellulare di Meredith alle ore 22:00 del giorno 1º novembre. Dalla lettura degli atti sembra che l'inquirente abbia ritenuto tale chiamata possibile e l'abbia identificata nella comunicazione avvenuta alle ore 22:13:29 dello

stesso giorno su rete WIND per una durata di 9 secondi, l'unica in quell'intervallo temporale reperita nei tabulati. Inoltre, associando il numero ad una posizione della rubrica denominata Abbey (un istituto finanziario britannico), abbia conseguentemente chiesto informazioni alla polizia britannica sull'intestatario del numero chiamato. La comunicazione rilevata sui tabulati WIND alle ore 22:13:29 del 1º novembre non ha nulla a che fare con una chiamata telefonica, si tratta di una comunicazione GPRS, verosimilmente di un MMS ricevuto. Il tentativo di chiamata verso il numero 08459724724 è avvenuto, diversamente non sarebbe stato elencato sul telefono cellulare, ma verosimilmente non è andato a buon fine in quanto il numero telefonico corrisponde ad una utenza inglese e per chiamarlo dall'Italia occorre premettere il prefisso internazionale britannico 0044 oppure +44; inoltre al numero 08459724724 non corrisponde alcuna utenza italiana. Conseguentemente, anche se effettuata, tale chiamata non sarebbe stata documentata da alcun operatore, né da quelli che non ottemperano al disposto della Legge 155/2005, né da quelli che vi ottemperano in quanto non rientra nei casi di "mancata risposta" previsti all'epoca e neppure successivamente dalla Direttiva 2006/24/CE e dal suo recente recepimento italiano con il D.Las. 109/2008.

2 Analisi svolte

Le comunicazioni oggetto delle indagini, limitatamente alle utenze in uso a Meredith, Sollecito e Amanda, sono avvenute su reti cellulari diverse, interessando a loro volta anche altri operatori. Manca agli atti una ricostruzione consolidata della consecutio temporum relativa alle comunicazioni delle utenze oggetto delle indagini, ricostruzione che è oggetto di questa consulenza.

Risultando necessario individuare in quale posizione si trovassero i telefoni in argomento è stato necessario effettuare una valutazione scientifica della reale copertura radioelettrica delle celle di ciascun operatore nell'intero comune di Perugia tenendo conto della morfologia del territorio e delle interazioni delle trasmissioni delle diverse celle radiomobili. Ciò al fine di determinare quale cella risulti la più adatta a servire una comunicazione in ciascun punto del comune di Perugia e per questo motivo venga scelta dei telefoni cellulari all'atto di iniziare una comunicazione o al momento di un cambio canale. Per la valutazione della copertura delle celle si sono impiegati gli stessi strumenti degli operatori interessati alimentati dagli stessi dati che gli operatori hanno utilizzato per la pianificazione e l'esercizio della rete radiomobile ottenendo quale risultato la mappa di copertura del comune di Perugia certificata da ciascun operatore per la propria rete, un dato dunque di fonte primaria.

2.1 Le attività svolte dal consulente della difesa e i risultati ottenuti.

Le attività di questa consulenza si sono concentrate sui seguenti obiettivi:

- Effettuare una ricostruzione delle abitudini telefoniche di Meredith in base alla documentazione del traffico nei periodi precedenti al 1º novembre 2007;
- Effettuare una ricostruzione consolidata della consecutio temporum delle comunicazioni delle utenze in uso a Meredith, Sollecito e Amanda completa di ogni spiegazione utile a chiarire ciascuna comunicazione;
- Effettuare un esame della Lista delle Chiamate del cellulare di Meredith completa di ogni spiegazione utile a chiarire ciascuna comunicazione;

Effettuare una ricostruzione scientifica, certificata da ciascun operatore per la propria rete (gli operatori interessati sono solo WIND e Vodafone), della copertura radioelettrica del comune di Perugia individuando le zone servite dalle celle di volta in volta impegnate dalle utenze oggetto delle indagini tra i giorni 1 e 2 novembre 2007 in relazione alle posizioni presunte o dichiarate delle utenze stesse.

2.2 La ricostruzione delle abitudini telefoniche di Meredith in base alla documentazione del traffico nei periodi precedenti al 1° novembre 2007.

Lo scopo di ricostruire sommariamente le abitudini telefoniche di Meredith su un breve periodo è quello di indicare la strada per una migliore ipotesi circa l'orario in cui le sue abitudini sono state stravolte fino a causarne la morte. Tale metodologia potrà essere ripresa analizzando un più ampio periodo temporale per meglio precisare le abitudini non solo in termini quantitativi (come sotto illustrato) ma anche qualitativi (quali numeri era solita chiamare e se c'era una logica: ad es. il numero 08459724724 riconducibile alla banca Abbey non risulta sia mai stato chiamato dai cellulari di Meredith mentre si trovavano registrati sulle reti cellulari italiane).

Qui sotto è riportata la statistica delle comunicazioni telefoniche e SMS effettuate da **Meredith** dalla propria utenza inglese **00447841131571** (quella di gran lunga più usata delle due nella sua disponibilità) nell'ultima settimana precedente al delitto:

		Telefonate		SI	//S
data		Uscenti	Entranti	Uscenti	Entranti
25/10/2007	Giovedì	2	2	28	21
26/10/2007	Venerdì	2	1	14	5
27/10/2007	Sabato	6	1	9	10
28/10/2007	Domenica	8	3	9	7
29/10/2007	Lunedi	0	0	0	0
30/10/2007	Martedi	3	2	27	17
31/10/2007		1	1	17	15
01/11/2007	Giovedì	2	2	[∞] 3	1
02/11/2007	Venerdi				

Se si esclude il giorno 29/10/2007 in cui non si rileva alcun tipo di traffico, come si può notare Meredith era attenta a limitare le telefonate nei giorni feriali in cui la tariffa è più elevata sostituendo le telefonate con messaggi brevi. Tali messaggi brevi erano numerosi specialmente nelle giornate feriali e negli orari serali/notturni ma diminuiscono significativamente il 1° novembre 2007. Questo potrebbe essere un indizio che Meredith ha subito un drastico cambiamento delle sue abitudini ben prima della mezzanotte.

E' inoltre significativo notare come pochi siano i messaggi provenienti dalla sua segreteria telefonica centralizzata (messaggi che indicano la presenza di messaggi registrati). Quei pochi corrispondono a chiamate non risposte provenienti da familiari ("Dad" e "Home") che sono state trasferite in segreteria e solitamente più tardi Meredith richiama tali numeri. Poiché la registrazione di un messaggio viene addebitata al chiamante, non trovando analoga simmetria tra le chiamate uscenti e le chiamate entranti trasferite provenienti da altri utenti che si ritiene appartengano alla stessa fascia di età, vi è il motivo di ritenere che tali utenti si limitassero a far comparire il proprio numero sul display di Meredith e che questa li richiamasse successivamente. Questa condotta, comunemente detta "fammi uno

squillo", non lascia traccia sui tabulati ma lascia traccia nell'elenco delle chiamate perse presente nella Lista delle Chiamate del telefono cellulare.

Un altro dato che risulterà poi di interesse è che l'utenza inglese di Meredith scambiava frequentemente traffico dati in modalità GPRS. Stante la caratteristica del traffico roaming GPRS che riporta in patria ogni comunicazione IP senza dare contezza all'operatore della rete visitata né dei contenuti scambianti né dei servizi acceduti, è difficile stabilire con esattezza dai semplici tabulati di traffico cosa sia corrisposto a tale traffico dati. Si può però affermare che laddove il tempo di connessione risulta limitato a pochi secondi, inferiore al minuto, ci si trova verosimilmente di fronte all'invio o alla ricezione di un messaggio multimediale o MMS; una ulteriore conferma e quale sia la direzione (invio o ricezione, uscente o entrante) si può trovare solamente misurando la quantità di dati scambiati. Connessioni superiori al minuto potrebbero invece corrispondere a navigazione WAP. Poiché il telefono non è stato assicurato tempestivamente alle prove, si segnala che risulta essere pervenuta un'altra comunicazione GPRS il 2 novembre 2007 alle ore 20:30:04 che potrebbe ulteriormente chiarire l'origine e la dinamica di dette comunicazioni GPRS.

2.3 La ricostruzione consolidata della consecutio temporum delle comunicazioni.

La ricostruzione consolidata della consecutio temporum delle comunicazioni è frutto della "fusione" delle informazioni provenienti dalle seguenti fonti:

- La memoria del telefono cellulare di Meredith identificato dal codice IMEI 354006008169806-05 (che a causa delle note peculiarità della rete GSM risulta sui tabulati delle chiamate telefoniche indicato come 354006008169800);
- La documentazione del traffico storico dell'utenza 00447841131571 in uso a Meredith prodotta dall'operatore Telecom Italia;
- La documentazione del traffico storico dell'utenza 00447841131571 in uso a Meredith prodotta dall'operatore WIND;
- La documentazione del traffico storico relativa alla numerazione non Vodafone 00447841131571 in uso a Meredith prodotta dall'operatore Vodafone;
- La documentazione del traffico storico dell'utenza 00393484673711 in uso a Meredith prodotta dall'operatore Vodafone
- La documentazione del traffico storico dell'utenza 00393403574303 in uso a Sollecito prodotta dall'operatore Vodafone
- La documentazione del traffico storico dell'utenza 00393484673590 in uso ad Amanda prodotta dall'operatore Vodafone

E' opportuno rilevare che, relativamente dell'utenza inglese di Meredith quale utente registrato in roaming, non è stata esaminata documentazione del traffico storico dell'operatore H3G (la rete 3) in quanto il telefono utilizzato da Meredith non era di tipo UMTS e la rete di H3G è solo UMTS.

Al fine della corretta comprensione dei risultati dell'analisi occorre tenere presente che:

o Il telefono cellulare mantiene nell'elenco delle chiamate Effettuate / Ricevute / Perse solo l'ultimo contatto con lo stesso numero. Ne consegue che le precedenti comunicazioni dello stesso tipo (Chiamante Uscenti / Chiamante Entranti / Chiamate Perse) con lo stesso numero non risultano dall'elenco. In buona sostanza, lo stesso numero può comparire una sola volta per ciascuna sezione della lista chiamate (Uscenti / Ricevute / Perse).

- Il telefono cellulare mantiene nell'elenco delle chiamate **Ricevute / Perse** le chiamate provenienti da utenti che non consentono la visualizzazione del proprio numero (**NUMERO PRIVATO**) come se provenissero tutte da uno stesso numero sconosciuto. Ne consegue che non risultano i contatti ricevuti da utenze diverse se queste si presentano come **NUMERO PRIVATO**.
- o Il telefono cellulare Sony Ericsson k700i mantiene solo 30 chiamate effettuate / ricevute / perse sotto forma di una memoria circolare in cui, raggiunta la massima capacità, l'ultimo nuovo numero entrato sostituisce il più vecchio numero memorizzato. Ciò comporta che in breve tempo e con numerosi interlocutori la memoria raggiunge il suo limite e comincia a cancellare i numeri più "vecchi" con la conseguenza che la quantità di numeri memorizzata diventa presto pari alla massima capacità di memoria. In questo caso, leggendo la relazione del personale del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni, i numeri memorizzati a partire dal giorno 20/10/2007 alle ore 14:59 sono risultati essere 28 ciò che corrispondere ad un parziale riempimento della memoria.
- Il telefono cellulare non mantiene nell'elenco delle chiamate Effettuate / Ricevute / Perse alcuna traccia dei messaggi SMS e MMS scambiati.

Tab. I Successione delle comunicazioni avvenute il giorno 1° novembre 2007 dalle ore 15:00 alla mezzanotte.

ora	Descrizione
15.01.58	Meredith invia dalla propria utenza inglese un SMS all'amica Amy Frost La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025621 ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli
15.48.56	Meredith invia dalla propria utenza inglese un altro SMS all'amica Amy Frost La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025621 ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli
15.55.02	Meredith chiama con la propria utenza inglese il padre ("Dad") al numero 00447813728652. La comunicazione dura solo 5 secondi ed è registrata solo dai tabulati WIND (con due records, uno in accesso alla rete radiomobile, l'altro in transito sulla centrale internazionale). La telefonata benché registrata nella memoria del cellulare di Meredith verrà poi sostituita dalla più recente chiamata allo stesso numero delle 15:55:23. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025621 ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli
15.55.23	Meredith chiama con la propria utenza inglese il padre ("Dad") al numero 00447813728652. La comunicazione dura solo 4 secondi ed è registrata solo dai tabulati WIND (con due records, uno in accesso alla rete radiomobile, l'altro in transito sulla centrale internazionale). La telefonata viene registrata nella memoria del cellulare di Meredith dove rimane in quanto trattasi della più recente chiamata a questo numero. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025621 ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli
15.55.57	Meredith riceve sulla propria utenza inglese una chiamata del padre ("Dad") dal numero 00447813728652. La comunicazione dura ben 6 minuti e 12 secondi ed è registrata solo dai tabulati WIND. La telefonata non viene registrata nella memoria del cellulare di Meredith verosimilmente in quanto il numero telefonico potrebbe essere risultato non visualizzabile (come spesso accade ricevendo dall'estero). All'inizio della comunicazione il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025621 ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli poi al termine impegna la cella WIND 22288 3302025570 ubicata in Perugia - Piazza Monteluce. Questa è l'ultima comunicazione di cui si può avere contezza dall'interlocutore, in questo caso il padre.
16.50.06	Sollecito <u>riceve</u> una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione dura 214 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli, Sett. 7
16.56.46	Sollecito <u>riceve</u> una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione dura 64 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
20.18.12	Amanda <u>riceve</u> un SMS dall'utenza 00393387195723. La comunicazione viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3

ora	Descrizione
20.35.48	Amanda invia un SMS all'utenza 00393387195723. La comunicazione viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via T. Berardi, Sett. 7
20,42.56	Sollecito <u>riceve</u> una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione dura 221 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via T. Berardi, Sett. 7
20.56	Dall'utenza inglese di Meredith viene effettuato un tentativo di chiamata alla residenza di famiglia ("Home") al numero 00441737553564. La chiamata viene registrata solo nella memoria del cellulare di Meredith dove rimane in quanto trattasi della più recente chiamata a questo numero. Le cause per cui la telefonata non risulta nei tabulati telefonici potrebbero essere: o Il fatto che la chiamata non abbia avuto risposta; o Il fatto che a quell'ora la rete radiomobile fosse congestionata (improbabile); o Il fatto che il telefono si trovasse in una zona non servita dalla rete radiomobile ovvero in un locale chiuso e schermato (galleria, cantina, ecc.) Nulla si può dire su ove si trovasse il telefono durante questo tentativo di chiamata.
21.58	Dall'utenza inglese di Meredith viene effettuato un tentativo di chiamata alla segreteria telefonica ("Voicemail 901") al numero 901. La chiamata viene registrata solo nella memoria del cellulare di Meredith dove rimane in quanto trattasi della più recente chiamata a questo numero. Non vi è dubbio che la numerazione chiamata potesse essere correttamente riconosciuta e istradata da qualunque operatore italiano in quanto compresa tra i servizi CAMEL concordati con l'operatore O2 di origine. Pertanto le cause per cui la telefonata non risulta nei tabulati telefonici potrebbero essere: o Il fatto (tra tutti più probabile) che la comunicazione sia stata interrotta dal chiamante prima che terminasse il generico messaggio di benvenuto nel servizio di segreteria, prima cioè che iniziasse l'addebito (l'addebito inizia quando, successivamente all'accesso al servizio di segreteria telefonica"], la comunicazione viene diretta alla casella vocale individuale dell'utente ciò che è annunciato da un messaggio del tipo: "Servizio di messaggi, l'ascolto dei messaggi e/o l'accesso a servizi interattivi]). o Il fatto che la chiamata non abbia avuto risposta, fatto questo assai improbabile in quanto la risposta viene da parte di un dispositivo automatico; o Il fatto che a quell'ora la rete radiomobile fosse congestionata (improbabile ma possibile dato l'orario abbastanza preciso del cellulare di Meredith che fa risalire la chiamata 2 minuti prima del picco di traffico dovuto al più conveniente scaglione tariffario serale); o Il fatto che il telefono si trovasse in una zona non servita dalla rete radiomobile ovvero in un locale chiuso e schermato (galleria, cantina, ecc.) Nulla si può dire su ove si trovasse il telefono durante questo tentativo di chiamata.
22.00	Dall'utenza inglese di Meredith viene effettuato un tentativo di chiamata alla banca Abbey ("Abbey") utilizzando il numero memorizzato in rubrica 08459724724. La chiamata viene registrata solo nella memoria del cellulare di

ora	Descrizione
	Meredith dove rimane in quanto trattasi della più recente chiamata a questo numero. Il motivo per cui non si trova traccia nei tabulati di questa chiamata è perché la numerazione chiamata, corrispondente ad una utenza inglese, era priva del prefisso internazionale 0044 ovvero +44 e come tale non poteva essere correttamente riconosciuta e istradata a meno che non fosse stata preventivamente compresa tra i servizi CAMEL concordati con l'operatore O2 di origine.
22.13.29	L'utenza inglese di Meredith registra una connessione GPRS all'indirizzo IP 10.205.46.41. La comunicazione dura solo 9 secondi ed è registrata solo dai tabulati WIND. La telefonata non viene registrata tra le telefonata effettuate/ricevute della memoria del cellulare di Meredith in quanto non è una telefonata. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302030064 ubicata in Perugia - Strada Vicinale Ponte Rio_Monte La Guadia. Come si può comprendere, stante l'orario e la cella servente la comunicazione, questa chiamata risulta di grande interesse e le indagini difensive ne hanno fatto oggetto di uno speciale approfondimento richiedendo all'operatore WIND di recuperare dati "grezzi" del traffico al fine di reperire informazioni di maggiore dettaglio in argomento. Ciò che si è trovato è che la connessione è avvenuta verso l'APN denominato "wap o2 co uk" che l'operatore inglese O2 a cui appartiene l'utenza di Meredith indica come quello da utilizzare per l'invio e la ricezione di messaggi multimediali MMS.
	L'ipotesi del MMS ricevuto: la quantità di dati scambiati (4708 bytes ricevuti e 2721 bytes trasmessi) indica verosimilmente la ricezione di un messaggio MMS di cui però non si trova nella relazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Questo fatto andrà apprfondito con un ulteriore esame de telefono.
	L'ipotesi dell'accesso a Internet: Esiste una residuale possibilità che si tratti di accesso a servizi Internet via WAP ma la limitata quantità di dati scambiati non avrebbe consentito la reale fruizione di alcun servizio. Questa ipotesi potra essere approfondita solo con l'acquisizione di idonea documentazione de traffico dall'operatore inglese O2, ammesso che esista.
	L'ipotesi dell'errore materiale: Potrebbe infine trattarsi di una involontaria attivazione dell'accesso Internet/WAP seguita da una inesperta, frettolosa mon così rapida disconnessione da parte di chi non aveva confidenza con l'apparecchio.
	Mentre nell'ipotesi della ricezione di un MMS ciò potrebbe essere avvenuto senza alcuna operazione manuale (dall'esame dei dati grezzi il contex precedentemente risultava chiuso ma ad aprirlo potrebbe essere stato un SMS dipo 0 che non lascia traccia sui tabulati di traffico), nelle rimanenti due ipotes (altrettanto possibili) è necessaria una interazione meccanica con la tastien dell'apparecchio.

```
Descrizione
ora
         Nel seguito riporto il contenuto del cartellino grezzo relativo a questa
         comunicazione:
         - <Record num="4353">
            func="Integer4Byte" value="18" />
                 <Tag id="83" off="892349" len="8" desc="IMSI"
                    hex="32147031000648F3" func="TBCDString"
                    value="234107130060843" />
                <Tag id="84" off="892359" len="8" desc="IMEI"
                    hex="5304600018960850" func="TBCDString"
              value="3540060081698005" />
- <Tag id="A5" off="892369" len="6" desc="SGSN_Address">
                   <Tag id="80" off="892371" len="4" desc="IPv4"
                      hex="9702E042" func="IPV4Address"
                       value="151.2.224.66" />
                </Tag>
                <Tag id="86" off="892377" len="1" desc="Network_Cap." hex="F4"
                func="" value="" />
<Tag id="87" off="892380" len="1" desc="Routing_Area" hex="01"
                    func="HexDecimal" value="01" />
                <Tag id="88" off="892383" len="2" desc="Loc._Area_Code"
                hex="80FC" func="Integer4Byte" value="33020" />
<Tag id="89" off="892387" len="2" desc="Cell_ID" hex="7570"
                    func="Integer4Byte" value="30064" />
                 <Tag id="8A" off="892391" len="4" desc="Charging_ID"
              hex="1C6B56CD" func="Integer4Byte" value="476796621" />
_ <Tag id="AB" off="892397" len="6" desc="GGSN_Address_Used">
                   <Tag id="80" off="892399" len="4" desc="IPv4"
                      hex="9EE6E7A2" func="IPV4Address" value="158.230.231.162" />
                <Tag id="8C" off="892405" len="13" desc="Access_Point_Name"
                    hex="03776170026F3202636F02756B" func="APNAddress"
                    value="wap o2 co uk" />
                 <Tag id="8D" off="892420" len="2" desc="PDP_Type" hex="F121"
                    func="HexDecimal" value="F121" />
              _ <Tag id="AE" off="892424" len="8" desc="Served_PDP_Add.">
                 - <Tag id="A0" off="892426" len="6" desc="IPAddress">
                      <Tag id="80" off="892428" ien="4" desc="IPv4"
                         hex="OACD2E29" func="IPV4Address"
                         value="10.205.46.41" />
                   </Tag>
                </Tag>
              _ <Tag id="AF" off="892434" len="36" desc="List_Traffic_Vol.">
                 _ <Tag id="30" off="892436" len="34"
                      desc="Generic_Sequence">
                      <Unknown id="81" off="892438" len="4" hex="00030000"
                      <Unknown id="82" off="892444" len="4" hex="0023421F"
                      <Tag id="83" off="892450" len="2" desc="GPRS_Uplink"
                         hex="09D9" func="Integer4Byte" value="2521" />
                      <Tag id="84" off="892454" len="2"
                         desc="GPRS_Downlink" hex="1264"
                         func="Integer4Byte" value="4708" />
                      <Tag id="85" off="892458" len="1" desc="Change_Cond."
                     hex="02" func="Integer4Byte" value="2" />
<Tag id="86" off="892461" len="9" desc="Change_Time"
                         hex="0711012213382B0100" func="TimeStamp"
                         value="071101221338+0100" />
                   </Tag>
                </Tag>
                <Tag id="90" off="892472" len="9" desc="Record_Time"
                   hex="0711012213292B0100" func="TimeStamp"
                   value="071101221329+0100" />
```

ora	Descrizione			
ora	Stage			

Tab. II Successione delle comunicazioni avvenute il giorno 2° novembre 2007 dalle ore 00:00 alle ore 13:00 :

ora	Descrizione		
0.10.31	L'utenza inglese di Meredith <u>riceve</u> un SMS dal numero 00447927840176. La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025622 ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli. Sulla base dei rilievi effettuati l'impegno di tale cella è compatibile con il giardino di via Sperandio 5bis.		
06.02.59	Sollecito <u>riceve</u> un SMS dall'utenza 00393475945977. La comunicazione viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via T. Berardi, Sett. 7		
6.58	Il telefono corrispondente all'utenza inglese di Meredith registra una chiamata persa proveniente dal numero 00447988230459 corrispondente all'amica Amy Frost. La comunicazione è registrata solo nella memoria del cellulare in quanto non risposta e, verosimilmente, il chiamante non ha atteso il trasferimento alla segreteria (infatti non segue alcun SMS di notifica dalla segreteria).		
9.04.28	L'utenza inglese di Meredith riceve una chiamata dal numero 00448456306967. La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 18 secondi. Non si trova traccia nella memoria del cellulare di questa chiamata in quanto lo stesso numero chiama successivamente prima che le informazioni contenute nel reperto (il telefono di Meredith) vengano tutelate (chiamata del 2 novembre alle ore 17:04).		
9.04.58	L'utenza inglese di Meredith <u>riceve</u> un SMS dal numero 901 corrispondente proprio servizio di segreteria telefonica centralizzata, verosimilmente la notif del messaggio registrato nel corso della chiamata delle ore 09:04:28.		

	La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith
	impegna la cella WIND 22288 3302025622 ubicata in Perugia - Piazza
	Luppatelli. Sulla base dei rilievi effettuati l'impegno di tale cella è compatibile
	con il giardino di via Sperandio 5bis.
09.30.42	Sollecito riceve una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione
220 10 0	dura 41 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito
	impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via T. Berardi, Sett. 7
10.10.58	L'utenza inglese di Meredith riceve una chiamata dal numero 00447853133067
	("Robyn"). La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la
	documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per
	una durata totale della comunicazione pari a 3 secondi. Non si trova traccia nella
	memoria del cellulare di questa chiamata in quanto lo stesso numero chiama
	successivamente prima che le informazioni contenute nel reperto (il telefono di
	Meredith) vengano tutelate (chiamata del 2 novembre alle ore 15:13).
10.11.50	L'utenza inglese di Meredith riceve un'altra chiamata dal numero
	00447853133067 ("Robyn"). La chiamata viene trasferita alla segreteria
	telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente
	registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 4
	secondi. Non si trova traccia nella memoria del cellulare di questa chiamata in
	quanto lo stesso numero chiama successivamente prima che le informazioni
	contenute nel reperto (il telefono di Meredith) vengano tutelate (chiamata del 2
	novembre alle ore 15:13).
10.13.26	L'utenza inglese di Meredith riceve un SMS dal numero 00447853133067
	("Robyn"). La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di
	Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025622 ubicata in Perugia -
	Piazza Luppatelli. Sulla base dei rilievi effettuati l'impegno di tale cella è
	compatibile con il giardino di via Sperandio 5bis.
11.02.07	L'utenza inglese di Meredith riceve un'altra chiamata dal numero
	00447853133067 ("Robyn"). La chiamata viene trasferita alla segreteria
	telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente
	registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 3
	secondi. Non si trova traccia nella memoria del cellulare di questa chiamata in
	quanto lo stesso numero chiama successivamente prima che le informazioni
	contenute nel reperto (il telefono di Meredith) vengano tutelate (chiamata del 2
11.06.50	novembre alle ore 15:13).
11.26.53	L'utenza inglese di Meredith riceve un SMS dal numero 00447853133067 ("Robyn"). La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di
	Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025622 ubicata in Perugia -
	Piazza Luppatelli. Sulla base dei rilievi effettuati l'impegno di tale cella è
12.05.14	compatibile con il giardino di via Sperandio 5bis. L'utenza inglese di Meredith riceve un'altra chiamata dal numero
12.05.14	00447853133067 ("Robyn"). La chiamata viene trasferita alla segreteria
	telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente
	registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 4
	secondi. Non si trova traccia nella memoria del cellulare di questa chiamata in
	quanto lo stesso numero chiama successivamente prima che le informazioni
	contenute nel reperto (il telefono di Meredith) vengano tutelate (chiamata del 2
	novembre alle ore 15:13).
	novembre and ore 15.15).

12.07.11	L'utenza inglese di Meredith riceve un chiamata dal numero 00393484673590 di Amanda. La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 16 secondi. La telefonata benché registrata nella memoria del cellulare di Meredith verrà poi sostituita dalla più recente chiamata allo stesso numero delle 12:11:54. La chiamata è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la
	cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre
	dell'Acquedotto, Sett. 9
12.07.39	L'utenza inglese di Meredith riceve un SMS dal numero 901 corrispondente al proprio servizio di segreteria telefonica centralizzata, verosimilmente la notifica del messaggio registrato nel corso della chiamata delle ore 12:07:11. La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025622 ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli. Sulla base dei rilievi effettuati l'impegno di tale cella è compatibile con il giardino di via Sperandio 5bis.
12.08.44	Amanda chiama l'utenza 00393471073006 ("Molly") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 68 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
12.11.02	L'utenza italiana di Meredith <u>riceve</u> un chiamata dal numero 00393484673590 di Amanda. La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 3 secondi. La chiamata è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Meredith impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Strada Vicinale S.Maria della Collina, Sett. 1. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
12.11.54	L'utenza inglese di Meredith riceve un chiamata dal numero 00393484673590 di Amanda. La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 4 secondi. La chiamata è registrata sia nella memoria del cellulare di Meredith tra le chiamate perse sia nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
12.12.35	Amanda <u>riceve</u> una chiamata dall'utenza 00393471073006 ("Molly") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 36 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3
12.16.35	L'utenza inglese di Meredith <u>riceve</u> un chiamata dal numero 00393471073006 di Romanelli Filomena ("Molly"). La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 3 secondi. La chiamata è registrata sia nella memoria del cellulare di Meredith tra le chiamate perse sia nella documentazione del traffico Vodafone.

12.20.44	Amanda <u>riceve</u> un'altra chiamata dall'utenza 00393471073006 ("Molly") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 65 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9
12.34.56	Amanda riceve un'altra chiamata dall'utenza 00393471073006 ("Molly") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 48 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7
12.35.08	Sollecito chiama l'utenza 42010 corrispondente al servizio per la ricarica delle utenze Vodafone. La chiamata dura 135 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7
12.38.17	Sollecito riceve un SMS dal gestore telefonico Vodafone, verosimilmente a seguito dell'operazione di ricarica o di verifica del credito effettuata alle 12:35:08. La comunicazione è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7
12.40.03	Sollecito <u>riceve</u> una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione dura 67 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7
12.40.25	L'utenza inglese di Meredith riceve un'altra chiamata dal numero 00447853133067 ("Robyn"). La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 3 secondi. Non si trova traccia nella memoria del cellulare di questa chiamata in quanto lo stesso numero chiama successivamente prima che le informazioni contenute nel reperto (il telefono di Meredith) vengano tutelate (chiamata del 2 novembre alle ore 15:13).
12.43.28	L'utenza inglese di Meredith <u>riceve</u> un SMS dal numero 00447853133067 ("Robyn"). La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025603 ubicata in Perugia - Strada Comunale Borghetto Di Prepo 06129
12.47.23	Amanda chiama l'utenza 0012069326457. La chiamata dura 88 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7
12.50.34	Sollecito chiama l'utenza 00393471323774. La chiamata dura 39 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7
12.51.40	Sollecito chiama la centrale operativa dei Carabinieri (112). La chiamata dura 169 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 1
12.54.39	Sollecito chiama nuovamente la centrale operativa dei Carabinieri (112). La chiamata dura 57 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7

Dall'utenza inglese di Meredith viene effettuato un tentativo di chiamata al numero 3346907421. Verosimilmente trattasi della chiamata effettuata dal personale della Questura di Perugia per identificare l'utenza telefonica del cellulare rinvenuto in Perugia - via Sperandio 5bis. La chiamata viene registrata solo nella memoria del cellulare di Meredith dove rimane in quanto trattasi della più recente chiamata a questo numero. La causa per cui la telefonata non risulta nei tabulati telefonici verosimilmente è la mancata risposta da parte dell'utenza chiamata.

In una fase successiva la ricostruzione della consecutio temporum delle comunicazioni è stata confrontata con i risultati dell'elaborato sulla copertura geografica delle reti radiomobili Vodafone e WIND al fine di verificare la compatibilità delle celle impegnate con i seguenti indirizzi:

Comune	Prov	Indirizzo	Descrizione
Perugia	PG	via della Pergola 7	domicilio AMANDA KNOX - luogo del delitto
Perugia	PG	via Sperandio 5 bis	luogo del ritrovamento dei 2 telefoni cellulari (in realtà si trova lungo via Andrea da Perugia)
Perugia	PG	via Garibaldi 110	domicilio SOLLECITO RAFFAELE

2.4 Esame della Lista delle Chiamate del cellulare di Meredith

La lettura dei dati estrapolati dal telefono Sony Ericsson k700i di Meredith può fornire utili indicazioni: il telefono contiene una memoria circolare delle ultime chiamate effettuate/ricevute o perse. Tale memoria contiene 30 posizioni che gradatamente si riempiono a partire dal momento in cui il telefono è utilizzato per la prima volta; raggiunta la massima capacità di memoria (30 numeri) continua a sostituire i numeri più vecchi con i più recentemente chiamati o ricevuti. In buona sostanza dopo un breve periodo di utilizzo ci aspettiamo che la lista degli ultimi numeri contenga sempre 30 numeri. Ma il verbale delle operazioni effettuate dalla Polizia Postale ce ne indica solo 28 ove il primo risulta memorizzato il 20/10/2007 alle ore 14:59. Dopo sono finiti gli altri numeri? Verosimilmente sono stati cancellati e questa potrebbe essere l'operazione che qualcuno ha fatto, intorno alle ore 22 del 1º novembre 2007.

Verificare la possibilità di cancellare selettivamente solo alcuni numeri della lista sarà facile esaminando



il telefono in reperto o altro di uguale versione software. Tuttavia le informazioni presenti nel sito web dell'assistenza tecnica Sony Ericsson già ci indicano tale possibilità:

Chlamate

Lista chiamate

I numeri delle ultime 30 chiamate effettuate sono memorizzati nella lista chiamate. Se l'abbonamento comprende il servizio identificazione della linea chiamante e il numero del chiamante viene identificato, nella lista chiamate sono presenti anche i numeri delle chiamate ricevute e di quelle perse.

Oltre alla lista chiamate con tutti i numeri, figurano anche liste separate relative alle chiamate effettuate, ricevute e perse, organizzate in schede.

Per chiamare un numero dalla lista chiamate

- Chiam. dalla modalità standby e selezionare una scheda.
- 2 Scorrere fino a individuare il nome o numero da chiamare, ► Chiama.

Per cancellare la lista chiamate

▶ Chiam. e scorrere fino alla scheda contenente tutte le chiamate ▶ Altro ▶ Elimina tutto.

or's guide @ Frint only for private use

25

Figura 1 - il manuale d'uso del telefono cellulare Sony Ericsson k700i alla pag.25 indica la dimensione della memoria della "Lista Chiamate" e indica la possibilità di cancellarie.




Figura 2 - Particolari sulla gestione della "Lista Chiamate" del telefono Sony Ericsson k700i

queste informazioni sono reperibili al URL: http://www.sonyericsson.com/cws/support/phones/detailed/tousethecalllist/k700i?cc=it&lc=it

Se l'ipotesi che l'assassino abbia voluto cancellare le tracce di suoi precedenti contatti con Meredith corrispondesse alla realtà (anche i classici "squilli" senza risposta avrebbero lasciato traccia nelle chiamate perse e/o in quelle uscenti), allora, forse, ci potrebbe essere ancora un modo per recuperare i numeri cancellati esaminando accuratamente la memoria del telefono cellulare Sony Ericsson di Meredith, sempre che gli esami effettuati non siano stati del tutto irripetibili.

Ma anche nel caso in cui l'esame della memoria del cellulare non ci consentisse di ritrovare i numeri cancellati si può comunque affermare che:

 I numeri cancellati sono almeno tre, verosimilmente anche uno stesso numero memorizzato più volte, ad es. una volta come chiamata ricevuta, una volta come chiamata persa e una volta come chiamata effettuata (anche tenendo conto che delle chiamate non risposte, entranti e uscenti, non troviamo traccia nei tabulati, come nel caso di "squilli" senza risposta).

La difficoltà nell'affermare con precisione quanti numeri fossero presenti nella Lista delle Chiamate alle ore 22 del 1° novembre 2007 (dopo l'ipotetica operazione di cancellazione selettiva dei numeri) sta nel fatto che il telefono ha continuato a funzionare fino alle 19:09 del 2 novembre 2007 e chiamate provenienti da o originate verso numeri non presenti nella Lista hanno potuto aumentare la quantità dei numeri in essa presenti.

Sicuramente si è aggiunto il numero 334/6907421 composto dal personale della Polizia Postale ed aggiunto tra i numeri relativi alle chiamate uscenti (ciò che fa scendere la quantità di numeri presenti alle 22 del 1° novembre a non più di 27).

Per quanto riguarda gli altri numeri che compaiono tra le chiamate "perse", essi sono verosimilmente quasi tutti appartenenti a parenti o conoscenti di Meredith con cui lei aveva frequenti contatti e dei quali poteva avere già altre chiamate memorizzate

nell'elenco delle chiamate perse. Dall'analisi del traffico storico si rileva che tali contatti consistevano nella maggioranza dei casi di chiamate originate da Meredith, verosimilmente spesso anche conseguenti a chiamate a cui lei non aveva risposto in quanto impegnata con le lezioni; ciò vale per "Amy Frost", "Amanda", "Molly", "Robyn", "Dad" il padre e "Home" casa sua. Del numero 00448456306967 invece non si trovano precedenti contatti a partire dal 1º ottobre 2007 ciò che potrebbe aumentare la quantità di chiamate perse che hanno inserito nuovi numeri della lista aumentando quindi la quantità di numeri mancati a quattro;

• Cancellando ciascuno di tali numeri (ma potrebbe essere uno solo) si cancella ogni occorrenza dello stesso nella stessa porzione della lista (uscenti/entranti/perse) fino al momento dell'operazione di cancellazione (che riteniamo sia stata fatta intorno alle 22 del 1º novembre 2007). Ne consegue che il numero cancellato non corrisponde a nessun altro numero iscritto nella Lista delle Chiamate prima delle 22 circa del 1º novembre 2007. Ciò porta ulteriori elementi a discarico degli utenti corrispondenti ai seguenti numeri trovati nella Lista delle Chiamate del telefono cellulare di Meredith sicuramente presenti nella Lista Chiamate prima delle ore 22 del 1º novembre 2007;

Numero	Usuario indicato nella rubrica del cellulare di Meredith
0755004888	Tax Number
3282041450	Lina
39055254116	Sconosciuto
39348467390	Sconosciuto
390755004888	Tax Number
00393401935632	Sophie
00393471604311	Laura
00393484673590	Amanda
00393888921724	Natalie Italy
393891531256	Monike Italy
00447813728652	Dad
00447853133067	Robyn
00447988230459	Amy Frost

• Si potrebbe tentare di identificare il numero mancante provando a riprodurre il processo di inserimento dei numeri nella Lista delle Chiamate in base ai tabulati del traffico tenendo presente che le chiamate non risposte non risultano sui tabulati ma rimangono nella Lista delle Chiamate sia quando sono effettuate (tra le chiamate uscenti) sia quando sono ricevute (tra le chiamate perse) mentre le chiamate provenienti da numeri "privati" (quelli per i quali non è consentita la visualizzazione del numero chiamante) potrebbero risultare nei tabulati ma non nella Lista delle Chiamate. La mancanza di un numero nella sequenza così riprodotta potrebbe così costituire un utile indizio per ulteriori indagini e l'esame dei cartellini "grezzi" del traffico documentato potrebbe anche chiarire se il numero manca dalla Lista delle Chiamate in quanto "privato" ovvero in quanto è stato cancellato.

2.5 Esame della copertura radioelettrica del comune di Perugia

E' stata effettuata una **ricostruzione scientifica**, certificata da ciascun operatore per la propria rete (gli operatori interessati sono solo WIND e Vodafone in quanto non vi è traffico di interesse sull'operatore TIM e il telefono utilizzato con l'utenza inglese di Meredith non è di tipo UMTS e pertanto non può accedere alla rete 3 di H3G), **relativa alla copertura radioelettrica del comune di Perugia**, individuando le zone servite dalle celle di volta in volta impegnate dalle utenze oggetto delle indagini tra i giorni 1 e 2 novembre 2007 in relazione alle posizioni presunte o dichiarate delle utenze stesse. Il risultato della ricostruzione è riportato nelle Tab. I – IV e nelle mappe di copertura allegate.

Ai fini della corretta comprensione del parere di localizzazione è utile segnalare che, stante le distanze limitate in un'area urbana molto ben servita da tutti gli operatori, in funzione delle condizioni del traffico radiomobile e della posizione assunta dal cellulare (ad es. affacciandosi da una finestra esposta ad ovest oppure ad est di uno stesso edificio) la cella interessata dalla comunicazione può essere una oppure un'altra tra le celle che concorrono a servire la stessa porzione di territorio. Assai difficilmente invece viene interessata una cella più lontana dal telefono cellulare, in particolare se tra questa e Il telefono cellulare si interpongono altre celle che possono fornire una migliore copertura radio. Questa è, in sintesi, la base per la valutazione della compatibilità tra le celle impegnate e le posizioni da verificare.

3 Considerazioni conclusive

3.1 Esame delle risultanze

Dall'esame delle tabelle III e IV e delle mappe allegate si possono trarre le considerazioni sequenti:

La sera del 1º novembre 2007 sull'utenza inglese di Meredith si osservano 4 comunicazioni:

- alle ore 20,56 il cellulare (Meredith presumibilmente) chiama la famiglia in Inghilterra, ma la chiamata non va a buon fine e non risulta sui tabulati;
- alle ore 21,58 (un'ora dopo) il cellulare chiama la segreteria telefonica (901) ma la chiamata non va a buon fine e non risulta sui tabulati. Verificato che presso l'abitazione di Meredith il servizio cellulare è garantito da numerose celle e che non è venuto meno il "campo", (infatti, trattandosi di una utenza straniera in roaming, non ha cambiato operatore), o perché la chiamata è stata interrotta prima che la segreteria telefonica rispondesse, nell'intervallo cioè tra la chiamata, il primo generico messaggio non "tassato" e il messaggio che indica l'accesso alla segreteria dell'utente. In quest'ultimo caso, poiché la chiamata verso la segreteria telefonica si effettua mediante una funzione facilmente accessibile, la chiamata potrebbe anche essere partita fortuitamente, magari mentre qualcuno stava cercando qualcosa nel cellulare di Meredith (un numero? Uno dei numeri da o verso i quali era avvenuta una chiamata?);
- alle ore 22.00 il cellulare chiama il numero 08459724724 (Abbey) ma senza il necessario
 prefisso internazionale (0044) pertanto la chiamata non va a buon fine e non risulta sui
 tabulati. Non vi è dubbio che qualcuno ha effettivamente pigiato Il/i tasto/i necessario a
 chiamare questo numero. E' utile notare che questo è il primo numero in ordine
 alfabetico nella rubrica del telefono cellulare, ciò che lo rende compatibile con una
 manovra errata effettuata da qualcuno che stava cercando qualcosa nel cellulare di
 Meredith (un numero? Uno dei numeri da o verso i quali era avvenuta una chiamata?).

Quanto detto lascia ipotizzare che qualcuno stesse cercando di fare o trovare qualcosa nel telefono di Meredith. La lettura dei dati estrapolati dal telefono Sony Ericsson K700i di Meredith potrebbe indicarci cosa: il telefono contiene una memoria circolare delle ultime chiamate effettuate/ricevute o perse. Tale memoria contiene 30 posizioni ma il verbale delle operazioni effettuate dalla Polizia Postale ce ne indica solo 28. Gli altri numeri verosimilmente sono stati cancellati e questa operazione potrebbe essere stata fatta da qualcuno intorno alle ore 22 del 1º novembre 2007.

Se l'esame della memoria del cellulare non ci consentirà di ritrovare i numeri cancellati si può comunque affermare che:

 I numeri cancellati sono tre, verosimilmente anche o stesso come chiamata ricevuta, persa e effettuata (anche se non ne troviamo traccia nei tabulati, come nel caso di "squilli" senza risposta); Cancellando ciascuno di tali numeri (ma potrebbe essere uno solo) si cancella ogni
occorrenza dello stesso nella stessa porzione della lista (uscenti/entranti/perse) fino al
momento della cancellazione (intorno alle 22 del 1º novembre 2007). Ne consegue che il
numero cancellato non corrisponde a nessun altro numero iscritto nella Lista delle
Chiamate prima delle 22 circa del 1º novembre 2007.

Continuando con le comunicazioni intercorse la sera del 1° novembre 2007 sull'utenza inglese di Meredith si osserva:

alle ore 22.13 l'utenza inglese di Meredith registra una connessione GPRS all'indirizzo IP 10.205.46.41. La comunicazione dura solo 9 secondi ed è registrata solo dai tabulati WIND. La telefonata non viene registrata tra le telefonata effettuate/ricevute della memoria del cellulare di Meredith in quanto non è una telefonata ma, con ogni probabilità un mms. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302030064 ubicata in Perugia - Strada Vicinale Ponte Rio_Monte La Guardia.

La cella impegnata risulta di particolare interesse al fine di determinare in quale posizione si potesse trovare il telefono cellulare al momento in cui è avvenuta questa comunicazione. A questo scopo abbiamo dapprima effettuato un attento esame delle celle WIND presenti nel territorio di Perugia, della documentazione relativa alla loro copertura messa a disposizione dalla stessa soc. WIND ed integrata da questi consulenti con la sovrapposizione dello stradario poi svolta un accurata campagna di misurazioni statiche nei luoghi indicati al precedente punto 1.2 e in movimento lungo il percorso parimenti indicato al precedente punto 1.2.

La cella 30064, che si trova ubicata nelle immediate adiacenze di una strada vicinale lungo la Strada Vicinale Ponte Rio_Monte La Guardia e dista dal centro cittadino circa un chilometro e mezzo, è ricevibile in molti posti nel comune di Perugia ma vicino all'abitato cittadino compete per intensità di campo e vicinanza con le celle ubicate nel centro (ad es. le celle 25620, 25621 e 25622 ubicate in piazza Luppatelli che si trovano a circa 200 metri sia da via della Pergola nr.7 che da via Sperandio nr.5bis). Per questo motivo occorrono motivi particolari affinché un'utente entro o vicino alle mura cittadine impegni proprio la cella 30064 piuttosto che una delle celle del centro. Il motivo più comune è che, ove si trova il cellulare, la trasmissione delle celle del centro cittadino risulta ostruita da un ostacolo fisico di rilevanti dimensioni mentre la trasmissione della cella 30064 avviene in condizioni di ottima "visibilità".

Oltre alle zone più vicine a Ponte Rio e ben distanti dal luogo ove è avvenuto il delitto, i rilievi effettuati dimostrano che queste condizioni si verificano sistematicamente quando, dopo aver lasciato l'immobile di via della Pergola nr.7 ed essersi avviati lungo la discesa per uscire dalla porta nelle mura e poi svoltare a sinistra per via Andrea da Perugia, il dislivello e le mura della città insieme a costruzioni di imponenti dimensioni "nascondono" le celle del centro cittadino lasciando però ampia "visibilità" sulle colline di Ponte Rio ove si trova proprio la cella 30064. Tanto più ci si trova a ridosso delle mura della città, tanto più risultano "nascoste" le celle del centro cittadino e tanto maggiore sarà la probabilità di scegliere proprio la cella 30064 invece delle celle cittadine molto più vicine. Le condizioni ideali si riscontrano dopo la porta che da via della Pergola porta fuori dalle mura e lungo la prima parte di via Andrea da Perugia, al bivio di via Sperandio 5 (da non confondersi con l'indirizzo "via Sperandio 5bis" che in realtà si trova lungo via Andrea da Perugia – ciò che aveva in origine causato equivoci nei precedenti accertamenti) e in buona parte del parco Sant'Angelo. Tali condizioni NON si verificano in via della Pergola 7 in quanto l'immobile ove risiedeva MEREDITH sito a quell'indirizzo e le sue pertinenze

godono di una favorevole "visuale" delle celle del centro ed una vicinanza con le celle del quartiere di Monteluce privilegiata rispetto alle zone precedentemente riferite.

Altrettanto tali condizioni NON si verificano nel giardino di via Sperandio 5bis (nuovamente, ubicato lungo via Andrea da Perugia) in quanto il giardino ove sono stati rinvenuti i cellulari di MEREDITH sito a quell'indirizzo si trova più distante dalle mura e gode di una migliore "visuale" delle celle del centro.

Stabilito così quali potevano essere i luoghi in cui avrebbe potuto trovarsi il cellulare (dopo la porta che da via della Pergola porta fuori dalle mura e lungo la prima parte di via Andrea da Perugia, al bivio di via Sperandio 5 e in buona parte del parco Sant'Angelo) e i luoghi in cui NON avrebbe potuto trovarsi (all'interno delle mura e lungo via della Pergola e, in particolare, al civico nr.7 della stessa via), resta da chiedersi se vi siano elementi utili a restringere la scelta dei luoghi compatibili.

A questi fini è risultato utilissimo il sopralluogo presso il giardino ove sono stati ritrovati i telefoni cellulari di MEREDITH. I telefoni risultano essere stati lanciati all'interno del giardino oltrepassando un terrapieno e una recinzione di significative proporzioni e passando per una stretta "finestra" tra gli alberi del giardino. In buona sostanza, tenuto conto della distanza dalla recinzione del punto ove sono "atterrati" i telefoni e calcolate le possibili traiettorie, emerge che i telefoni non avrebbero potuto essere lanciati dalla strada (via Andrea da Perugia) ma solo da una ristretta area del Parco Sant'Angelo ubicata di fronte al giardino, in prossimità del bivio tra via Andrea da Perugia e il viottolo sterrato interno al parco e a ridosso delle mura della città, in corrispondenza di una imponente costruzione e non distante da un varco nelle mura che porta a via del Canerino. In quest'area sussistono le condizioni ideali per impegnare la cella 30064 e tanto più ci si allontana dalla strada e ci si avvicina alle mura, tanto più il "lancio" dei telefoni diventa semplice e tanto più aumenta la probabilità di impegnare la cella 30064.

Sulla base di questi elementi la ricostruzione più verosimile è quella in cui il telefono di MEREDITH fosse in possesso del suo assassino che allontanandosi dal luogo del delitto attraversava Parco Sant'Angelo. Ad un certo punto (ore 22:13) è pervenuto un messaggio MMS mentre si trovava nell'area di Parco Sant'Angelo poc'anzi descritta. La suoneria che avvisava dell'arrivo del messaggio ha richiamato l'attenzione dell'omicida sul fatto che deteneva una prova del reato commesso ciò che l'ha portato a disfarsene immediatamente lanciandoli entrambi in quella che, al buio, riteneva fosse il folto della scarpata a valle di via Andrea da Perugia, particolarmente folto perché l'alta vegetazione che comunque si intuiva era costituita dagli alberi alti del giardino della villa.

Quanto sopra consentirebbe di far risalire l'orario della morte di Meredith tra l'ora in cui è stata vista per l'ultima volta (le 20:40 circa) e le ore 22 circa quando sono state rilevate le prime anomalie nel traffico telefonico. Assumendo che l'omicida non sia rimasto ad attardarsi nel luogo ove ha commesso il delitto e che alle ore 22:00 il delitto fosse già stato consumato, il messaggio MMS ricevuto alle 22:13 a Parco Sant'Angelo è perfettamente compatibile con i tempi di percorrenza tra l'abitazione di MEREDITH e quell'area di Parco Sant'Angelo (distanti tra loro tra i 600 e gli 800 metri a seconda del punto di arrivo a Parco Sant'Angelo e del percorso seguito, ad es. lungo la strada asfaltata o all'interno del parco stesso).

Relativamente alle chiamate di Amanda la mattina del 2 si osserva che le chiamate a Meredith e a Filomena nell'intervallo compreso tra le 12,08 e le 12,20 avvengono collegandosi ad una cella compatibile con la casa di Sollecito e che a partire dalle ore 12,35 le chiamate di Amanda e Sollecito collegandosi ad una cella compatibile con la casa di Amanda.

Relativamente alle chiamate di Sollecito, successivamente alla chiamata delle ore 20.42 che lo colloca presso alla sua abitazione, nella giornata del 2 novembre alle ore 12.35.08 effettua una telefonata al 42010, con la quale effettua una ricarica dal servizio SOS Vodafone ricarica, presso la casa di Meredith, riceve alle ore 12.38.17 l' SMS di conferma dal gestore e alle ore 12.40.03 riceve una telefonata dal padre che dura 67 secondi, alle ore 12.50.34 chiama il numero 3471323774 e subito dopo, alle ore 12.51.40 effettua una prima chiamata ai Carabinieri (112) cui fa immediatamente seguito una seconda chiamata allo stesso numero; tutte queste chiamate sono state effettuate presumibilmente presso la casa di Meredith.

Tab. III comunicazioni del 1 novembre 2007 con riferimenti alla localizzazione degli utenti

ora	Descrizione
15.55.57	Meredith riceve sulla propria utenza inglese una chiamata del padre ("Dad") dal numero 00447813728652. La comunicazione dura ben 6 minuti e 12 secondi ed è registrata solo dai tabulati WIND. La telefonata non viene registrata nella memoria del cellulare di Meredith verosimilmente in quanto il numero telefonico potrebbe essere risultato non visualizzabile. All'inizio della comunicazione il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025621 ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli, al termine impegna la cella WIND 22288 3302025570 ubicata in Perugia - Piazza Monteluce (rappresentata sulla mappa con il codice 25621 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Meredith a Amanda in via della Pergola 7). Questa è l'ultima comunicazione di cui si può avere contezza dall'interlocutore, in questo caso il padre.
16.50.06	Sollecito <u>riceve</u> una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione dura 214 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Piazza Luppatelli, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D1110-A_1 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
16.56.46	Sollecito riceve una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione dura 64 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9 (rappresentata sulla mappa con il codice 3G3976-C_3 e compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
20.18.12	Amanda riceve un SMS dall'utenza 00393387195723. La comunicazione viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3 (rappresentata sulla mappa con il codice 3G3976-C_3 e compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
20.35.48	Amanda invia un SMS all'utenza 00393387195723. La comunicazione viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via T. Berardi, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D4024-D_1, compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110, non compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith che risultano meglio servite dalle celle 3D1110-A 1 e 3G3976-C_1)
20.42,56	Sollecito riceve una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione dura 221 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di

ora	Descrizione
	Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via T. Berardi, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D4024-D_1, compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110, non compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith che risultano meglio servite dalle celle 3D1110-A_1 e 3G3976-C_1)
20.56	Dall'utenza inglese di Meredith viene effettuato un tentativo di chiamata alla residenza di famiglia ("Home") al numero 00441737553564. La chiamata viene registrata solo nella memoria del cellulare di Meredith. Le cause per cui la telefonata non risulta nei tabulati telefonici potrebbero essere: o Il fatto che la chiamata non abbia avuto risposta; o Il fatto che a quell'ora la rete radiomobile fosse congestionata (improbabile); o Il fatto che il telefono si trovasse in una zona non servita dalla rete radiomobile ovvero in un locale chiuso e schermato (galleria, cantina, ecc.) E' verosimile che questa chiamata sia stata fatta da Meredith ancora viva.
21.58	Dall'utenza inglese di Meredith viene effettuato un tentativo di chiamata alla segreteria telefonica ("Voicemail 901") al numero 901. La chiamata viene registrata solo nella memoria del cellulare di Meredith dove rimane in quanto trattasi della più recente chiamata a questo numero. Non vi è dubbio che la numerazione chiamata potesse essere correttamente riconosciuta e istradata da qualunque operatore italiano in quanto compresa tra i servizi CAMEL concordati con l'operatore O2 di origine. Pertanto le cause per cui la telefonata non risulta nei tabulati telefonici potrebbero essere: O Il fatto (tra tutti più probabile) che la comunicazione sia stata interrotta dal chiamante prima che terminasse il generico messaggio di benvenuto nel servizio di segreteria, prima cioè che iniziasse l'addebito (l'addebito inizia quando, successivamente all'accesso al servizio di segreteria [ciò che è annunciato da un messaggio del tipo: "Servizio di segreteria telefonica"], la comunicazione viene diretta alla casella vocale individuale dell'utente ciò che è annunciato da un messaggio del tipo: "Servizio di segreteria telefonica"], a cui segue la dichiarazione di eventuale presenza di messaggi, l'ascolto dei messaggi e/o l'accesso a servizi interattivi]). O Il fatto che la chiamata non abbia avuto risposta, fatto questo assai improbabile in quanto la risposta viene da parte di un dispositivo automatico; Il fatto che a quell'ora la rete radiomobile fosse congestionata (improbabile ma possibile dato l'orario abbastanza preciso del-eellulare di Meredith che fa risalire la chiamata 2 minuti prima del picco di traffico dovuto al più conveniente scaglione tariffario serale); Il fatto che il telefono si trovasse in una zona non servita dalla rete radiomobile ovvero in un locale chiuso e schermato (galleria, cantina, ecc.) Nulla si può dire su ove si trovasse il telefono durante questo tentativo di chiamata. La prima ipotesi resta la più probabile tuttavia costituisce una palese anomalia, infatti mediante siffatta chiamata non

ora	Descrizione
22.00	Dall'utenza inglese di Meredith viene effettuato un tentativo di chiamata alla
	banca Abbey ("Abbey") utilizzando il numero memorizzato in rubrica
	08459724724. La chiamata viene registrata solo nella memoria del cellulare di
	Meredith dove rimane in quanto trattasi della più recente chiamata a questo
	numero. Il motivo per cui non si trova traccia nei tabulati di questa chiamata è
	perché la numerazione chiamata, corrispondente ad una utenza inglese, era priva
	del prefisso internazionale 0044 ovvero +44 e come tale non poteva essere
	correttamente riconosciuta e istradata a meno che non fosse stata
	preventivamente compresa tra i servizi CAMEL concordati con l'operatore O2
	di origine. Se Meredith avesse in passato già chiamato tale numero in
	rubrica sarebbe già incorsa in questo errore e non lo avrebbe commesso di
	nuovo, se invece non lo avesse mai chiamato in precedenza risulterebbe
1	un'ulteriore anomalia comportamentale il chiamare una banca proprio a
	tarda sera. Ciò lascia pensare che la chiamata, indubbiamente dovuta
	all'atto deliberato di "pigiare" i necessari tasti sulla tastiera del telefono,
	non sia stata fatta dal Meredith ma da altri, forse il suo assassino, quando
	già Meredith non era in grado di contrastare tale azione.
22.13	L'utenza inglese di Meredith registra una connessione GPRS all'indirizzo IP
	10.205.46.41. La comunicazione dura solo 9 secondi ed è registrata solo dai
	tabulati WIND. La telefonata non viene registrata tra le telefonata
	effettuate/ricevute della memoria del cellulare di Meredith in quanto non è una
	telefonata. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302030064
	ubicata in Perugia - Strada Vicinale Ponte Rio_Monte La Guadia (rappresentata
	sulla mappa in colore azzurro in alto a destra e compatibile con il luogo da dove
	il telefono è stato lanciato nel giardino di via Sperandio 5bis (il luogo
	corrisponde alla parte nord del parco Sant'Angelo compreso tra le mura e il
	vialetto sterrato che porta a via Andrea da Perugia). Non compatibile con il
	giardino di via sperandio 5bis a causa della migliore copertura offerta dalla cella
	25622 (ed altre). Non compatibile con l'abitazione di Amanda e Meredith a
	causa della presenza delle celle 25620 e 25621 che servono meglio tale zona.
	Non compatibile con l'abitazione di Sollecito a causa della presenza della cella 25622 che fornisce una copertura ottimale di tale zona.).
	25022 che formsce una copertura ottimale di tale zona.).
	Come si può comprendere, stante l'orario e la cella servente la comunicazione, il
	contenuto di questa comunicazione risulta di grande interesse e le indagini
	difensive ne hanno fatto oggetto di uno speciale approfondimento richiedendo
	all'operatore WIND di recuperare i dati "grezzi" del traffico al fine di reperire
	informazioni di maggiore dettaglio in argomento. Ciò che si è trovato è che la
	connessione è avvenuta verso l'APN denominato "wap o2 co uk" che
	l'operatore inglese O2 a cui appartiene l'utenza di Meredith indica come quello
	da utilizzare per l'invio e la ricezione di messaggi multimediali MMS.
	L'ipotesi del MMS ricevuto: la quantità di dati scambiati indicata dal cartellino
	grezzo WIND (4708 bytes ricevuti e 2721 bytes trasmessi) indica
	verosimilmente la ricezione di un messaggio MMS di cui però non si trova
	traccia nella relazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Questo fatto
	andrà approfondito acquisendo il CD allegato alla relazione della Pol.Post. ed
	eventualmente con un ulteriore esame del telefono.

ora Descrizione

L'ipotesi dell'accesso a Internet: Esiste una residuale possibilità che si tratti di accesso a servizi Internet via WAP ma la limitata quantità di dati scambiati non avrebbe consentito la reale fruizione di alcun servizio. Questa ipotesi potrà essere approfondita solo con l'acquisizione di idonea documentazione del traffico dall'operatore inglese O2, ammesso che esista.

L'ipotesi dell'errore materiale: Potrebbe infine trattarsi di una involontaria attivazione dell'accesso Internet/WAP seguita da una inesperta, frettolosa ma non così rapida disconnessione da parte di chi non aveva confidenza con l'apparecchio. Mentre nell'ipotesi della ricezione di un MMS ciò potrebbe essere avvenuto senza alcuna operazione manuale (dall'esame dei dati grezzi il context precedentemente risultava chiuso ma ad aprirlo potrebbe essere stato un SMS di tipo 0 che non lascia traccia sui tabulati di traffico), nelle rimanenti due ipotesi è necessaria una interazione meccanica con la tastiera dell'apparecchio.

La cella impegnata risulta di particolare interesse al fine di determinare in quale posizione si potesse trovare il telefono cellulare al momento in cui è avvenuta questa comunicazione.

Sulla base degli elementi emersi dai rilievi radioelettrici e dai sopralluoghi, la ricostruzione più verosimile è quella in cui il telefono di MEREDITH fosse in possesso del suo assassino che allontanandosi dal luogo del delitto attraversava Parco Sant'Angelo. Ad un certo punto (ore 22:13) è pervenuto un messaggio MMS mentre si trovava nell'area di Parco Sant'Angelo poc'anzi descritta. La suoneria che avvisava dell'arrivo del messaggio ha richiamato l'attenzione dell'omicida sul fatto che deteneva una prova del reato commesso ciò che l'ha portato a disfarsene immediatamente lanciandoli entrambi in quella che, al buio, riteneva fosse il folto della scarpata a valle di via Andrea da Perugia, particolarmente folto perché l'alta vegetazione che comunque si intuiva era costituita dagli alberi alti del giardino della villa.

Quanto sopra consentirebbe di far risalire l'orario della morte di Meredith tra l'ora in cui è stata vista per l'ultima volta (le 20:40 circa) e le ore 22 circa quando sono state rilevate le prime anomalie nel traffico telefonico. Assumendo che l'omicida non sia rimasto ad attardarsi nel luogo ove ha commesso il delitto e che alle ore 22:00 il delitto fosse già stato consumato, il messaggio MMS ricevuto alle 22:13 a Parco Sant'Angelo è perfettamente compatibile con i tempi di percorrenza tra l'abitazione di MEREDITH e quell'area di Parco Sant'Angelo (distanti tra loro tra i 600 e gli 800 metri a seconda del punto di arrivo a Parco Sant'Angelo e del percorso seguito, ad es. lungo la strada asfaltata o all'interno del parco stesso).

Tab. IV comunicazioni del 2 novembre 2007 con riferimenti alla localizzazione degli utenti

г	00.10.21	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	00.10.31	L'utenza inglese di Meredith riceve un SMS dal numero 00447927840176 ("Karl" è il nome con cui questo numero compare nella rubrica del telefono privo però del prefisso internazionale). La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288
		3302025622 ubicata in Perugia – Piazza Luppatelli (rappresentata sulla mappa
		con il codice 25622 e compatibile sia con l'abitazione di Sollecito che con il
		luogo ove il telefono è stato ritrovato in via Sperandio 5bis).
		Questo il gruppo data/ora e il contenuto del messaggio SMS:
		01/11/2007 23:10:23 ← ora UK
		If I say you looked very hot in your vampire costume will you condemn me as a deviant?! Xx
	09.04.58	L'utenza inglese di Meredith riceve un SMS dal numero 901 (corrispondente
		alla segreteria telefonica centralizzata) sintomo che poco prima è stato registrato
		un messaggio, verosimilmente dall'utenza 00448456306967 che risulta aver chiamato 30 secondi prima. La comunicazione è registrata solo dai tabulati
		WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025622
		ubicata in Perugia – Piazza Luppatelli (rappresentata sulla mappa con il codice
ı		25622 e compatibile sia con l'abitazione di Sollecito che con il luogo ove il
		telefono è stato ritrovato in via Sperandio 5bis). I messaggi SMS provenienti
		dalla segreteria vengono inviati con una speciale modalità che consente di
		sovrapporre il messaggio più recente al messaggio di analogo contenuto
		precedente. Per questo motivo non si trova traccia di questo messaggio nella
		memoria del cellulare.
Ì	10.13.26	L'utenza inglese di Meredith riceve un SMS dal numero 00447853133067
		("Robyn") che ha da poco provato a chiamarla due volte. La comunicazione è
Į		registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025622 ubicata in Perugia – Piazza Luppatelli (rappresentata
		sulla mappa con il codice 25622 e compatibile sia con l'abitazione di Sollecito
		che con il luogo ove il telefono è stato ritrovato in via Sperandio 5bis).
		Questo il gruppo data/ora e il contenuto del messaggio SMS:
		02/11/2007 09:13:18 ← ora UK
		Don't think cinema is on. But can we meet up somewhere to get that
		book?x
	11.26.53	L'utenza inglese di Meredith riceve un SMS dal numero 00447853133067
		("Robyn") che ha da poco provato a chiamarla un'altra volta. La comunicazione
		è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella
		WIND 22288 3302025622 ubicata in Perugia – Piazza Luppatelli (rappresentata
		sulla mappa con il codice 25622 e compatibile sia con l'abitazione di Sollecito
		che con il luogo ove il telefono è stato ritrovato in via Sperandio 5bis).
		Questo il gruppo data/ora e il contenuto del messaggio SMS:
		02/11/2007 10:26:45 ← ora UK Merdi are you awake can I come and get my book please.x
L		Merui are you awake can I come and get my book piease.x

12.07.39	L'utenza inglese di Meredith riceve un SMS dal numero 901 (corrispondente alla segreteria telefonica centralizzata) sintomo che poco prima è stato registrato un messaggio, verosimilmente da Amanda che risulta aver chiamato 28 secondi prima. La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025622 ubicata in Perugia – Piazza Luppatelli (rappresentata sulla mappa con il codice 25622 e compatibile sia con l'abitazione di Sollecito che con il luogo ove il telefono è stato ritrovato in via Sperandio 5bis). I messaggi SMS provenienti dalla segreteria vengono inviati con una speciale modalità che consente di sovrapporre il messaggio più recente al messaggio di analogo contenuto precedente. Per questo motivo non si trova traccia di questo messaggio nella memoria del cellulare.
12.08.44	Amanda chiama l'utenza 00393471073006 ("Molly") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 68 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3 (3G3976-C_3 e compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
12.11.02	L'utenza italiana di Meredith riceve un chiamata dal numero 00393484673590 di Amanda. La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 3 secondi. La chiamata è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Meredith impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Strada Vicinale S.Maria della Collina, Sett. 1 (rappresentata sulla mappa con il codice 3G3975-B_1 e compatibile con gli uffici del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni in via Mario Angeloni 72). Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3 (rappresentata sulla mappa con il codice 3G3976-C_3 e compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
12.11.53	L'utenza inglese di Meredith riceve un chiamata dal numero 00393484673590 di Amanda. La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 4 secondi. La chiamata è registrata sia nella memoria del cellulare di Meredith tra le chiamate perse sia nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3 (rappresentata sulla mappa con il codice 3G3976-C_3 e compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)

12.12.35	Amanda <u>riceve</u> una chiamata dall'utenza 00393471073006 ("Molly") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 36 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 3 (rappresentata sulla mappa con il codice 3G3976-C_3 e compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
12.16.35	L'utenza inglese di Meredith <u>riceve</u> un chiamata dal numero 00393471073006 di Romanelli Filomena ("Molly"). La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 3 secondi. La chiamata è registrata sia nella memoria del cellulare di Meredith tra le chiamate perse sia nella documentazione del traffico Vodafone.
12.20.44	Amanda riceve un'altra chiamata dall'utenza 00393471073006 ("Molly") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 65 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 9 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D3976-C_3 e compatibile con l'area approssimativamente delimitata a Est da via del Sole e via delle Prome, a Ovest da viale Orazio Antinori, a Nord da via Elce di sotto, a Sud da via Vincioli, non distante sia dall'abitazione di Sollecito in corso Garibaldi 110 che dall'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
12.34.56	Amanda <u>riceve</u> un'altra chiamata dall'utenza 00393471073006 ("Molly") corrispondente a Romanelli Filomena. La chiamata dura 48 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D1110-A_1 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
12.35.08	Sollecito chiama l'utenza 42010 corrispondente al servizio per la ricarica delle utenze Vodafone. La chiamata dura 135 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D1110-A_1 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
12.38.17	Sollecito <u>riceve</u> un SMS dal gestore telefonico Vedafone, verosimilmente a seguito dell'operazione di ricarica o di verifica del credito effettuata alle 12:35:08. La comunicazione è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D1110-A_1 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)
12.40.03	Sollecito <u>riceve</u> una telefonata dal numero 00393475945977. La comunicazione dura 67 secondi e viene registrata dal tabulato Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D1110-A_1 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)

12.40.25	L'utenza inglese di Meredith <u>riceve</u> un'altra chiamata dal numero 00447853133067 ("Robyn"). La chiamata viene trasferita alla segreteria telefonica producendo la documentazione relativa al trasferimento. L'utente registra un messaggio per una durata totale della comunicazione pari a 3 secondi. Non si trova traccia nella memoria del cellulare di questa chiamata in quanto lo stesso numero chiama successivamente e prima che le informazioni contenute nel reperto (il telefono di Meredith) vengano tutelate (chiamata del 2		
	novembre alle ore 15:13).		
12.43.28	L'utenza inglese di Meredith <u>riceve</u> un SMS dal numero 00447853133067 ("Robyn"). La comunicazione è registrata solo dai tabulati WIND. Il telefono di Meredith impegna la cella WIND 22288 3302025603 ubicata in Perugia - Strada Comunale Borghetto Di Prepo 06129 (rappresentata sulla mappa con il codice 25603 e compatibile con gli uffici del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni in via Mario Angeloni 72).		
	Questo il gruppo data/ora e il contenuto del messaggio SMS:		
	02/11/2007 12:43:19 ← ora UK		
	Hey i really need that book coz iv got loads to do. Have you finished with it		
	yet? Can we arrange a time to meet?x		
12.47.23	Amanda chiama l'utenza 0012069326457. La chiamata dura 88 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Amanda impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7 rappresentata sulla mappa con il codice 3D1110-A_1 e (compatibile con l'area in cui il trava l'abitatione di Amanda a Maradith in via della Paradia 7)		
10.50.24	in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)		
12.50.34	Sollecito chiama l'utenza 00393471323774. La chiamata dura 39 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D1110-A_1 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)		
12.51.40	Sollecito chiama la centrale operativa dei Carabinieri (112). La chiamata dura 169 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - Via dell'Aquila n.5 - Torre dell'Acquedotto, Sett. 1 (rappresentata sulla mappa con il codice 3G3976-C_1 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)		
12.54.39	Sollecito chiama nuovamente la centrale operativa dei Carabinieri (112). La chiamata dura 57 secondi ed è registrata nella documentazione del traffico Vodafone. Il telefono di Sollecito impegna la cella Vodafone ubicata in Perugia - P.zza Lupatelli, Sett. 7 (rappresentata sulla mappa con il codice 3D1110-A_1 e compatibile con l'area in cui si trova l'abitazione di Amanda e Meredith in via della Pergola 7)		
13.00	Dall'utenza inglese di Meredith viene effettuato un tentativo di chiamata al numero 3346907421. Trattasi della chiamata effettuata dal personale del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Perugia con la propria utenza di servizio allo scopo di identificare l'utenza telefonica del cellulare rinvenuto in Perugia - via Sperandio 5bis. La chiamata viene registrata solo nella memoria del cellulare di Meredith dove rimane in quanto trattasi della più recente chiamata a questo numero. La causa per cui la telefonata non risulta nei tabulati telefonici verosimilmente è la mancata risposta da parte dell'utenza		

chiamata.

3.2 Conclusioni

Da quanto sopra dettagliatamente riportato si possono trarre le indicazioni seguenti:

dall'analisi "storica" del traffico telefonico memorizzato dal cellulare di Meredith, come pure dall'analisi del traffico registrato nella serata del 1 novembre si può concludere quanto segue:

- non si ha traccia di comunicazioni di Meredith portate a buon fine successive a quella con il padre delle 15.55 tuttavia nella memoria del suo cellulare si trova un tentativo di chiamata a casa propria ("Home") alle 20:56 che si ritiene possa essere stato fatto dalla stessa Meredith. Ciò che fa ritenere che la giovane fosse ancora viva alle 20:56 del giorno 1º novembre 2007;
- la connessione delle 22.13 effettuata dall'utenza inglese di Meredith riportata nel tabulato della WIND impegna la cella WIND 22288 3302030064 ubicata in Perugia Strada Vicinale Ponte Rio_Monte La Guardia compatibile con il luogo da dove il telefono è stato lanciato nel giardino di via Sperandio 5bis (il luogo corrisponde alla parte nord del parco Sant'Angelo compreso tra le mura e il vialetto sterrato che porta a via Andrea da Perugia) e incompatibile con l'abitazione di Meredith e Amanda. Ciò fa ritenere che alle 22:13 del giorno 1º novembre 2007 la giovane non fosse più in possesso del suo cellulare e fosse già stata uccisa.

Ne consegue che si ritiene di poter far risalire oggettivamente l'orario l'orario della morte di Meredith Susanna Cara KERCHER tra le ore 20:56 e le ore 22:13 del giorno 1° novembre 2007.

Dall'esame relativo alla localizzazione risulta che le telefonate di Amanda dalle ore 12.08 alle ore 12.20 risultano verosimilmente provenire dall'abitazione di Sollecito in via Garibaldi 110, mentre le successive, dalle ore 12.34 alle 12.47 risultano verosimilmente provenire dall'abitazione di Amanda in via della Pergola, avvalorando l'ipotesi di uno spostamento dall'abitazione di Sollecito a quella di Amanda e Meredith in corrispondenza a quell'intervallo di tempo.

Ulteriori indagini sul telefono Sony Ericsson k700i di Meredith potrebbero fornire utili indicazioni atte a chiarire se qualcuno ha cancellato, intorno alle ore 22 del 1º novembre 2007, alcuni record relativi a possibili chiamate contenute nella memoria del cellulare al fine di eliminare le prove di contatti telefonici precorsi ed eventualmente non documentati dai tabulati del traffico telefonico.

Quanto sopra in esecuzione del mandato affidatoci.

Prof.Ing. Andrea Paoloni

Bruno Pellero

Roma, 22 settembre 2008

ALLEGATO 3

Il profilo del cromosoma Y del reperto 165B (gancetto del reggiseno di Meredith Kercher).

Il consulente ritiene di dover effettuare ancora una volta precisazioni sul contributo biologico maschile del gancetto.

Innanzi tutto è necessario precisare che, come spiegato nella memoria del prof. Tagliabracci e dott. Onofri del settembre 2011, il reperto stesso non può essere utilizzato come elemento probatorio perché molte, troppe e dimostrate sono le evidenze che, attraverso negligenze o disattenzioni operative della Polizia Scientifica durante i sopralluoghi, hanno generato condizioni per non poter escludere la contaminazione del reperto stesso. Del gancetto infatti, in accordo anche con quanto emerso dalla perizia dei professori Conti e Vecchiotti, non sappiamo cosa (che materiale biologico c'è sul gancetto), quando (se il materiale biologico è stato apposto prima durante o dopo l'omicidio), chi (chi sono gli almeno 3 profili maschili oltre la vittima, come spiegato sotto). In quanto compromesso da questi eventi, il gancetto semplicemente non doveva e non deve essere utilizzato come prova scientifica per addivenire alla verità.

Gli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica, al pari di quello con i microsatelliti dei cromosomi autosomici, soffrono degli stessi limiti, ovverossia della mancata conferma dei risultati elettroforetici con altra amplificazione. Il modus operandi della Polizia ha quindi portato a due risultati, per gli autosomi e per il cromosoma Y, che non sono utilizzabili, poiché è venuto meno il requisito fondamentale della conferma del risultato come prescritto dalle <u>raccomandazioni scientifiche</u>. Sarebbe stato quindi molto meglio, e ve ne era la possibilità, che il SPS si fosse concentrato o sui microsatelliti autosomici, o sul cromosoma Y, utilizzando il DNA disponibile per due amplificazioni degli stessi marcatori.

Premesso che il risultato ottenuto non è stato validato come è richiesto in caso di low template DNA (LTDNA) e che quindi non ha valore probatorio, l'elettroferogramma mostra effettivamente un aplotipo uguale a quello di Raffaele Sollecito per quanto riguarda la componente principale, nonché minori componenti a diversi loci, che lasciano ipotizzare la presenza di altri contributori od anomalie dell'amplificazione da scarsa quantità di DNA. Nel dettaglio, come mostrato dai periti Conti e Vecchiotti a pag. 134 (di cui si riporta la tabella) numerosi sono gli alleli che il SPS ha "epurato" volontariamente e che sono invece evidenti nella versione consegnata ai periti e datata 11 maggio 2011. Va notato che il profilo Y correttamente letto dai periti presenta per molti loci 2 alleli e per due di essi, il DYS390 e il DYS393, tre alleli: il profilo Y in questione è quindi generato da non meno di 3 soggetti di sesso maschile.

LOCUS	RTIGF	NS LETTURA	ALLELI NON LETT
DYS456	13	13, 15	15 († 82)
DYS3891	12	12, 13	13 († 118)
DYS390	22	22, 23, 24	23 († 76), 24 († 107)
DYS38911	29	29	25 (170), 24 (1107)
DYS458	15	15, 17	17 († 63)
DYS19	14	14	17(105)
DYS385	13,14	13, 14, 16	16 († 59)
DYS393	13	12, 13, 14	12 (†212=18.97% allele 13)
DYS391	10	10, 11	11 († 183)
DYS439	11	11	
DYS635	21	21, 22	22 († 84)
DYS392	11	11	
YGATA	11	11, 12	12 († 97)
DYS437	15	14, 15	14 (†144=18.18% allele 15)
DYS438	10	9, 10	
DYS448	20	20, 21	9 (†201=32.47% allele 10) 21 († 79)


Le combinazioni possibili sono numerosissime e solo una su tutte corrisponde al Sollecito. Dobbiamo infatti ricordare che si può stabilire il numero di contributori minimi ad una miscela di DNA, ma non il numero massimo, in quanto molto individui potrebbero avere gli stessi alleli in alcuni locus e differire anche solo per due di essi (parametro che stabilisce in maniera chiara che due persone hanno cromosomi Y diversi).

Inoltre dato che alcuni picchi danno comunque evidenza di derivare da DNA a bassa concentrazione, è d'obbligo considerare tutti gli effetti stocastici, quali allele drop-in e allele drop-out, che farebbero cambiare completamente l'interpretazione dei profili di questi numerosi cromosomi Y.

Alla luce di quanto considerato il consulente ribadisce che l'attribuzione dell'aplotipo a Raffaele Sollecito è <u>errato</u>, poiché l'analisi dei picchi e la loro combinazione mostra sul gancetto la presenza di non meno di 3 soggetti maschi (che potrebbero essere persino decine!) tra cui non è possibile escludere Raffaele. Questo è ben diverso dall'affermare che <u>il</u> contribuente è Raffaele.

Il Reperto U, poi Reperto 169 (sasso e due frammenti rinvenuto nella stanza di Filomena Romanelli).

Il consulente ritiene che questo reperto sia meritevole di ulteriori approfondimenti di natura biologica e genetica. Il sasso, repertato su suggerimento della difesa di Raffaele Sollecito, è stato analizzato dalla Polizia Scientifica. Tuttavia dalle relazioni della stessa, non si comprende che tipologia di analisi siano state eseguite e con quale criteriologia. È certo che è stato eseguito un campionamento codificato "Reperto 169, traccia A" come emerge dalla relazione che si riporta, da cui è stato estratto DNA in quantità non rilevabili ("negativa").



Risultati: l'estratto di DNA ricavato dalla campionatura analizzata relativa al Rep.169, è risultato negativo all'analisi di quantificazione e pertanto non è stato ritenuto utile procedere alla successiva fase di amplificazione dei DNA.

Dott. Valerio Onofri Sezione di Medicina Legale Università Politecnica delle Marche

Le informazioni desunte dalla relazione della Polizia Scientifica sono <u>insufficienti</u> anche solo a comprendere in che punto sia stato effettuata la campionatura. La descrizione parla genericamente di "presunte cellule di sfaldamento". Come mai è stato effettuato un solo prelievo? E quale criterio analitico ha guidato il campionamento? È stata svolta un'analisi con luce forense (crimescope) o un'analisi microscopica o entrambe?

In mancanza queste evidenze è lecito supporre che sia stato eseguito un campionamento random, criterio assolutamente contestabile perché immotivato.

Il consulente ritiene che il sasso sia di estremo interesse investigativo per stabilire se esistano tracce biologiche sulla sua superficie originate da sudore, cellule epiteliali od anche sangue verosimilmente appartenenti al soggetto o soggetti che lo hanno impugnato.

Si reputa che debbano essere comunicate le condizioni di conservazione del sasso e dei due frammenti e che vengano effettuate analisi orientative con luce forense e test per sangue/saliva/sperma, o combinazione di tutti per eventualmente estrarre del DNA utile a comparazioni.

Questo approfondimento è doveroso anche alla luce del fatto che, come si palesa dalla foto a seguire, la composizione del sasso non risulta particolarmente porosa o soggetta a sgretolamenti (come nel caso di arenarie) il che rende possibile l'adesione in superficie di tessuti biologici e verosimile il loro recupero anche a distanza di sei anni.



Ancona, 10 settembre 2013 Dott. Valerio Onofri

ALLEGATO 4

Fabrizio Mignacca
Psicologo Albo degli Psicologi del Lazio N° 14128
Psicoterapeuta con indirizzo Gestalt Analitico
Consulente Tecnico di Tribunale
Vicepresidente Associazione Progetto Vittime
Via Clivo della Montagnola,10 – Roma
Cell. 338-2510891
Tel. / Fax 06-45423909

Immacolata Antonietta Giuliani
Criminologa
Dottoressa in Scienze Psicologiche per l'analisi dei Processi Cognitivi Normali e Patologici
Consulente di Parte Civile
Docente Polizia di Stato corsi Intelligence & Security
Via Clivo della Montagnola, 10 – Roma
Cell 338-5975896
Tel. / Fax 06-45423909

Parere Pro Veritate Procedimento Penale n. n. 9066/07 A carico di Raffaele Sollecito

Attendibilità del Testimone

Antonio Curatolo

Conseguenze di assunzione di stupefacenti (Eroina) secondo il manuale dei Disturbi Mentali

(DSM IVTR)

Abstract

Antonio Curatolo all'atto della deposizione del 28-03-2009 afferma di essere senza fissa dimora da circa 8 anni.

Essendo stato il signor Antonio Curatolo descritto (confermato durante il processo d'appello da egli stesso) come dipendente da sostanze oppiacee in particolare da eroina, ripetutamente e per lungo periodo.

A seguito della dipendenza è verosimile abbia sviluppato patologia mentale farmaco indotta con la conseguenza dello sviluppo di comportamenti sociopatici e deleteri auto ed etero diretti, pregiudicanti la posizione di teste attendibile:

A breve termine

- Annebbiamento delle funzioni cognitive
- forte desiderio psicologico della sostanza

Nel lungo termine

- Tendenza cronica alla menzogna
- Perdita di memoria con attività compensativa immaginifica o mancata stratificazione del ricordo
- Introversione
- Depressione

L'attendibilità delle dichiarazioni di un soggetto è in relazione al grado di consapevolezza di cui egli ha facoltà. Non è chiaro quali fattori possano indurre a ritenere le affermazioni del Curatolo Antonio come attendibili dal momento che egli è stato dipendente da sostanze oppiacee in particolare dall'Eroina. Non c'è un reale accertamento delle condizioni in cui il Curatolo rese testimonianza esistendo su di lui forti indizi di sviluppo di sindrome psichiatrica farmaco indotta per i criteri prima esposti nel manuale diagnostico dei disturbi mentali (DSM IV). È infatti rilevante e chiaro che gli effetti comprendano, in generale, perdita di memoria e tendenza cronica alla menzogna, nonché annebbiamento e rallentamento dell'attività mentale.

Dipendenza da Oppiacei (F11.2x Dipendenza da Oppiacei [304.00]) vengono segnalati sviluppo di Disturbo Psicotico Indotto da Oppiacei, Disturbo dell'Umore Indotto da Oppiacei, Disturbo del Sonno Indotto da Oppiacei

Nel caso di astinenza (F11.3 Astinenza da Oppiacei [292.0]) si sviluppa una precisa sintomatologia comprendente sintomi cronici quali ansia, disforia, anedonia, insonnia e bisogno impellente della sostanza. Nella maggior parte dei soggetti dipendenti da farmaci a breve durata d'azione come l'eroina, i sintomi di astinenza si verificano entro 6-12 ore dopo l'ultima dose. I sintomi possono richiedere 2-4 giorni per emergere nel caso di farmaci a lunga durata d'azione come metadone o LAAM (L-alfacetilmetadolo). I sintomi di astinenza acuta per un oppiaceo a breve durata d'azione come l'eroina generalmente presentano un picco entro 1-3 giorni e gradualmente recedono in un periodo di 5-7 giorni. I sintomi di astinenza meno acuta possono durare da

Nel caso di intossicazione (F11.00 Intossicazione da Oppiacei [292.89]) da eroina sono presenti alterazioni percettive. Questa specificazione può essere registrata quando si presentano allucinazioni con test di realtà integro, o illusioni uditive, visive o tattili in assenza di un delirium.

Inoltre sono presenti stati di apatia, disforia, agitazione o rallentamento psicomotorio, deficit della capacità critica o compromissione del funzionamento sociale o lavorativo.

Il nodo centrale è costituito dalla necessità impellente e inglobante dell'assunzione ripetuta dello stupefacente che rende il soggetto facilmente manipolabile e strumentalizzabile. che mostrano una evidente possibilità di inattendibilità per le dichiarazioni rese dal signor Antonio Curatolo in relazione al procedimento penale in oggetto.

La strumentabilità del soggetto eroinomane è in relazione anche alla perdita di memoria che viene colmata con contenuti elaborati ed immaginati o sottratti ad altri ricordi che perdono la temporalità. Il soggetto quindi tende a ricostruire la realtà a seconda della necessità e dell'opportunità mischiando letteralmente contenuti immaginati e mischiando immagini e ricordi diversi.

Infine la testimonianza di Curatolo deve essere analizzata su due piani differenti, ovvero sulla sua capacità a testimoniare e sull'attendibilità alla testimonianza. Infatti la capacità a testimoniare differisce dall'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi. La capacità di stare in giudizio è espressa ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi dì natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Essendo il Curatolo un soggetto (vedi udienza Zannelli) abusante di sostanze stupefacenti in particolare eroina bisogna necessariamente distinguere il suo stato mentale nel momento delle sue dichiarazioni in udienza (capacità di stare in giudizio) e attendibilità riferito al suo stile di vita, e alle "sue qualità personali".

Disturbi da Uso di Oppiacei

F11.2x Dipendenza da Oppiacei [304.00]

La maggior parte dei soggetti con Dipendenza da Oppiacei presentano livelli significativi di tolleranza e sperimenteranno astinenza alla brusca sospensione di sostanze oppiacee. La Dipendenza da Oppiacei comprende segni e sintomi che riflettono l'autosomministrazione prolungata, compulsiva, di sostanze oppiacee che non sono assunte per legittime necessità mediche, o che, qualora sia presente una condizione medica generale che richiede un trattamento con oppiacei, sono assunte in dosi eccessive rispetto alle quantità richieste per attutire il dolore. I soggetti con Dipendenza da Oppiacei tendono a sviluppare modalità così regolari di uso compulsivo della sostanza di abuso che le attività quotidiane sono tipicamente incentrate sul bisogno di procurarsi gli oppiacei e di somministrarseli. Gli oppiacei sono di solito acquistati sul mercato illegale, ma possono essere anche ottenuti da medici falsificando o esagerando problemi clinici generali, o ricevendo prescrizioni contemporaneamente da più medici. Il personale professionale sanitario con Dipendenza da Oppiacei può spesso procurarsi oppiacei mediante autoprescrizione, stornandoli da pazienti cui sono stati prescritti o da scorte di farmacia.

Disturbi Indotti da Oppiacei

F11.3 Astinenza da Oppiacei [292.0]

La caratteristica essenziale dell'Astinenza da Oppiacei è la presenza di una sindrome di astinenza che si sviluppa dopo cessazione (o riduzione) di un uso di oppiacei che sia stato prolungato e pesante (Criterio A1). La sindrome di astinenza può anche essere precipitata dalla somministrazione di un antagonista degli oppiacei (per es., naloxone o naltrexone) dopo un periodo di uso di oppiacei (Criterio A2). L'Astinenza da Oppiacei è caratterizzata da un quadro di segni e sintomi che sono opposti agli effetti agonisti acuti. I primi tra questi sono soggettivi e consistono in vissuti di ansia, irrequietezza e in una "sensazione di dolorabilità" spesso localizzata alla schiena o alle gambe, accompagnati da desiderio impellente di procurarsi oppiacei ("craving") e da un comportamento di ricerca della sostanza di abuso, insieme a irritabilità e aumentata sensibilità al dolore. Per fare diagnosi di Astinenza da Oppiacei è necessario che siano presenti tre o più dei seguenti sintomi: umore disforico; nausea o vomito; dolorabilità muscolare; lacrimazione o rinorrea; midriasi, piloerezione o aumento della sudorazione; diarrea; sbadigli; febbre e insonnia (Criterio B). Piloerezione e febbre sono associati a grave astinenza e non sono di frequente osservazione nella pratica clinica di routine, poiché i soggetti con Dipendenza da Oppiacei generalmente si procurano le sostanze prima che l'astinenza progredisca fino a questo punto. Questi sintomi di Astinenza da Oppiacei devono causare disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo, o di altre aree importanti (Criterio C). I sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale e non risultano meglio spiegati con un altro disturbo mentale (Criterio D).

Nella maggior parte dei soggetti dipendenti da farmaci a breve durata d'azione come l'eroina, i sintomi di astinenza si verificano entro 6-12 ore dopo l'ultima dose. I sintomi possono richiedere 2-4 giorni per emergere nel caso di farmaci a lunga durata d'azione come metadone o LAAM (L-alfacetilmetadolo). I sintomi di astinenza acuta per un oppiaceo a breve durata d'azione come l'eroina generalmente presentano un picco entro 1-3 giorni e gradualmente recedono in un periodo di 5-7 giorni. I sintomi di astinenza meno acuta possono durare da settimane a mesi. Questi sintomi più cronici comprendono ansia, disforia, anedonia, insonnia e bisogno impellente della sostanza. Di fatto tutti i soggetti con Dipendenza da Oppiacei riferiscono una componente fisica, e tra questi il 50% ha avuto esperienza di astinenza.

Altri Disturbi Indotti da Oppiacei

I seguenti Disturbi Indotti da Oppiacei sono descritti in altre sezioni del manuale assieme ai disturbi dei quali condividono la fenomenologia: Delirium da Intossicazione da Oppiacei, Disturbo Psicotico Indotto da Oppiacei, Disturbo dell'Umore Indotto da Oppiacei, Disfunzione Sessuale

Indotta da Oppiacei e Disturbo del Sonno Indotto da Oppiacei. Questi disturbi sono diagnosticati al posto dell'Intossicazione da Oppiacei o dell'Astinenza da Oppiacei solo quando i sintomi sono più intensi di quelli associati all'Intossicazione da Oppiacei o alla sindrome di Astinenza e quando sono sufficientemente gravi da giustificare un'attenzione clinica indipendente.

F11.00 Intossicazione da Oppiacei [292.89]

Riferirsi anche al paragrafo e ai criteri per l'Intossicazione da Sostanze. La caratteristica essenziale della Intossicazione da Oppiacei è la presenza di modificazioni maladattive psicologiche o comportamentali clinicamente significative (per es., euforia iniziale seguita da apatia, disforia, agitazione o rallentamento psicomotorio, deficit della capacità critica o compromissione del funzionamento sociale o lavorativo) che si sviluppano durante, o poco dopo, l'uso di oppiacei (Criteri A e B). L'intossicazione è accompagnata da miosi (a meno che non vi sia stata una grave overdose con conseguente anossia e midriasi) e da uno o più dei seguenti segni: sonnolenza (descritta come "ciondolamento del capo") o anche coma, eloquio indistinto e compromissione dell'attenzione e della memoria (Criterio C). I soggetti con Intossicazione da Oppiacei possono mostrare disattenzione verso l'ambiente, fino al punto di ignorare eventi potenzialmente lesivi. I sintomi non devono essere secondari a una condizione medica generale e non devono risultare meglio giustificati da un altro disturbo mentale (Criterio D).

L'intensità delle modificazioni comportamentali e fisiologiche conseguenti all'uso degli oppiacei dipende dalla dose come dalle caratteristiche del soggetto che fa uso della sostanza (per es., tolleranza, tasso di assorbimento, cronicità d'uso). I sintomi dell'Intossicazione da Oppiacei generalmente durano per parecchie ore, cioè per un lasso di tempo conforme all'emivita della maggior parte dei farmaci oppiacei. Una severa intossicazione conseguente a una overdose di oppiacei può condurre a coma, depressione respiratoria, midriasi e anche a morte.

F11.04 Intossicazione da Oppiacei,

Con Alterazioni Percettive Questa specificazione può essere registrata quando si presentano allucinazioni con test di realtà integro, o illusioni uditive, visive o tattili in assenza di un delirium. Test di realtà integro significa che il soggetto riconosce che le allucinazioni sono indotte dalla sostanza e non rappresentano una realtà esterna. Quando le allucinazioni si manifestano in assenza di un test di realtà integro, dovrebbe essere presa in considerazione una diagnosi di Disturbo Psicotico Indotto da Sostanze, Con Allucinazioni.

F11.3 Astinenza da Oppiacei [292.0]

Riferirsi anche al paragrafo e ai criteri per l'Astinenza da Sostanze. La caratteristica essenziale dell'Astinenza da Oppiacei è la presenza di una sindrome di astinenza che si sviluppa dopo cessazione (o riduzione) di un uso di oppiacei che sia stato prolungato e pesante (Criterio A1). La sindrome di astinenza può anche essere precipitata dalla somministrazione di un antagonista degli oppiacei (per es., naloxone o naltrexone) dopo un periodo di uso di oppiacei (Criterio A2). L'Astinenza da Oppiacei è caratterizzata da un quadro di segni e sintomi che sono opposti agli effetti agonisti acuti. I primi tra questi sono soggettivi e consistono in vissuti di ansia, irrequietezza e in una "sensazione di dolorabilità" spesso localizzata alla schiena o alle gambe, accompagnati da desiderio impellente di procurarsi oppiacei ("craving") e da un comportamento di ricerca della sostanza di abuso, insieme a irritabilità e aumentata sensibilità al dolore. Per fare diagnosi di Astinenza da Oppiacei è necessario che siano presenti tre o più dei seguenti sintomi: umore disforico; nausea o vomito; dolorabilità muscolare; lacrimazione o rinorrea; midriasi, piloerezione o aumento della sudorazione; diarrea; sbadigli; febbre e insonnia (Criterio B). Piloerezione e febbre sono associati a grave astinenza e non sono di frequente osservazione nella pratica clinica di routine, poiché i soggetti con Dipendenza da Oppiacei generalmente si procurano le sostanze prima che

l'astinenza progredisca fino a questo punto. Questi sintomi di Astinenza da Oppiacei devono causare disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo, o di altre aree importanti (Criterio C). I sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale e non risultano meglio spiegati con un altro disturbo mentale (Criterio D).

Nella maggior parte dei soggetti dipendenti da farmaci a breve durata d'azione come l'eroina, i sintomi di astinenza si verificano entro 6-12 ore dopo l'ultima dose. I sintomi possono richiedere 2-4 giorni per emergere nel caso di farmaci a lunga durata d'azione come metadone o LAAM (L-alfacetilmetadolo). I sintomi di astinenza acuta per un oppiaceo a breve durata d'azione come l'eroina generalmente presentano un picco entro 1-3 giorni e gradualmente recedono in un periodo di 5-7 giorni. I sintomi di astinenza meno acuta possono durare da settimane a mesi. Questi sintomi più cronici comprendono ansia, disforia, anedonia, insonnia e bisogno impellente della sostanza. Di fatto tutti i soggetti con Dipendenza da Oppiacei riferiscono una componente fisica, e tra questi il 50% ha avuto esperienza di astinenza.

Altri Disturbi Indotti da Oppiacei

I seguenti Disturbi Indotti da Oppiacei sono descritti in altre sezioni del manuale assieme ai disturbi dei quali condividono la fenomenologia: Delirium da Intossicazione da Oppiacei, Disturbo Psicotico Indotto da Oppiacei, Disturbo dell'Umore Indotto da Oppiacei, Disfunzione Sessuale Indotta da Oppiacei e Disturbo del Sonno Indotto da Oppiacei. Questi disturbi sono diagnosticati al posto dell'Intossicazione da Oppiacei o dell'Astinenza da Oppiacei solo quando i sintomi sono più intensi di quelli associati all'Intossicazione da Oppiacei o alla sindrome di Astinenza e quando sono sufficientemente gravi da giustificare un'attenzione clinica indipendente.

F11.9 Disturbo Correlato agli Oppiacei

Non Altrimenti Specificato [292.9]

La categoria Disturbo Correlato agli Oppiacei Non Altrimenti Specificato si applica ai disturbi associati all'uso di oppiacei che non sono classificabili come Dipendenza da Oppiacei, Abuso di Oppiacei, Intossicazione da Oppiacei, Astinenza da Oppiacei, Delirium da Intossicazione da Oppiacei, Disturbo Psicotico Indotto da Oppiacei, Disturbo dell'Umore Indotto da Oppiacei, Disfunzione Sessuale Indotta da Oppiacei o Disturbo del Sonno Indotto da Oppiacei.

Note a margine per Abuso di Sostanze Secondo il Manuale dei disturbi Psichiatrici DSM IV TR

Dipendenza da Sostanze

Caratteristiche

La manifestazione essenziale della Dipendenza da Sostanze è un gruppo di sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici indicativi che il soggetto continua a far uso della sostanza nonostante la presenza di problemi significativi correlati alla sostanza. Vi è una modalità di autosomministrazione reiterata, che usualmente risulta in tolleranza, astinenza e comportamento compulsivo di assunzione della sostanza di abuso. Una diagnosi di Dipendenza da Sostanze si può applicare a ogni classe di sostanze eccetto la caffeina. I sintomi di Dipendenza sono simili attraverso le diverse categorie di sostanze, ma per certe classi alcuni sintomi sono meno salienti e in pochi casi non tutti applicabili (per es., i sintomi di astinenza non sono specificati per la Dipendenza da Allucinogeni). Benché non sia specificamente elencato come voce di un criterio, il "craving" (una forte pulsione soggettiva ad usare la sostanza) può essere sperimentato facilmente dalla maggioranza (se non da tutti) i soggetti con Dipendenza da Sostanze. La dipendenza è definita come un raggruppamento di 3 o più dei sintomi sotto elencati che ricorrano in un qualunque momento nello stesso periodo di 12 mesi.

La tolleranza (Criterio 1) corrisponde al bisogno di quantità notevolmente più elevate della sostanza per raggiungere l'intossicazione (o l'effetto desiderato), o a un effetto notevolmente diminuito con l'uso continuativo della stessa quantità di sostanza. Il grado in cui si sviluppa la tolleranza varia grandemente fra le sostanze. Inoltre, per una sostanza specifica si possono sviluppare vari gradi di tolleranza dovuti ai suoi diversi effetti sul sistema nervoso centrale. Ad esempio, nel caso degli oppiodi la tolleranza alla depressione respiratoria e la tolleranza all'analgesia si sviluppano con tassi di frequenza diversi. I soggetti che fanno un uso pesante di oppiacei e stimolanti possono sviluppare notevoli (per es., 10 volte maggiori) livelli di tolleranza, spesso a un dosaggio che risulterebbe letale per un soggetto non consumatore. Anche la tolleranza all'alcool può essere spiccata, ma di solito è molto meno estrema che per le amfetamine. Molti fumatori di sigarette consumano più di 20 sigarette al giorno, una quantità che avrebbe prodotto sintomi di tossicità quando essi cominciarono a fumare per la prima volta. I soggetti consumatori pesanti di cannabis o fenciclidina (PCP) generalmente non sono consapevoli di aver sviluppato tolleranza (benché sia stata dimostrata negli studi sugli animali e in certi pazienti). Può essere difficile determinare la tolleranza dalla sola storia quando la sostanza usata sia illegale e probabilmente mescolata con vari diluenti o con altre sostanze. In tali situazioni, possono essere utili esami di laboratorio (per es., alti livelli plasmatici della sostanza accoppiati a scarsi segni clinici di intossicazione suggeriscono una probabile tolleranza). La tolleranza deve essere anche distinta dalla variabilità individuale della sensibilità iniziale agli effetti di particolari sostanze. Per es., certi bevitori principianti mostrano segni molto scarsi di intossicazione dopo 3-4 bevute, mentre altri di pari peso e con abitudini alcooliche simili presentano disartria e incoordinazione.

L'astinenza (Criterio 2a) è una modificazione patologica del comportamento, con eventi fisiologici e cognitivi concomitanti, che si verifica quando le concentrazioni ematiche o tissutali di una sostanza declinano in un soggetto che ha fatto un uso prolungato pesante della stessa. Dopo aver sviluppato spiacevoli sintomi di astinenza, la persona tende ad assumere la sostanza per attenuare o evitare quei sintomi (Criterio 2b), tipicamente facendo uso della sostanza durante tutto il giorno e iniziando presto dopo il risveglio. I sintomi di astinenza, che sono di solito opposti agli effetti acuti della sostanza, variano grandemente fra le classi di sostanze e sono previsti distinti set di criteri per l'Astinenza per la maggior parte delle classi. Comunemente si registrano notevoli, e in genere facilmente evidenziabili, segni fisiologici di astinenza con alcool, oppiacei e sedativi, ipnotici e ansiolitici. Segni e sintomi di astinenza sono spesso presenti, ma possono essere meno appariscenti, tanto con stimolanti quali amfetamine e cocaina, quanto con nicotina e cannabis. Nessuna astinenza significativa è stata osservata con allucinogeni, persino dopo un uso ripetuto. L'astinenza da fenciclidina e sostanze correlate non è ancora stata descritta nell'uomo (benché sia stata dimostrata negli animali).

Né la tolleranza né l'astinenza sono necessarie o sufficienti per una diagnosi di Dipendenza da Sostanze. Tuttavia, per la maggior parte delle classi di sostanze, una storia precedente di tolleranza o di astinenza si associa a un decorso clinico più grave (cioè un'insorgenza più precoce della Dipendenza, livelli più alti di assunzione della sostanza, ed un maggior numero di problemi correlati all'uso della sostanza). Alcuni soggetti (ad es., quelli con Dipendenza da Cannabis) mostrano uno schema di uso compulsivo senza evidenti segni di tolleranza o di astinenza. Al contrario, certi pazienti chirurgici e di medicina generale, che non presentano Dipendenza da Oppiacei, possono sviluppare nel decorso post-operatorio una tolleranza agli oppiacei prescritti e provare sintomi di astinenza senza mostrare alcun ovvio segno di uso compulsivo. Le specificazioni Con Dipendenza Fisica e Senza Dipendenza Fisica sono previste per indicare la presenza o l'assenza di tolleranza o astinenza.

I seguenti item descrivono la modalità compulsiva d'uso della sostanza che è caratteristica della Dipendenza. Il soggetto può assumere la sostanza in quantità maggiori o per un periodo più lungo di quanto inteso in origine (per es., egli può continuare a bere fino ad essere gravemente intossicato nonostante avesse stabilito il limite di una bevuta soltanto) (Criterio C). Il soggetto può esprimere un desiderio persistente di ridurre o regolare l'uso della sostanza. Spesso vi sono stati molti sforzi infruttuosi di diminuire o interrompere l'uso (Criterio 4). Il soggetto può spendere una grande quantità di tempo per ottenere la sostanza, per usarla, o per ristabilirsi dai suoi effetti (Criterio 5). In certi casi di Dipendenza da Sostanze, virtualmente tutte le attività quotidiane della persona ruotano intorno alla sostanza. Importanti attività sociali, lavorative o ricreative possono essere abbandonate o ridotte a causa dell'uso della sostanza (Criterio 6). Il soggetto può ritirarsi da attività familiari o hobbies con il fine di usare la sostanza in privato o per passare più tempo ad assumere la sostanza con amici. Nonostante riconosca il ruolo della sostanza nel contribuire a creare un problema psicologico o fisico (per es., gravi sintomi depressivi o danno a qualche apparato organico), la persona continua a fare uso della sostanza (Criterio 7). Il punto chiave nel valutare questo criterio

non è l'esistenza del problema, ma piuttosto l'incapacità del soggetto di astenersi dall'uso della sostanza a dispetto delle prove evidenti delle difficoltà che essa provoca.

Specificazioni

Tolleranza e astinenza possono essere associate a un rischio più alto per problemi medici generali immediati e a un tasso più elevato di ricadute. Le specificazioni sono previste per annotare la loro presenza o assenza:

Con Dipendenza Fisica. Questa specificazione dovrebbe essere usata quando la Dipendenza da Sostanza è accompagnata da prove evidenti di tolleranza (Criterio 1) o di astinenza (Criterio 2).

Senza Dipendenza Fisica. Questa specificazione dovrebbe essere usata quando non vi sono prove evidenti di tolleranza (Criterio 1) o di astinenza (Criterio 2). In certi soggetti, la Dipendenza da Sostanze è caratterizzata da una modalità di uso compulsiva (almeno 3 voci dai criteri 3-7).

Specificazioni di decorso

Sono disponibili 6 specificazioni di decorso per la Dipendenza da Sostanze. Le 4 specificazioni di Remissione possono essere applicate solo dopo che nessuno dei criteri per la Dipendenza da Sostanze o per l'Abuso di Sostanze sia stato continuativamente soddisfatto per almeno 1 mese. Per quei criteri che riguardano problemi ricorrenti si può applicare una specificazione di remissione soltanto se non è stato presente alcun aspetto del criterio (ad es., un incidente di guida durante un'intossicazione sarebbe sufficiente per rendere il soggetto non qualificato per essere considerato in remissione). La definizione di questi 4 tipi di Remissione è basata sull'intervallo di tempo trascorso dalla cessazione della Dipendenza (Remissione Iniziale versus Protratta), e sull'eventuale presenza continuativa di una o più delle condizioni incluse nei set di criteri per Dipendenza o Abuso (Remissione Parziale versus Completa). Poiché i primi 12 mesi successivi alla Dipendenza sono un lasso di tempo a rischio particolarmente elevato per ricaduta, questo periodo è designato come Remissione Iniziale. Dopo che sono trascorsi 12 mesi di Remissione Iniziale senza ricaduta nella Dipendenza, la persona entra nel periodo di Remissione Protratta. Ai tipi di Remissione Iniziale e Protratta viene aggiunta l'ulteriore designazione di Completa se nessun criterio per Dipendenza o Abuso è risultato soddisfatto durante il periodo di remissione; viene data una designazione di Parziale se almeno uno dei criteri per Dipendenza o Abuso è risultato soddisfatto, in modo intermittente o continuo, durante il periodo di remissione. La differenziazione della Remissione Completa Protratta dal recupero (nessun Disturbo da Uso di Sostanze in atto) richiede considerazione della lunghezza del tempo dall'ultimo periodo di alterazione, della durata totale del disturbo e della necessità di una valutazione continuativa. Se, dopo un periodo di remissione o recupero, il soggetto diventa di nuovo dipendente, l'applicazione della specificazione di Remissione Iniziale richiede che vi sia di nuovo almeno un periodo di un mese durante il quale non sia risultato soddisfatto alcun criterio per Dipendenza o Abuso. Sono state previste 2 specificazioni addizionali:

In Terapia Agonista e In Ambiente Controllato. Perché un soggetto possa qualificarsi in Remissione Iniziale dopo cessazione di terapia agonista o dimissione da un ambiente controllato, vi deve essere un periodo di un mese nel quale non è risultato soddisfatto alcuno dei criteri per Dipendenza o Abuso.

Le seguenti specificazioni di Remissione possono essere applicate solo dopo che nessun criterio per Dipendenza o Abuso sia risultato soddisfatto per almeno un mese. Notare che queste specificazioni non si applicano se il soggetto è in terapia agonista o in un ambiente controllato (vedi sotto).

Intossicazione da Sostanze

Caratteristiche diagnostiche

La caratteristica essenziale dell'Intossicazione da Sostanze è lo sviluppo di una sindrome sostanzaspecifica reversibile dovuta all'ingestione recente di (o all'esposizione a) una sostanza (Criterio A).

Le modificazioni patologiche, clinicamente significative, di natura comportamentale o psicologica,
associate all'intossicazione (per es., litigiosità, labilità dell'umore, deficit cognitivo,
compromissione della capacità critica, compromissione del funzionamento sociale o lavorativo)
sono dovute agli effetti fisiologici diretti della sostanza sul sistema nervoso centrale e si sviluppano
durante o subito dopo l'assunzione della sostanza (Criterio B). I sintomi non sono dovuti a una
condizione medica generale e non possono essere meglio spiegati con un altro disturbo mentale
(Criterio C). L'Intossicazione da Sostanze è spesso associata ad Abuso o Dipendenza da Sostanze.

Questa categoria non si applica alla nicotina. Le prove dell'assunzione recente della sostanza
possono essere fornite dalla storia, dall'esame fisico (per es., alito alcoolico) o dalle analisi
tossicologiche dei fluidi organici (per es., urine o sangue).

Le più comuni modificazioni implicano alterazioni della percezione, della vigilanza, dell'attenzione, del pensiero, del giudizio, dell'attività psicomotoria e del comportamento interpersonale. Lo specifico quadro clinico dell'Intossicazione da Sostanze varia drammaticamente da un individuo all'altro e dipende anche da quale sostanza è implicata, dalla dose, dalla durata o dalla cronicità del dosaggio, dalla tolleranza del soggetto agli effetti della sostanza, dal periodo di tempo trascorso dall'ultima dose, dalle aspettative del soggetto rispetto agli effetti della sostanza e dall'ambiente o dal setting nel quale è assunta la sostanza. Le intossicazioni "acute" o a breve termine possono avere segni e sintomi differenti dalle intossicazioni "croniche" o prolungate. Per es., dosi moderate di cocaina possono produrre inizialmente una tendenza a socializzare ma, se tali dosi sono ripetute frequentemente per giorni o settimane, può svilupparsi una tendenza al ritiro sociale. Sostanze differenti (a volte persino differenti classi di sostanze) possono produrre sintomi identici. Per es., l'Intossicazione da Amfetamine e da Cocaina possono entrambe presentarsi con grandiosità e iperattività, accompagnate da tachicardia, dilatazione pupillare, ipertensione e sudorazione o brividi. Inoltre, anche l'alcool e le sostanze che appartengono alla classe dei sedativi, degli ipnotici o degli ansiolitici producono sintomi simili di intossicazione.

Quando viene usato in senso fisico, il termine intossicazione ha un significato più ampio dell'Intossicazione da Sostanze come definita qui. Molte sostanze possono produrre modificazioni

fisiche o psicologiche che non sono necessariamente patologiche. Per es., un soggetto con tachicardia da uso eccessivo di caffeina ha un'intossicazione fisiologica ma, se questo è il solo sintomo, in assenza di comportamento patologico non si dovrebbe applicare la diagnosi di Intossicazione da Caffeina. La natura patologica di una modificazione comportamentale indotta da sostanze dipende dal contesto sociale e ambientale. Il comportamento patologico generalmente espone il soggetto ad un rischio significativo per effetti avversi (per es., incidenti, complicazioni mediche generali, contrasti nelle relazioni sociali e familiari, difficoltà lavorative o finanziarie, problemi legali). I segni e i sintomi dell'intossicazione a volte possono persistere per ore o giorni oltre il tempo nel quale la sostanza è rintracciabile nei liquidi organici. Questo può essere dovuto al persistere di basse concentrazioni della sostanza in certe aree dell'encefalo, o a un effetto tipo "toccata e fuga" nel quale la sostanza altera un processo fisiologico, il cui ristabilimento richiede un tempo più lungo di quello necessario all'eliminazione della sostanza. Questi effetti a lungo termine dell'intossicazione devono essere distinti dall'astinenza (cioè, sintomi provocati da una diminuzione della concentrazione di una sostanza nel sangue o nei tessuti).

Criteri diagnostici per l'Intossicazione da Sostanze

- A. Lo sviluppo di una sindrome sostanza-specifica reversibile dovuta alla recente assunzione di (o esposizione a) una sostanza. Nota. Differenti sostanze possono produrre sindromi simili o identiche.
- **B.** Modificazioni patologiche clinicamente significative sul piano comportamentale o psicologico dovute all'effetto della sostanza sul sistema nervoso centrale (per es., litigiosità, labilità d'umore, deficit cognitivi, difetto delle capacità critiche, compromissione del funzionamento sociale o lavorativo) e che si sviluppano durante o poco dopo l'assunzione della sostanza.
- C. I sintomi non sono dovuti a una condizione medica generale e non possono essere meglio spiegati con un altro disturbo mentale.

Altri Disturbi Mentali Indotti da Sostanze

Procedure di registrazione per i Disturbi Mentali Indotti da Sostanze inclusi in altre sezioni del Manuale

I Disturbi Indotti da Sostanze causano una varietà di sintomi che sono caratteristici di altri disturbi mentali. Per facilitare la diagnosi differenziale, il paragrafo e i criteri per questi altri Disturbi Indotti da Sostanze sono inclusi nelle sezioni del manuale che trattano i disturbi dei quali condividono la fenomenologia:

Delirium Indotto da Sostanze è incluso nella sezione "Delirium, Demenza, Disturbo Amnestico e Disturbi Cognitivi Diversi".

Demenza Persistente Indotta da Sostanze è inclusa nella sezione "Delirium, Demenza, Disturbo Amnestico e Disturbo Cognitivo Diverso".

Disturbo Amnestico Persistente Indotto da Sostanze è incluso nella sezione "Delirium, Demenza Disturbo Amnestico e Disturbi Cognitivi Diversi".

Disturbo Psicotico Indotto da Sostanze è incluso nella sezione "Schizofrenia e Altri Disturbi Psicotici". (Nel DSM-III-R questi disturbi erano classificati come "Allucinosi Organica" e "Disturbo Delirante Organico").

Disturbo dell'Umore Indotto da Sostanze è incluso nella sezione "Disturbi dell'Umore".

Disturbo d'Ansia Indotto da Sostanze è incluso nella sezione "Disturbi d'Ansia".

Disfunzione Sessuale Indotta da Sostanze è inclusa nella sezione "Disturbi Sessuali e dell'Identità di Genere".

Disturbo del Sonno Indotto da Sostanze è incluso nella sezione "Disturbi del Sonno".

In aggiunta, il Disturbo Percettivo Persistente da Allucinogeni (Flashbacks)

Fabrizio Mignacca Psicologo Albo degli Psicologi del Lazio N° 14128 Psicoterapeuta con indirizzo Gestalt Analitico Consulente Tecnico di Tribunale Vicepresidente Associazione Progetto Vittime

Immacolata Antonietta Giuliani Criminologa Dottoressa in Scienze Psicologiche per l'analisi dei Processi Cognitivi Normali e Patologici Consulente di Parte Civile Docente Polizia di Stato corsi Intelligence & Security